



DATEV

KOINOS

Taccuino
del
commercialista



2023

Revisione

UNA SERIE ORIGINALE DATEV KOINOS



IL SOFTWARE CHE VOLEVI

tutti gli episodi su [siamocommercialisti.it](https://www.siamocommercialisti.it)

SVILUPPIAMO SOFTWARE CHE RISPONDONO ALLE ESIGENZE
DEI COMMERCIALISTI, **PERCHÉ SIAMO COMMERCIALISTI**

DATEV
KOINOS

AUDITEV

IL SOFTWARE PER I SINDACI E I REVISORI



PROCEDURE DI REVISIONE E VIGILANZA

Un nuovo processo di lavoro organizzato per poter gestire con ordine ogni fase delle attività di revisione legale dei conti e di vigilanza, dall'accettazione dell'incarico fino alla relazione al bilancio, e monitorarne i progressi.



PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Specifiche aree di lavoro dedicate per una corretta pianificazione ed esecuzione delle verifiche periodiche contabili e di vigilanza, con il supporto di modelli di relazione sempre aggiornati per sindaci e revisori.



GESTIONE DEL RISCHIO

Strumenti per il tracciamento e la valutazione dei rischi, utili per gestire al meglio le specificità di ogni impresa cliente.



CARTE DI LAVORO

Un ampio archivio di Carte di lavoro per tutte le tipologie di incarichi, da quelli più semplici a quelli con una maggiore complessità, per gestire e offrire consulenza a tutte le imprese, dalle grandi e medie a quelle di dimensioni minori.



IMPORTAZIONE GUIDATA DEI DATI DI BILANCIO

Una procedura guidata per l'importazione dei dati di bilancio e della situazione contabile di diversi periodi (semestrale, trimestrale e anche mensile), per controllare costantemente la corretta tenuta della contabilità.



CLOUD NATIVE

Software sviluppato con la tecnologia cloud per lavorare sempre comodamente e con la massima flessibilità, in qualsiasi luogo e in ogni momento.



ACCESSIBILITÀ MULTIUTENTE

L'accessibilità simultanea di più utenti, e un sistema avanzato per la gestione documentale, agevolano la gestione degli incarichi e una vantaggiosa collaborazione tra i professionisti.

ANALISI DI BILANCIO

**IL SOFTWARE PER VALUTARE LA SALUTE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IMPRESA**

IMPORTAZIONE DEI DATI DI BILANCIO

Importazione dei dati contenuti nei fascicoli di bilancio fino agli ultimi cinque anni di esercizio. È possibile selezionare i bilanci da importare e confrontare le risultanze di più anni, osservando anche le variazioni percentuali.

RICLASSIFICAZIONE DEI DATI

Riclassificazione automatica delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le categorie utili al calcolo degli indici.

CALCOLO DEGLI INDICI

Calcolo dei principali indicatori per valutare gli equilibri economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa e misurare le performance aziendali nei singoli ambiti: indici patrimoniali e finanziari, indici di rotazione e durata, indici di redditività, indici di produttività.

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Analisi dei valori risultanti e confronto delle variazioni negli esercizi considerati, al fine di avere una visione complessiva sull'andamento della gestione e informazioni utili per valutare la continuità aziendale.

CREAZIONE DI FASCICOLI PERSONALIZZATI

Creazione di fascicoli personalizzati per ciascuna azienda cliente, in formato Excel o Pdf, contenente un'ampia raccolta di prospetti e grafici con l'analisi dei dati.

BUDGET E CRISI DI IMPRESA

IL SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE DEL BUDGET E DEGLI INDICATORI DI ALLERTA

BUDGET E PIANO PLURIENNALE

Elaborazione del budget mensilizzato e del piano pluriennale economico, finanziario e patrimoniale. Il percorso guidato nella costruzione del budget garantisce, in qualsiasi momento, la quadratura contabile dei risultati finali.

CALCOLO INDICI PROSPETTICI E FLUSSI DI CASSA

Calcolo degli indicatori di bilancio che si basano sulle proiezioni economiche, finanziarie e patrimoniali future, tra cui quelli legati alla previsione della crisi di impresa. Quantificazione dei flussi di cassa, utili anche per le valutazioni di bilancio.

ANALISI PREVISIONALE

Elaborazione e analisi dei dati previsionali. Per talune analisi è possibile scegliere tra una quantificazione sintetica, in parte automatizzata, e una dettagliata di elaborazione dei dati, personalizzando anche i criteri alla base delle proiezioni future.

PIANIFICAZIONE FISCALE

Gestione della pianificazione fiscale prospettica.

CALCOLO DSCR E INDICATORI DI ALLERTA

Calcolo del Debt Service Coverage Ratio (DSCR) e degli altri indicatori di allerta necessari per valutare lo stato di crisi dell'impresa. Il DSCR è calcolato automaticamente dal software, una volta elaborato il budget e il piano pluriennale.



DATEV

KOINOS

DATEV KOINOS nasce dalla collaborazione tra la cooperativa italiana di commercialisti KOINOS e **DATEV**, cooperativa di professionisti tedeschi e società leader per le soluzioni IT e il software dell'area contabile, fiscale e del lavoro.

**Software house leader con
oltre 50 anni di esperienza.
Più di 40.000 soci,
1,3 mld di euro di fatturato.
8.000 dipendenti.**



RADICAMENTO IN ITALIA



DATEV

KOINOS

Grazie al DNA di KOINOS, cooperativa di professionisti italiani, **DATEV KOINOS** conosce da vicino il mondo dei commercialisti, ai quali offre soluzioni software dal 2005.

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI



“Concerto”, è la piattaforma eLearning di **DATEV KOINOS**, utilizzata dagli iscritti a più di 100 Ordini DCEC. I software gratuiti “Tariffa” e “Mandato” sono stati sviluppati in collaborazione con il Consiglio Nazionale DCEC.

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI




DATEV KOINOS propone software innovativi e di qualità per gestire tutte le esigenze del professionista: contabilità, bilancio, dichiarazioni fiscali, servizi telematici, fatturazione elettronica, organizzazione dello studio, gestione documentale, antiriciclaggio, paghe.



**SCARICA GRATIS TUTTI
GLI AGGIORNAMENTI.**

taccuinodelcommercialista.it



DATEV

KOINOS

Taccuino del commercialista 2023 Revisione

Settembre 2023

- Antonio De Francesco
- Roberta Provasi
- Simone Trezzi

Diritti riservati: DATEV eG - DATEV KOINOS s.r.l.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie) nonché la memorizzazione elettronica sono riservati per tutti i Paesi.

Grafica e impaginazione: DATEV KOINOS s.r.l.

Stampa: Geca s.r.l. - San Giuliano Milanese (MI)

Per la stesura dei contenuti del *Taccuino del commercialista 2023 – Revisione*, DATEV KOINOS ringrazia:

Antonio De Francesco

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Revisore Enti locali e Gestore dell'organismo di composizione della crisi di impresa. Specialista in pianificazione e controllo di gestione, crisi d'impresa e procedure concorsuali, responsabilità sociale d'impresa e bilancio di sostenibilità, revisione aziendale. Redattore di vari articoli ed approfondimenti in materia di revisione legale.

Roberta Provasi

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Professore associato di Ragioneria e di Revisione legale dei conti presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Autrice di diversi contributi in volumi e monografie.

Simone Trezzi

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Dottore di ricerca in economia e strategia aziendale. Docente a contratto di Planning e consulenza fiscale e societaria e Fondamentali di controllo e gestione presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

INDICE

INTRODUZIONE *Roberta Provasi*

**1. IL CONTROLLO DI QUALITÀ
DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
DEI CONTI** *Roberta Provasi*

**2. IL NUOVO CODICE ETICO DEL REVISORE
LEGALE DEI CONTI** *Roberta Provasi*

**3. LE ATTIVITÀ DEL REVISORE PER IL
MONITORAGGIO DEI DISEQUILIBRI
AZIENDALI E DELLO STATO DI CRISI**

Simone Trezzi

**4. L'UTILIZZO DEI PIANI PLURIENNALI E
DEL BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO
DA PARTE DEL SINDACO-REVISORE**

Simone Trezzi

**5. LE PROCEDURE DI REVISIONE DI FINE
ANNO** *Antonio De Francesco*

**6. LE CARTE DI LAVORO A SUPPORTO
DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE E
DEL CONTROLLO DI QUALITÀ**

Antonio De Francesco

INTRODUZIONE

di **Roberta Provasi**

La nuova edizione del Taccuino si propone di analizzare le principali novità per il revisore legale dei conti, statuite dalle ultime normative e dai principi emanati, che certamente impatteranno sulle prossime attività di *review*. In quest'ambito, di particolare rilevanza è la definizione del Regolamento per l'attivazione del controllo di qualità dell'attività del revisore.

Il percorso di recepimento della disciplina del controllo della qualità prende avvio nel nostro ordinamento ormai anni fa con il D.Lgs. n. 39/2010, che ha recepito la disciplina comunitaria in materia di revisione legale dei conti di cui alla Direttiva n. 43/2006/CE. Dopo qualche anno di rinvii, anche causati dallo stato emergenziale Covid, viene pubblicato con D.M. n. 135/2021 il Regolamento che disciplina la procedura per l'adozione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 39/2010. Nell'anno in corso si aggiungono altri due tasselli fondamentali per completare l'iter, ossia la pubblicazione del Codice Etico per il Revisore e la nomina del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione legale dei conti, istituito con il fine di formulare criteri e procedure per l'attuazione della normativa. Il Codice risulta determinante ai fini dell'attuazione della disciplina per il controllo della qualità, poiché contribuisce a regolamentare il rispetto delle norme etiche, nel cui ambito l'indipendenza riveste un ruolo fondamentale anche per le sanzioni che possono conseguire qualora venga a mancare. Il Comitato ha infine concluso i suoi lavori decretando nella Relazione divulgata lo scorso 7 luglio 2023 i dettagli per l'attivazione della disciplina dei controlli. Tali rilevanti novità sono

illustrate nella prima parte del Taccuino.

A seguire, la parte centrale della trattazione è volta ad approfondire il ruolo e le nuove responsabilità degli organi di controllo nel monitorare gli equilibri aziendali al fine di rilevare in modo tempestivo eventuali stati di crisi. Come noto, con l'avvento del nuovo Codice della Crisi di impresa (D.Lgs. n. 14/2019), anche il ruolo dell'organo di controllo, sia inteso come collegio sindacale (o sindaco unico) sia come revisore, si è notevolmente modificato in virtù dei sistemi di segnalazioni preventive dello stato di crisi aziendale. A tal fine il revisore deve dotarsi di un idoneo kit di strumenti di controllo per indagare e monitorare i risultati conseguiti dall'azienda. Solitamente tale attività si concretizza per il revisore con le analisi di bilancio, coerentemente con quanto statuito dallo stesso Codice della Crisi. In tali rinnovati contesti assume importanza rilevante per il revisore la disponibilità del *budget* generale di esercizio, sia in fase di pianifica delle attività di revisione che in fase "*final*". La presenza del *budget*, che contiene l'elaborazione da parte della società di informazioni prospettiche, permette al revisore di comprendere il piano e la definizione di obiettivi e strategie sviluppati dall'imprenditore sulla base di assunzioni circa gli eventi che possono verificarsi in futuro e le azioni che l'impresa può intraprendere. Tale nuovo approccio è fortemente richiesto dal Codice della Crisi. Per il monitoraggio degli equilibri aziendali, ai sensi delle disposizioni previste dall'ultima versione del Codice (D.Lgs. n. 83/2022), è inoltre fondamentale l'utilizzo del test pratico per la sostenibilità del debito, per il cui sviluppo il revisore necessita di informazioni e dati previsionali contenuti nel *budget* generale di esercizio.

L'ultima parte, infine, è focalizzata su una rilettura critica delle azioni che il revisore deve porre in essere

nello sviluppare la fase terminale del processo di revisione, ossia le procedure di revisione di fine anno. In particolare, prima di emettere il suo giudizio, il revisore dovrà verificare di aver completato le attività pianificate nel Piano di Revisione nonché l'analisi del rischio di revisione. Al riguardo gli stessi principi di revisione suggeriscono che la strategia più opportuna culminerà in un piano di verifiche (di revisione) non standard e certamente flessibile in funzione degli accadimenti e dell'andamento della società, da seguire durante la cosiddetta fase di “*final*” (fase di esecuzione dell'attività di verifica). Ciò al fine di raccogliere quelle evidenze e tutti gli elementi probativi che il revisore ritiene necessari e sufficienti per poter esprimere il proprio giudizio professionale, rappresentato dalla relazione di revisione al bilancio (“*opinion*”). A completamento e chiusura di tutte le fasi di cui si compone il processo di revisione, il revisore dovrà dedicare attenzione alla raccolta e conservazione delle carte di lavoro, anche e soprattutto in considerazione dell'importanza che tale documentazione rivestirà alla luce dell'attivazione del controllo di qualità.

CAPITOLO 1

IL CONTROLLO DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

1.1 Introduzione: il quadro normativo

In data 7 luglio 2023 il Comitato consultivo per i controlli della qualità, di cui alle determine RGS n. 28368 del 17 febbraio 2023 e n. 80957 del 20 aprile 2023, ha concluso l'attività di analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione e ha proposto criteri e schemi procedurali per l'attuazione della disciplina dei controlli.

Il regolamento pubblicato risulta ben definito e dettagliato, finalizzato anche a recepire l'obiettivo del controllo della qualità statuito dallo stesso MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), ossia quello di *“stimolare la sensibilità operativa, qualitativa di etica e di metodo nello svolgimento dell'attività professionale in capo al revisore legale a garanzia della credibilità del mercato delle imprese”*.

La pubblicazione del Regolamento rappresenta un ulteriore tassello del lungo e complesso iter legislativo iniziato molti anni fa, nel 2010, allorquando il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ha recepito la disciplina comunitaria in tema di revisione legale dei conti contenuta nella Direttiva n. 43/2006/CE, allineando così agli standard europei la normativa nazionale

sullo svolgimento dei controlli contabili societari.

Il D.Lgs. n. 39/2010, come noto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, ha inteso incrementare la qualità e l'efficacia del controllo legale dei conti, attraverso la previsione di più elevati standard professionali per l'esercizio della revisione legale, del costante aggiornamento delle competenze mediante la formazione continua e del controllo di qualità. In questa prospettiva lo stesso decreto ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tra gli altri, compiti di vigilanza e controllo della qualità sui revisori e sulle società di revisione legale che non hanno incarichi su enti di interesse pubblico.

A parziale completamento dell'iter per la definizione e attivazione del controllo di qualità, proprio di recente, il MEF (Ragioneria Generale dello Stato) con Determina n. RR 184 dell'8 agosto 2023, resa pubblica il 5 settembre 2023, ha adottato i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati.

Tali principi recepiscono le modifiche attinenti alla qualità apportate a livello internazionale e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l'ISQM Italia 1, e a partire dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e per l'ISA Italia 220.

È fatta salva l'adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l'entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l'ISQM Italia 1 e dallo svolgimento

delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e l'ISA Italia 220.

Come chiarito nella premessa della stessa Determina RR 184 dell'8 agosto 2023, resa nota dal MEF il 5 settembre 2023, è stato necessario procedere all'aggiornamento di alcuni principi di revisione considerato che:

- 1) il principio *“International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1) - Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements”* ha sostituito il precedente principio *“International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) - Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements”*;
- 2) il principio *“International Standard on Quality Management 2 (ISQM 2)”* ha sostituito le corrispondenti disposizioni dei citati principi ISQC 1 e dell'ISA 220 - *“Quality Control for an Audit of Financial Statements”*, denominato conseguentemente *“Quality Management for an Audit of Financial Statements”*.

A tal fine come previsto dai regolamenti, il MEF di concerto con la CONSOB ha condiviso i contenuti dei seguenti nuovi principi in data 24 maggio 2023 che recepiscono le modifiche apportate dai rispettivi principi internazionali:

- (ISQM Italia) 1 - Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione (*“Incarichi di assurance”*) o

servizi connessi;

- (ISQM Italia) 2 - Riesame della qualità degli incarichi;
- (ISA Italia) n. 220 - Gestione della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio, aggiornato;
- Introduzione aggiornata ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia);
- Glossario dei Principi di Revisione (Italia) aggiornato.

In tale rinnovato contesto normativo il controllo di qualità diventa, nell'ambito del processo di revisione contabile, una delle attività obbligatorie da svolgere in accordo sia con le norme di legge sia con la disciplina professionale. Si tratta quindi di **un'attività richiesta a tutti i soggetti abilitati ad assumere incarichi di revisione legale** che, nel nostro ordinamento, possono essere rappresentati alternativamente da un revisore legale (individuale), una società di revisione legale, un Collegio sindacale ed un sindaco-revisore (individuale) per le sole società a responsabilità limitata.

Per tale motivo i revisori legali hanno necessità di effettuare un controllo di qualità sul lavoro svolto. A tal fine devono **istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità** per conseguire una ragionevole sicurezza che il lavoro svolto dal soggetto abilitato alla revisione ed il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate alle circostanze.

Il controllo della qualità del lavoro di revisione legale è un aspetto di primaria importanza quindi sia per

coloro che svolgono incarichi di revisione legale, ma anche per le autorità a cui la legge ha affidato il compito di vigilanza e controllo della qualità dell'incarico di revisione legale.

La normativa sul controllo di qualità trova origine nel D.Lgs. n. 39/2010, aggiornata ed integrata successivamente con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 135/2016, nonché in alcuni principi professionali fra cui nel ISQC Italia 1 e nel principio di revisione internazionale ISA Italia 220.

- Il **D.Lgs. n. 39/2010**, e successive integrazioni effettuate dal D.Lgs. n. 135/2016, agli **artt. 10-ter e 10-quater** impone l'obbligo al revisore o alla società di revisione di dotarsi di adeguate procedure amministrative e contabili per controllare internamente la qualità e che tale sistema sia configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- **ISA Italia 220**, stabilisce le regole di comportamento e fornisce una guida per il controllo di qualità del revisore con particolare focus sulle procedure di qualità del singolo incarico;
- **ISQC Italia**, definisce il controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi.

Il controllo della qualità del lavoro di revisione legale può essere:

1) **“interno”**, qualora venga svolto dallo stesso

revisore titolare dell'incarico di revisione legale. Il sistema di controllo della qualità "interno" è costituito dalle direttive definite dal soggetto incaricato della revisione legale per conseguire gli obiettivi indicati in precedenza e dalle procedure necessarie per attuare tali direttive e per monitorare la conformità ad esse che riguardano tutti gli aspetti rilevanti di tutte le fasi del processo di revisione contabile;

2) **"esterno"**, nel caso in cui venga svolto da un "controllore" terzo. La normativa vigente ha individuato due differenti autorità competenti al controllo di qualità dei revisori legali. In particolare:

- **i revisori che non svolgono incarichi su EIP ed ERI** sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (artt. 20 e 21 del nuovo D.Lgs. n. 39/2010);
- **i revisori che svolgono incarichi su EIP ed ERI** sono sottoposti alla vigilanza della CONSOB (art. 22, nuovo D.Lgs. n. 39/2010).

Lo scopo del controllo esterno è quello di garantire uno standard qualitativo della revisione elevato e di rafforzare la fiducia degli *stakeholders* sull'affidabilità della revisione e sull'attendibilità dell'informazione finanziaria.

L'implementazione di un adeguato e corretto sistema di controllo della qualità, oltre a permettere di superare con esito positivo le ispezioni dell'autorità di controllo, potrà determinare i seguenti benefici per il revisore legale:

- **la riduzione del rischio di incorrere in errori**, a causa dell'espletamento di controlli più numerosi ed efficaci;

- **il miglioramento degli standard operativi e della redditività**, proprio perché minor tempo è dedicato alla correzione degli errori significativi e i potenziali problemi sono identificati e risolti più semplicemente. In sostanza, viene incrementata l'efficienza nell'espletamento degli incarichi;
- **il miglioramento dell'ambiente di lavoro del team dell'incarico**, giacché le persone operano in un ambiente efficiente, ben gestito e che offre supporto e guida formativa, oltre che motivazione e riconoscimento personale;
- **la riduzione del c.d. *litigation risk***, ossia del numero degli eventuali reclami da parte dei clienti con possibili risvolti legali o richieste di risarcimento, con conseguente maggiore tranquillità mentale per il professionista e il suo team. Da questo punto di vista, inoltre, un robusto sistema della qualità supporta anche un membro del team di revisione in caso di reclamo o di segnalazione nei suoi confronti;
- **la crescita della reputazione professionale del singolo professionista e della sua rete**, con conseguente maggiore facilità di acquisizione di nuovi clienti (e, perché no, di personale professionale) e la contemporanea fidelizzazione dei clienti già esistenti;
- **l'incremento generale della qualità del servizio erogato al cliente** con un miglior rapporto qualità/prezzo del servizio stesso.

1.2 Le disposizioni statuite dal D.Lgs. n. 39/2010, aggiornate dal D.Lgs. n. 135/2016

Il D.Lgs. n. 39/2010, aggiornato dal D.Lgs. n. 135/2016, ha introdotto e disciplinato il tema del controllo

di qualità in alcuni articoli, che si evidenziano nel seguito. In particolare:

- **negli artt. 10, 10-ter, 10-quater**, viene disciplinato che cosa s'intende per sistema di qualità, la periodicità dei controlli, gli aspetti che formeranno oggetto di analisi del controllo di qualità (Conformità ai principi di revisione, Requisiti di indipendenza; Quantità e qualità delle risorse impiegate; Corrispettivi; Sistema di controllo interno della qualità (per le società di revisione));
- **negli artt. 20, 21, 21-bis e 22**, sono statuiti i soggetti che saranno soggetto di controllo di qualità, l'iter dettagliato per lo svolgimento dei controlli, le funzioni e competenze del MEF e della Consob con riferimento ai controlli di qualità;
- **negli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25 e 26**, vengono disciplinati i provvedimenti del MEF, la procedura sanzionatoria e i provvedimenti della CONSOB.

1.2.1 Organizzazione interna e organizzazione del lavoro

L'organizzazione interna - Art. 10-ter

Pt. 2 - Il revisore legale o la società di revisione legale **si dota** di procedure amministrative e contabili adeguate, **di sistemi di controllo interno della qualità**, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

Pt. 6 - Il revisore legale o la società di revisione legale **stabilisce un sistema di controllo interno della qualità** configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell'attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'art. 10-quater, comma 7, nonché per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

Pt. 7 - Il revisore legale o la società di revisione legale **effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità** stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

Pt. 11 - Il sistema di controllo interno della qualità **è proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte**. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

L'organizzazione del lavoro - Art. 10-quater

Pt. 7 - Il revisore legale o la società di revisione legale deve **creare un fascicolo di revisione per ogni**

revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'art. 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli artt. da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'art. 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento europeo, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui alla presente disposizione nonché, ove applicabile, quelli di cui all'art. 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

Pt. 8 - Il revisore legale o la società di revisione legale **conserva la documentazione di eventuali reclami** scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

1.2.2 Soggetti sottoposti al controllo, competenze del MEF e iter procedurale

Il controllo di qualità – Art. 20

Pt. 1 - Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'art. 2409-bis o dell'art. 2477 del codice civile, **sono soggetti a controllo della qualità**.

Pt. 2 - Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende svolto

per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'art. 2409-bis o dell'art. 2477 del codice civile.

Pt. 5 - Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico **sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio** e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera s-bis).

Pt. 6 - Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche **in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale** in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'art. 5-bis.

Pt. 7 - I soggetti di cui al punto 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che:

- a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;
- b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi,

dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;

c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

Pt. 8 - I soggetti incaricati del controllo della qualità devono **rispettare la riservatezza** delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Pt. 9 - Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

Pt. 1 - Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una **valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili**, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

Pt. 14 - I controlli della qualità **sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta** dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

Pt. 15 - Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a **collaborare con il soggetto incaricato** del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire

al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

Pt. 16 - I soggetti incaricati del controllo della qualità **redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni** al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

Pt. 17 - Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.

Competenze e poteri del Ministero dell'Economia e delle finanze - Art. 21

Pt. 1 - Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè in merito:

- a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
- c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;

- d) la formazione continua;
- e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
- f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'art. 9, 10 e 11.

Pt. 2 - Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

Pt. 6 - Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
- b) **eseguire ispezioni** e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;
- c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;
- d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese,

anche con modalità telematiche nel rispetto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

Pt. 7 - Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'art. 24-ter.

Pt. 9 - Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

Svolgimento dei controlli della qualità da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze - Art. 21-bis

Pt. 1 - Nell'ambito dei controlli di qualità di cui all'art. 21, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;
- b) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;
- c) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

Pt. 2 - Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'art. 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, commi 6 e 7.

Pt. 7 - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità determinati in base alla complessità degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

Pt 10 - Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità ai sensi del comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì:

- a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente;
- b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 6;

- c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero;
- d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati;
- e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonchè procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.

Competenze e poteri della Consob - Art. 22

Pt. 1 - La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'art. 20 del Regolamento europeo.

Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'art. 20 del presente decreto o di cui all'art. 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

1.2.3 I provvedimenti del MEF e le procedure sanzionatorie

I provvedimenti del MEF - Art. 24

Pt. 1 - Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) **un avvertimento**, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- b) **una dichiarazione** nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14;
- c) **la censura**, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- d) **la sanzione amministrativa** pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
- e) **la sospensione dal Registro**, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
- f) **la revoca di uno o più incarichi** di revisione legale;
- g) **il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi** di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
- h) **la cancellazione dal Registro del revisore legale**, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.

Pt. 2 - Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;**
- b) inosservanza degli obblighi di comunicazione** delle informazioni di cui all'art. 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Pt. 3 - Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

Pt. 4 - Il revisore cancellato ai sensi del presente art. può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Pt. 5 - Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

Pt. 6 - Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

Pt. 7 - Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le **sanzioni in forma anonima** nelle seguenti situazioni:

- a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;
- b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
- c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

Pt. 8 - Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

Pt. 9 - Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

- a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;
- b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

Sospensione cautelare - Art. 24-bis

Pt. 1 - Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una

sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

Pt. 2 - La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Pt. 3 - Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

Sospensione per morosità - Art. 24 bis

Pt. 1 - Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Pt. 2 - Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pt. 3 - Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

Pt. 4 - Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

Procedura sanzionatoria - Art. 25

Pt. 1 - Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

Pt. 2 - Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Pt. 3 - Il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

- b) **il grado di responsabilità** della persona che ha commesso la violazione;
- c) **la solidità finanziaria della persona responsabile;**
- d) **l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate** dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
- e) **il livello di cooperazione della persona responsabile** con l'autorità vigilante;
- f) **precedenti violazioni** della persona fisica o giuridica responsabile.

Pt. 3-bis - Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.

Pt. 3-ter - L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che può dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.

Pt. 3-quater - Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'art. 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.

Pt. 4 - Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere

depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

Pt. 5 - L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

Pt. 6 - La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

Pt. 7 - La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

Pt. 8 - Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'art. 7, comma 5.

1.3 Il regolamento del MEF per l'adozione di provvedimenti sanzionatori (D.M. 8 luglio 2021, n. 135)

La normativa stabilita dal D.Lgs. n. 39/2010, come emendato dal D.Lgs. n. 135/2016, attribuisce al Ministero dell'Economia e Finanze, sentita la Consob, la definizione di un decreto attuativo delle disposizioni dell'art. 20, individuando, in particolare, i criteri:

- per lo svolgimento del controllo di qualità;
- per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli;
- per la redazione della relazione contenente gli

esiti dei controlli e le eventuali raccomandazioni.

Dopo qualche anno di confronti, modifiche e rinvii, anche causati dallo stato emergenziale Covid, nel 2021 viene pubblicato il D.M. 8 luglio 2021, n. 135, Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione da parte del MEF delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 24 ss. del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, entrato in vigore il 19 ottobre 2021.

Con il D.M. 8 luglio 2021, n. 135, è stato, infatti, adottato il regolamento concernente la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni delle disposizioni in materia di revisione legale, le quali, come specificato nell'art. 2, in riferimento all'art. 21, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sono circoscritte ai seguenti casi:

1. mancato assolvimento dell'**obbligo di formazione continua** (art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010);

2. inosservanza degli **obblighi di comunicazione**:

- delle informazioni del Registro;
- dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi (art. 24, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 39/2010);

3. **dichiarazioni mendaci** contenute nella relazione annuale del tirocinio (art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010);

4. **violazione**:

- dei principi di **deontologia e scetticismo professionale, indipendenza e obiettività** (artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 39/2010), come esplicitati dal codice dei principi di deontologia professionale;

- dei **principi di revisione** (art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010);
- degli altri **atti integrativi** di tali principi, adottati nello svolgimento della revisione legale (Capo IV del D.Lgs. n. 39/2010);

5. **mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione**, contenente la descrizione degli esiti del **controllo di qualità** e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione (art. 20, commi 16 e 17, del D.Lgs. n. 39/2010), entro il termine in essa specificato;


6. mancanza, nella **relazione di revisione e giudizio di bilancio**, dei requisiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010;

7. mancata o inadeguata adozione di un **sistema interno di segnalazione** (art. 24, comma 9, del D.Lgs. n. 39/2010).

Il decreto, dopo avere ricordato le violazioni sanzionabili, entra nel merito, definendo una specifica disciplina del **procedimento sanzionatorio**, precisando che, a tale fine, il MEF si avvarrà del **supporto di una Commissione**, secondo le modalità previste dallo stesso regolamento.

1.3.1 Iter del procedimento disciplinare

Stante il regolamento in oggetto, l'*iter* del procedimento disciplinare si sviluppa secondo **step ben precisi**:



Accertamento (art. 3)

Il MEF, durante questa fase, acquisisce gli **elementi sottostanti la violazione**, ascrivibili al revisore o alla società di revisione. L'accertamento si perfeziona con la predisposizione di un **verbale di accertamento**, conservato dal MEF. La data del verbale di accertamento, da cui decorrono i termini di cui all'art. 4, comma 1 (**ossia entro 30 giorni**), è poi comunicata nella **lettera di contestazione**.

Contestazione addebiti (art. 4)

Con l'invio della **lettera di contenstazione** degli addebiti, che deve essere effettuata il prima possibile e, comunque, **entro il termine** di:

- **centottanta giorni** dall'accertamento, ovvero
- **trecentosessanta giorni**, se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,

la commissione dà **avvio al procedimento** sanzionatorio.

La **lettera di contestazione** degli addebiti contiene:

- | |
|---|
| ▪ il riferimento all' attività di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita , dalla quale sia emersa la violazione; |
| ▪ la descrizione della violazione riscontrata; |
| ▪ l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie ; |
| ▪ la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento , fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o specificati dal regolamento e indica la facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di |

presentare eventuali **deduzioni e documenti**, assegnando loro un **termine di trenta giorni**, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni;

- l'indicazione della **facoltà** del soggetto destinatario di chiedere la visione o l'estrazione di **copia dei documenti istruttori**. In questo caso, il citato termine di **trenta giorni è sospeso**, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Audizione interessato (art. 5)

Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, l'**interessato può chiedere** di essere sottoposto ad **audizione personale** presso la Commissione. L'audizione può essere svolta anche in modalità **telematica**, possono partecipare i rappresentanti dell'Ufficio che ha accertato la violazione e della seduta viene redatto apposito **verbale**.

L'interessato:

- è convocato mediante comunicazione **almeno dieci giorni prima** dello svolgimento della seduta;
- potrà farsi assistere da un **difensore**.

Proposta di sanzione o archiviazione (art. 6)

La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti e alle irregolarità contestati e anche quelle acquisite eventualmente durante l'audizione personale dell'interessato, formula:

- entro il **termine di centoventi giorni** dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti, **proposta motivata di sanzione** al MEF,

contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione

oppure

- se ritiene che le contestazioni siano infondate, **propone l'archiviazione** del procedimento.

Conclusione del procedimento (art. 7)

Completata la fase istruttoria, la commissione, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone **notizia all'interessato**, applica, con **provvedimento motivato**, le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 39/2010.

Il **termine massimo per la conclusione del procedimento** sanzionatorio è stabilito in **centottanta giorni**, ovvero in **trecentosessanta giorni**, se l'interessato risiede o ha la sede all'**estero**, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.

Le **sanzioni** amministrative applicate sono **pubblicate sul sito istituzionale della revisione legale**, in apposita area, comprese le informazioni concernenti il tipo, la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui la sanzione è applicata. È possibile la pubblicazione delle sanzioni in **forma anonima** da parte del MEF nelle situazioni di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 39/2010 e, cioè se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica:

- risulti **sproporzionata** rispetto al tipo di violazione;
- mette a rischio la **stabilità dei mercati finanziari** o un'**indagine penale** in corso;
- arreca un **danno sproporzionato** alle istituzioni o alle persone coinvolte.

1.3.2 Il sistema sanzionatorio

Ai revisori possono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 39/2010 e, precisamente:

a) un avvertimento , che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione , nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010;
c) la censura , consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo , che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro ;
e) la sospensione dal Registro , per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile della revisione legale.

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 24, in caso di **inottemperanza** a tali provvedimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la **cancellazione dal Registro** dei revisori legali.

Il revisore cancellato dal Registro ai sensi dell'art. 24 può, **su richiesta, essere di nuovo iscritto**, a condizione che siano **trascorsi almeno sei anni** dal provvedimento di cancellazione.

Obbligo formativo

Come statuito, il MEF può applicare le sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 39/2010 nei seguenti casi:

- | |
|---|
| a) mancato assolvimento dell' obbligo formativo ; |
| b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni del Registro (art. 7 del D.Lgs. n. 39/2010), nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi . |

In tali casi, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da **50 a 2.500 euro**.

Per quanto riguarda l'obbligo formativo, il Capo III del D.M. n. 135/2021, intitolato "*Procedimenti per violazioni specifiche*", all'art. 11, "*Violazione dell'obbligo formativo*", chiarisce il **procedimento** che il MEF applicherà per **accertare il mancato adempimento degli obblighi della formazione professionale continua**, per cui:

- | |
|---|
| 1) la contestazione degli addebiti (art. 4, comma 1, del D.M. n. 135/2021) è trasmessa individualmente a ogni interessato al rispettivo domicilio digitale ; |
| 2) nel caso in cui la violazione dell'obbligo formativo non è connotata da particolare gravità , tale da produrre l'irrogazione di sanzioni di cui all'art. 24, comma 1, lett. f), g) e h), del D.Lgs. n. 39/2010, non si procede |

all'audizione personale dell'interessato. Il **revisore può comprovare direttamente e personalmente** di avere assolto l'obbligo formativo nel caso di partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati direttamente dal MEF. Nei restanti casi, la prova dell'assolvimento dell'obbligo formativo, nel corso del procedimento sanzionatorio, avviene mediante la **produzione di idonee attestazioni della partecipazione** ai programmi di formazione dei soggetti di cui all'art. 5, commi 6, lett. b), e 10, del D.Lgs. n. 39/2010, ed entro i termini previsti dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 135/2021, presentate dal revisore o acquisite dal MEF presso i predetti soggetti accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione;

- 3) la commissione può prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di **oggettiva impossibilità** di assolvere l'obbligo formativo, relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternità.

Ulteriori inosservanze

Per quanto riguarda ulteriori situazioni sanzionabili, il riferimento è agli art. 12 e 13 del D.M. n. 135/2021.

Art. 12
Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei revisori legali persone fisiche e delle società di revisione

Il MEF accerta, per ciascun revisore o società di revisione, l'inadempimento degli obblighi di **comunicazione delle informazioni del Registro** (art. 7 del D.Lgs. n. 39/2010 e relative disposizioni di attuazione), nonché dei **dati** comunque richiesti per la corretta **individuazione**

	<p>del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi realizzati.</p> <p>In caso di violazione di tali obblighi, non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuità della sanzione (art. 24, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 39/2010).</p> <p>Resta fermo il diritto del revisore di esercitare la sua difesa, comprovando di avere regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al Registro, entro i termini previsti dal regolamento.</p>
<p>Art. 13 Inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale</p>	<p>Il MEF accerta l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010), così come integrato nella forma di domicilio digitale dall'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per ciascun revisore legale. Per i casi di accertata violazione, desunti sulla base di elementi di immediato e oggettivo riscontro, non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche</p>

	<p>conto della tenuità della sanzione (art. 24, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 39/2010).</p> <p>Resta fermo il diritto di quest'ultimo di esercitare in modo idoneo la sua difesa, comprovando di avere regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al Registro, entro i termini previsti dal regolamento.</p>
--	---

1.4. La qualità dell'attività del revisore secondo i principi di revisione

Il sesto pacchetto di cambiamenti dei principi di revisione ISA Italia e SA Italia, ottiene piena validità dal 1° settembre 2022, con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 219019, con effetto sulle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano da gennaio 2022.

Gli standard coinvolti in tale aggiornamento, per i quali viene sostituita la versione precedente, sono i seguenti:

- **i principi di revisione ISA Italia** nn. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 710 e 720;
- **i principi di revisione SA Italia** nn. 250B, 700B e 720B.

Secondo il Presidente del CNDCEC e i Consiglieri nazionali dei commercialisti delegati ai sistemi di controllo e alla revisione legale, questo

aggiornamento dei principi di revisione si è reso necessario per riflettere l'evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB, nonché le modifiche apportate alla normativa italiana in materia di revisione degli Enti del Terzo Settore.

La qualità dell'attività del revisore trova riferimento anche in due importanti principi di revisione:

- **ISA Italia 220 - Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio (versione applicabile dal 1° gennaio 2020)** - il quale stabilisce le regole di comportamento e fornisce una guida per il controllo di qualità del revisore con particolare focus sulle procedure di qualità del singolo incarico e quindi si rivolge al responsabile dell'incarico (revisore legale, sindaco-revisore, Collegio sindacale, partner di società di revisione) e, quando applicabile, al responsabile del riesame della qualità dell'incarico;
- **ISQC Italia 1 - Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi** - che definisce il controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi. Per tale motivo tale principio si rivolge al soggetto abilitato alla revisione che ha la responsabilità di istituire e mantenere il proprio sistema di controllo della qualità.

Per quanto riguarda i sopra indicati due principi si

ricorda che sono stati aggiornati con la Determina della Ragioneria generale dello Stato datata agosto 2020, in cui c'è stato il più grande aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia a partire dalla sua entrata in vigore nel gennaio 2015.

Il controllo della qualità nella revisione contabile è definito nel principio di revisione ISA Italia 200, che ne anticipa gli elementi, e dai successivi principi di revisione ISA Italia 220, e ISQC Italia.

In estrema sintesi il “controllo della qualità” non è altro che la rigorosa applicazione dei principi di revisione (ISA Italia) e della pratica professionale in materia nella gestione del lavoro specifico del revisore legale.

La normativa vigente ha previsto una serie di incompatibilità tendenti ad «isolare» il revisore o soggetto abilitato alla revisione legale da ogni possibile dipendenza. Il revisore deve svolgere il proprio lavoro con imparzialità ed onestà ed in assenza di qualsiasi interesse diretto o indiretto con la società revisionata, in altre parole **l'indipendenza deve avere anche carattere “mentale”**. Questa è una prima caratteristica della “qualità” che deve essere sottoposta a controllo.

Deve sussistere la condizione obiettiva di essere riconosciuto indipendente dai terzi, in base al Codice Etico che stabilisce i principi fondamentali di etica professionale, vale a dire:

- a) l'integrità;
- b) l'obiettività;
- c) la competenza e la diligenza professionale;
- d) la riservatezza;
- e) il comportamento professionale.

I principi fondamentali di etica professionale definiscono lo standard di comportamento che il revisore deve osservare.

Il Principio di revisione ISA ITALIA 200, al punto 2), statuisce che: *“Il soggetto incaricato della revisione è responsabile dei sistemi, delle direttive e delle procedure di controllo della qualità. Secondo quanto previsto dal principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (di seguito ISQC Italia 1), il soggetto abilitato alla revisione ha l’obbligo di istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità per conseguire una ragionevole sicurezza che:*

- a) il soggetto abilitato alla revisione ed il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;*
- b) le relazioni emesse dal soggetto abilitato alla revisione siano appropriate alle circostanze.”*

Al punto 8) si legge:

“Il responsabile dell’incarico deve assumersi la responsabilità della qualità complessiva di ciascun incarico di revisione contabile a lui assegnato”.

A seguire il principio disciplina le Regole da seguire che fanno riferimenti ai seguenti aspetti:

1. Principi etici applicabili

Nel corso dell’incarico di revisione contabile, il responsabile dell’incarico deve prestare attenzione, mediante l’osservazione e lo svolgimento di indagini per quanto necessario, alle evidenze di non conformità ai principi etici applicabili da parte dei membri del team di revisione.

2. Accettazione e mantenimento dei rapporti con il cliente e dell’incarico di revisione

Il responsabile dell’incarico deve assicurarsi che

siano state seguite procedure appropriate per l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico di revisione, e deve stabilire se le conclusioni raggiunte a tale riguardo siano appropriate.

3. Assegnazione dei team di revisione

Il responsabile dell'incarico deve convincersi che il team di revisione, ed eventuali esperti del revisore che non fanno parte del team di revisione, possiedano complessivamente le competenze e le capacità appropriate per: a) svolgere l'incarico di revisione contabile in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; b) consentire l'emissione di una relazione di revisione appropriata alle circostanze.

4. Svolgimento dell'incarico

Il responsabile dell'incarico deve assumersi la responsabilità: a) della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'incarico di revisione in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; b) dell'appropriatezza alle circostanze della relazione di revisione.

5. Monitoraggio

Un sistema di controllo della qualità efficace include un processo di monitoraggio configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che le direttive e le procedure del soggetto incaricato della revisione di tale sistema siano pertinenti, adeguate e operino in modo efficace. Il responsabile dell'incarico deve tener conto dei risultati del processo di monitoraggio del soggetto incaricato della revisione riportati nelle informazioni più recenti divulgate dal soggetto incaricato stesso e, se applicabile, da altri soggetti appartenenti alla rete, e se le carenze evidenziate in tali informazioni possano influire sull'incarico di revisione.

Il **Principio ISQC Italia 1** entra nel merito della definizione delle regole per implementare il controllo di qualità. In particolare statuisce che il soggetto abilitato deve istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità che includa direttive e procedure relative a ciascuno dei seguenti elementi:

- a) le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato;
- b) i principi etici applicabili;
- c) l'accettazione ed il mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi;
- d) le risorse umane;
- e) lo svolgimento dell'incarico;
- f) il monitoraggio.

A tal fine il soggetto abilitato deve documentare le proprie direttive e procedure e comunicarle al personale.

Viene sottolineato e ribadito che il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che il soggetto abilitato ed il suo personale rispettino i principi etici applicabili.

A seguire il principio entra nel merito di quali sono le regole per il corretto svolgimento del controllo di qualità con riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) accettazione e mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi;
- 2) risorse umane;
- 3) svolgimento dell'incarico;
- 4) monitoraggio;

5) documentazione del sistema di controllo della qualità.

1.5 Il Comitato consultivo per l'attuazione dei controlli di qualità

Al fine di procedere con l'avvio delle procedure per il controllo dell'attività del revisore legale dei conti, con la determina n. 28368 del 17 febbraio 2023 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato i componenti - 15 membri - del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione legale dei conti. Tale comitato, stante la Determina, era tenuto a pubblicare entro il 30 giugno 2023 una specifica relazione di sintesi delle decisioni assunte.

In particolare la Determina ha sottolineato come al Comitato sono assegnati i compiti di:

- 1) analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori legali e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli Enti diversi dagli Enti di interesse pubblico e dagli Enti sottoposti a regime intermedio;
- 2) nonché il compito di predisporre proposte di criteri per l'attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.

La Determina ha statuito anche altri punti specifici fra cui:

- le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del MEF;
- **che i controlli riguarderanno anche i membri del Collegio Sindacale** a cui è affidata la revisione legale dei conti;
- la selezione dei soggetti da sottoporre al controllo

di qualità deve avvenire **sulla base di un'analisi del rischio** e relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese (art. 1);

- il controllo si baserà:
 - sull'**esame dei documenti di revisione** selezionati con valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
 - **quantità e qualità delle risorse** impiegate;
 - corrispettivi della revisione;
 - del sistema di **controllo interno**;
 - sul **rispetto da parte del revisore dei principi** professionali, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
 - sull'**analisi delle relazioni emesse** che siano appropriate alle circostanze.

1.6 Linee guida per l'attivazione della disciplina sui controlli

Nel rispetto delle disposizioni il comitato ha iniziato i lavori il 1° marzo 2023 e conclusi il 30 giugno di cui le principali questioni e decisioni prese sono state rese note nella Relazione divulgata lo scorso 7 luglio 2023.

Il Comitato ha sviluppato i dettagli per l'attivazione della disciplina dei controlli conformemente a quanto previsto dalle indicazioni della determina nei seguenti 8 punti:

1. Soggetti destinatari dei controlli della qualità

- Tutti gli iscritti al Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i singoli componenti del Collegio sindacale quando a tale organo è demandato l'incarico di revisione legale;
- il controllo avverrà su due livelli: a) la verifica come singolo professionista; b) verifica come componente del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti;
- verrà selezionato uno dei sindaci sulla base dell'analisi del rischio, con successiva estensione del controllo agli altri componenti del Collegio sindacale.

2. Oggetto dei controlli della qualità

L'approccio alle verifiche si basa sull'analisi della documentazione di revisione da cui desumere la conformità ai principi di revisione, ivi inclusi quelli relativi al controllo della qualità, e ai requisiti d'indipendenza, la quantità e la qualità delle risorse impiegate e la congruità dei corrispettivi per l'attività svolta.

3. Periodicità dei controlli

La periodicità dei controlli viene stabilita sulla base di un'analisi del rischio e previsto che, comunque, detti controlli vengano svolti almeno ogni 6 anni laddove i Revisori abbiano incarichi su imprese che superano almeno due dei seguenti parametri numerici:

- 1) totale attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
- 3) numero medio di occupati durante l'esercizio: 50 dipendenti.

Per i Revisori con incarichi sulle imprese che non

superano detti parametri dimensionali, è prevista una periodicità più ampia più ampia, tenuto conto del termine massimo di conservazione della documentazione di revisione.

4. Analisi del rischio

Il processo di analisi del rischio avverrà per step:

- 1) un primo elenco di soggetti da controllare mediante la selezione sulla base di determinate caratteristiche soggettive del Revisore (tra cui, ad esempio, provvedimenti ai sensi degli artt. 24 e 24-bis del D.Lgs. n. 39/2010) e dei dati basilari degli incarichi attivi;
- 2) affinamento del primo elenco in base al numero un'analisi del portafoglio clienti del Revisore, considerato:
 - numero degli incarichi distinti per tipologia societaria;
 - dimensione delle imprese revisionate (totale attivo dello stato patrimoniale);
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e dipendenti medi occupati durante l'esercizio);
 - totale dei corrispettivi di revisione legale dei conti maturati nell'anno.

5. Criteri di selezione degli ispettori della qualità

Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 39/2010, viene stabilita l'istituzione di un apposito elenco di ispettori della qualità.

Gli ispettori della qualità da selezionare dovranno essere dotati di competenze altamente tecniche nel campo della revisione legale dei conti, dell'informativa finanziaria e del bilancio, maturate nel corso di una pluriennale esperienza teorica e pratica, e di una specifica formazione in materia di controllo della qualità, come richiesta dall'art. 5-bis del

D.Lgs. n. 39/2010, al fine di rendere omogeneo il livello qualitativo dei controlli.

6. Formazione degli ispettori della qualità

Verranno definiti dei percorsi formativi altamente specialistici, strutturati in moduli con frequenza in presenza e con un esame che attesti l'effettiva acquisizione delle competenze richieste dall'incarico. I corsi prevederanno due differenti livelli formativi:

- a) il primo corso a numero limitato, conforme all'art. 5-bis, sarà destinato a coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, presentino domanda per l'inserimento nell'elenco degli ispettori e si concluderà con un esame, il cui superamento consentirà l'iscrizione all'elenco stesso;
- b) il secondo destinato ai soggetti che sono stati iscritti nell'elenco degli ispettori e verterà in maniera più specifica sulle metodologie da applicare nello svolgimento dei controlli della qualità.

7. Svolgimento dei controlli della qualità

A tal fine:

- a) sarà elaborato un manuale metodologico contenente procedure e direttive, cui l'ispettore della qualità dovrà conformarsi nello svolgimento dei controlli, per evitare comportamenti eccessivamente discrezionali e conseguenti contestazioni da parte dei soggetti controllati;
- b) sarà predisposto il programma di lavoro predefinito, al fine di ottimizzare le tempistiche dei controlli e garantire uniformità e obiettività dell'attività degli ispettori;
- c) il revisore selezionato sarà informato con congruo pre-avviso;
- d) il controllo sarà svolto da un "team" formato

da almeno due ispettori, di cui almeno uno del MEF (anche, eventualmente, con funzione di “tutor”), che potranno effettuare le verifiche con modalità diverse (verifiche in presenza o da remoto).

8. Compenso degli ispettori della qualità e incremento del contributo annuale

Ai sensi del comma 12 dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 39/2010, gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità devono essere finanziati dai contributi degli iscritti al Registro.

A tal fine il Comitato ritiene che contributo dovrebbe essere, adeguatamente incrementato “ad hoc”, prevedendo un aumento minimo a carico dei Revisori della Sezione B e dei soggetti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010, ed un'ulteriore componente prevalente posta a carico dei Revisori della Sezione A, assoggettati al controllo del MEF, che sarà calcolata sulla base dei corrispettivi della revisione legale dei conti maturati nell'anno precedente.

Il Comitato ha concluso i lavori sollecitando il Ministero, al fine di procedere con l'attivazione della disciplina sui controlli della qualità dell'attività del revisore, alla piena attuazione del D.Lgs. n. 39/2010, sia per quanto riguarda l'avvio che lo svolgimento dei controlli.

CAPITOLO 2

IL NUOVO CODICE ETICO DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

2.1 Introduzione e framework di riferimento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Codice Italiano di Etica e Indipendenza dei Revisori legali dei conti, che aggiorna il Codice dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale pubblicato nel novembre 2018.

Il Codice etico è stato adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 127 del 23 marzo 2023 e redatto secondo quanto disposto dagli artt. 9, 9-bis e 10 del D.Lgs. n. 39/2010. Il documento, frutto del lavoro congiunto tra INRL – CNDCEC – ASSIREVI, CONSOB e MEF, sostituisce il precedente Codice etico dei revisori legali adottato nel 2018 e **si applica dal 1° gennaio 2023**.

Fra le tante novità, certamente la più rilevante è l'inserimento di una parte relativa all'indipendenza, che non era stata regolamentata dal precedente Codice etico, entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza è stato predisposto tenendo conto del *Code of Ethics for Professional Accountants*, emanato dall'*International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)*, che costituisce il principio adottato a livello internazionale dagli operatori del settore della revisione.

Nel Codice italiano sono stati poi introdotti specifici

adattamenti e localizzazioni al fine di rendere la disciplina contenuta nello standard internazionale coerente con il complessivo quadro normativo italiano ed europeo.

Il nuovo codice presenta una struttura ben definita articolata in quattro sezioni:

Parte 1	composta da 100 sezioni, che include i principi fondamentali e il quadro concettuale applicabile a tutti i soggetti abilitati alla revisione.
Parte 2	composta da 200 sezioni, che richiama ulteriori principi etici e deontologici applicabili ai <i>professional accountants</i> in business, vale a dire a coloro che operano all'interno di società, enti pubblici o privati, enti no profit e autorità e che non svolgono attività di revisione.
Parte 3	strutturata in 300 sezioni, che include ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione nello svolgimento di un incarico di revisione, come di seguito indicato.
Parte 4	contiene i principi di indipendenza applicabili allo svolgimento degli incarichi di revisione limitata (Parte 4A), nonché i principi di revisione applicabili nello svolgimento degli incarichi di "assurance" diversi dalla revisione e revisione limitata (Parte 4B).

Ogni sezione distingue regole di comportamento da linee guida applicative, che forniscono un contesto di riferimento e spiegazioni e illustrano suggerimenti sulle azioni da intraprendere per valutare e affrontare eventuali rischi in materia di indipendenza, con

particolare riguardo ai rischi connessi alla prestazione da parte del revisore di servizi diversi dalla revisione a clienti *audit*.

In particolare, come chiarito nella Parte Generale alla sezione 100:

<p>I paragrafi del Codice contraddistinti dalla lettera R</p>	<p>stabiliscono le regole di comportamento a cui il soggetto abilitato alla revisione deve conformarsi (ossia REGOLE).</p>
<p>I paragrafi contraddistinti dalla lettera A</p>	<p>contengono le linee guida ed altro materiale esplicativo che forniscono un contesto di riferimento, spiegazioni, suggerimenti sulle azioni da intraprendere o sugli aspetti da considerare, esempi o altre indicazioni pertinenti per una corretta comprensione delle regole (ossia le LINEE GUIDA). In particolare, le linee guida sono concepite per aiutare il soggetto abilitato alla revisione a comprendere come applicare il quadro concettuale ad un insieme particolare di circostanze, a comprendere il contenuto delle specifiche regole e a conformarsi ad esse.</p>
<p>I paragrafi contraddistinti dalla lettera I</p>	<p>contengono adattamenti al Codice, introdotti per coordinare l'applicazione del Codice stesso nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano, fornendo indicazioni specifiche con riferimento agli incarichi di revisione legale conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 (ossia ADATTAMENTI).</p>

Infine, completa il documento, un Glossario, che contiene le definizioni (insieme a spiegazioni aggiuntive ove appropriato) e la spiegazione di alcuni termini che assumono un significato specifico in determinate parti del Codice.

Il nuovo Codice fornisce un quadro concettuale che i soggetti abilitati alla revisione applicano per identificare, valutare e gestire i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali; stabilisce, pertanto, le regole e le linee guida per aiutare i soggetti abilitati alla revisione ad applicare il quadro concettuale in relazione a diverse fattispecie.

In particolare, il nuovo Codice definisce i principi deontologici fondamentali per i revisori legali che costituiscono gli standards di comportamento che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare.

2.1.1 Principi fondamentali del nuovo Codice etico

I principi fondamentali del nuovo Codice etico sono i seguenti:

Integrità:	l'essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali.
Obiettività:	non scendere a compromessi nell'esprimere il proprio giudizio professionale a causa di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di terzi.
Formazione competenza e diligenza professionale:	raggiungere e mantenere conoscenze e capacità professionali ad un livello tale da garantire che il cliente riceva prestazioni caratterizzate da competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa,

	<p>della tecnica e della prassi professionale; agire con diligenza e in conformità ai principi professionali applicabili.</p> <p>Al riguardo il Codice così recita: <i>“Il soggetto abilitato alla revisione deve assolvere l’obbligo formativo con serietà senza delegare i relativi compiti a terzi. Il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte del soggetto abilitato alla revisione, anche se privo di incarichi di revisione legale, costituisce una violazione del presente Codice”</i>.</p>
<p>Riservatezza:</p>	<p>rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell’ambito di una relazione professionale.</p> <p><i>“Al soggetto abilitato alla revisione è permesso divulgare informazioni riservate quando consentito dalla legge o autorizzato dal cliente”</i>.</p>
<p>Comportamento professionale:</p>	<p>rispettare la normativa applicabile al caso concreto ed evitare di compiere qualsiasi azione che possa portare discredito all’attività di assurance.</p> <p><i>Il soggetto abilitato alla revisione, nel fare pubblicità e promuovere la propria attività, non deve portare discredito alla propria categoria di appartenenza. Il soggetto abilitato alla revisione deve essere onesto e sincero e non deve:</i></p> <p><i>(a) enfatizzare in modo eccessivo i servizi che è in grado di offrire, le qualifiche che possiede o l’esperienza acquisita;</i></p>

	<i>(b) fare riferimenti denigratori o raffronti privi di fondamento con il lavoro di altri.</i>
--	---

2.1.2 Rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali

Dopo aver definito i principi fondamentali, il Codice illustra alla Sezione 120 il concetto del “**Quadro concettuale di riferimento**”, ossia il corretto approccio che il soggetto abilitato alla revisione deve applicare:

- 1) **nell’identificazione dei rischi** di mancata osservanza dei suddetti principi fondamentali;
- 2) **nella valutazione dei rischi** identificati;
- 3) **nella gestione dei rischi**, eliminandoli o riducendoli entro un livello accettabile.

Il Codice ricorda che i **rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali** rientrano in una o più delle seguenti categorie:

Interesse personale:	il rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del soggetto abilitato alla revisione.
Autoriesame:	il rischio che, nell’ambito dell’incarico di assurance in corso, l’obiettività del soggetto abilitato alla revisione sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente dal soggetto abilitato alla revisione, o da altro soggetto che opera all’interno della sua rete. Ciò si verifica quando: i) tale giudizio o i risultati di tale

	<p>servizio siano riflessi nell'oggetto dell'incarico in corso o,</p> <p>ii) nella formazione del suo giudizio nell'incarico in corso, il soggetto abilitato alla revisione si trovi nella situazione di rivalutare il lavoro precedentemente svolto.</p>
Promozione degli interessi del cliente:	<p>il rischio che il soggetto abilitato alla revisione promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa.</p>
Familiarità:	<p>il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il soggetto abilitato alla revisione risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività da questo richieste.</p>
Intimidazione:	<p>il rischio che un soggetto abilitato alla revisione sia dissuaso dall'agire in modo obiettivo a causa di pressioni, reali o percepite, ivi compresi i tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso.</p>

Se il soggetto abilitato alla revisione stabilisce che i rischi identificati di mancata osservanza dei principi fondamentali non sono entro un livello accettabile, deve gestire tali rischi eliminandoli o riducendoli entro un livello accettabile. A tal fine, il soggetto abilitato alla revisione deve alternativamente:

- 1) eliminare le circostanze, inclusi interessi o relazioni, che generano i rischi;
- 2) applicare misure di salvaguardia, ove disponibili

e sia possibile applicarle, per ridurre i rischi entro un livello accettabile;

- 3) non accettare o porre termine allo specifico incarico.

2.2 L'indipendenza del revisore quale requisito

Una delle principali novità del Codice etico rispetto alla versione precedente è rappresentata dalla sezione sull'indipendenza, regolamentata in precedenza unicamente dai principi contenuti nell'art. 17, D.Lgs. n. 39/2010. In termini generali il Codice osserva come l'indipendenza sia essenzialmente legata ai principi dell'obiettività e dell'integrità, chiarendo come la stessa comprenda:

<p>Indipendenza mentale:</p>	<p>lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il giudizio professionale, consentendo quindi a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale.</p>
<p>Indipendenza agli occhi di terzi:</p>	<p>l'evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base ai quali un terzo, ragionevole e informato concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l'integrità, l'obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione.</p>

I soggetti abilitati alla revisione si conformano a tali disposizioni per essere indipendenti nel momento in cui svolgono tali incarichi. Il quadro concettuale per identificare, valutare e gestire i rischi

di mancata osservanza dei principi fondamentali si applica parimenti all'osservanza dei principi di indipendenza. Le categorie di rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali sono anche le categorie di rischi di mancata osservanza dei principi di indipendenza.

Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

2.2.1 Rischi che possono compromettere l'indipendenza

Il Codice fornisce anche un elenco di esempi dettagliati dei rischi che possono compromettere la salvaguardia dei principi fondamentali, di cui l'indipendenza è il più rilevante:

Rischi derivanti da interessi personali:	<ul style="list-style-type: none">▪ il soggetto abilitato alla revisione ha un interesse finanziario diretto nel cliente di <i>assurance</i>;▪ il soggetto abilitato alla revisione richiede un basso compenso per ottenere un nuovo incarico e tale compenso è talmente basso che può essere difficile, a fronte dello stesso, svolgere l'incarico in conformità ai principi professionali applicabili;▪ il soggetto abilitato alla revisione ha una stretta relazione di affari con il cliente di <i>assurance</i>;▪ il soggetto abilitato alla revisione ha accesso a informazioni riservate che potrebbero essere utilizzate per ottenere un vantaggio personale;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il soggetto abilitato alla revisione scopre un errore significativo nei risultati di un precedente servizio professionale svolto da un suo membro, suo dipendente o suo collaboratore.
<p>Rischi derivanti da auto-risame:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete ha realizzato i sistemi informativi finanziari la cui efficacia è oggetto dell’incarico di <i>aassurance</i>; ▪ il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete ha predisposto i dati di base utilizzati per generare la documentazione oggetto dell’incarico di <i>assurance</i>.
<p>Rischi derivanti dalla promozione di interessi del cliente:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete promuove gli interessi, o investimenti in interessi finanziari, di un cliente di revisione; ▪ il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete svolge attività di difensore o di consulente tecnico di parte di un cliente di revisione nell’ambito di un contenzioso con terzi; ▪ il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete svolge attività di promozione di un interesse di parte (<i>lobbying</i>) per conto di un cliente nel contesto di un’iniziativa legislativa.

<p>Rischi derivanti dalla familiarità:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il soggetto abilitato alla revisione è un familiare o uno stretto familiare di un amministratore o di un esponente della direzione del cliente di <i>assurance</i>; ▪ l'amministratore o l'esponente della direzione o il dipendente del cliente di <i>assurance</i> che è in posizione tale da esercitare un'influenza significativa sull'oggetto dell'incarico di <i>assurance</i>, ha svolto, nel recente passato, il ruolo di responsabile dell'incarico stesso; ▪ il membro del gruppo di revisione ha uno stretto rapporto professionale di lunga durata con il cliente di revisione.
<p>Rischi derivanti da intimidazione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il cliente di <i>assurance</i> minaccia di revocare l'incarico di <i>assurance</i> al soggetto abilitato alla revisione a causa di un disaccordo su una tematica professionale; ▪ il responsabile dell'incarico di <i>assurance</i> è stato minacciato di estromissione dal gruppo di <i>assurance</i> o dalla propria struttura di appartenenza (ad esempio, società di revisione o altra entità professionale) a causa di un disaccordo su una tematica relativa all'incarico di <i>assurance</i>; ▪ la maggiore esperienza su una certa materia, posseduta da un cliente, rispetto a quella del soggetto abilitato alla revisione, determina in quest'ultimo una

	<p>pressione a conformarsi alle opinioni del primo;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il membro del gruppo di revisione viene informato che l'avanzamento di carriera già previsto nei suoi confronti non avrà luogo qualora non approvi il trattamento contabile adottato dal cliente di revisione ritenuto dal membro del gruppo di revisione non appropriato.
--	--

2.2.2 Misure di salvaguardia per la gestione dei rischi

Per aiutare il revisore a meglio autovalutare gli eventuali rischi nonché il requisito dell'indipendenza, il Codice fornisce anche un dettaglio delle eventuali misure di salvaguardia che il revisore deve mettere in atto, le quali possono essere diverse in base ai fatti e alle circostanze.

Esempi di misure di salvaguardia per la gestione dei rischi di inosservanza dei principi fondamentali, includono:

- la presenza di un soggetto appropriato che non faceva parte del gruppo di revisione che riesamini il lavoro svolto o, a seconda delle necessità, fornisca indicazioni al riguardo, può gestire un rischio derivante da auto-riesame;
- l'utilizzo per la prestazione di incarichi non di *assurance* ad un cliente di *assurance* di partner e team dell'incarico di *assurance* diversi, con linee gerarchiche separate, può gestire rischi derivanti da auto-riesame, promozione degli interessi del cliente o familiarità;
- il coinvolgimento di un altro soggetto non

appartenente al soggetto abilitato alla revisione o alla sua rete affinché esegua *ex novo* o ripercorra una parte dell'incarico può gestire rischi derivanti da interesse personale, auto-riesame, promozione degli interessi del cliente, familiarità o intimidazione;

- la separazione dei *team* degli incarichi quando si trattano questioni di natura confidenziale può gestire un rischio derivante da interesse personale;
- il non fare affidamento da parte del soggetto abilitato alla revisione, nella formazione del proprio giudizio nell'incarico di *assurance* in corso, su un giudizio espresso o sui risultati di un servizio reso precedentemente dal soggetto abilitato alla revisione o dalla sua rete può gestire un rischio derivante da auto-riesame;
- l'espressione di un giudizio, da parte di un diverso soggetto abilitato alla revisione, sul bilancio nel quale si riflettono un giudizio espresso o i risultati di un servizio reso dall'attuale soggetto abilitato alla revisione o dalla sua rete può gestire un rischio derivante da auto-riesame. Tale giudizio deve essere espresso prima della conclusione dell'incarico di revisione da parte dell'attuale soggetto abilitato alla revisione o dalla sua rete.

2.2.3 Altri aspetti critici per l'autovalutazione

A seguire il Codice per rafforzare il rispetto del requisito dell'indipendenza da parte del revisore approfondisce altri tre aspetti critici che possono impattare sull'autovalutazione.

Corrispettivi di revisione	La sezione n. 410 del Codice etico si occupa di delineare le linee guida riguardanti la disciplina dei compensi
-----------------------------------	---

riferiti all'incarico di revisione – i cui parametri sono stati stabiliti dal decreto n. 169 del 2 settembre 2010 in vigore dal 30 ottobre 2010, ma che vanno rivisti per gli incarichi assunti nelle società che superano le dimensioni in termini di volume d'affari o dipendenti alla luce dell'approvazione della Legge n. 49 del 21 aprile 2023, avente per oggetto l'equo compenso - che devono essere stabiliti in modo da garantire la qualità e affidabilità dei lavori, considerando le ore necessarie per lo svolgimento dell'ufficio; ciò a salvaguardia anche del principio dell'obiettività della revisione.

A tale riguardo il CNDCEC nel documento *“Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”* ha elaborato uno schema di calcolo utilizzabile dai professionisti strutturato nei seguenti criteri:

- 1) **stima delle ore-base** in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa, cioè il totale attivo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. In corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard;
- 2) **considerazione di una rischioosità generica di settore.** In particolare, si applica: o un coefficiente incrementativo del

3) 10% per le società che realizzano produzioni su commessa; o un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari; o un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili;

4) considerazione di una rischiose specificità di azienda.

Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio d'incarico. In particolare, si applica:

- nessun coefficiente correttivo, quando il rischio è valutato "Basso";
- un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio è valutato "Moderato";
- un coefficiente incrementativo del 40% quando il rischio è valutato "Alto".

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 39/2010, il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. Quando il totale dei corrispettivi

	<p>derivanti da un cliente di revisione rappresenta per il soggetto abilitato alla revisione incaricato di esprimere il giudizio di revisione una quota consistente del totale dei suoi ricavi, la dipendenza da quel cliente e i timori per l'eventuale perdita di tale cliente comportano un rischio di interesse personale o intimidazione.</p>
<p>Familiari o stretti familiari</p>	<p>Un soggetto abilitato alla revisione deve prestare attenzione ai potenziali rischi per l'osservanza dei principi fondamentali generati dall'offerta di un incentivo a un cliente già acquisito o futuro cliente, da parte di un familiare o di uno stretto familiare del soggetto abilitato alla revisione.</p> <p>Quando il soggetto abilitato alla revisione viene a conoscenza di un incentivo offerto da un suo familiare o stretto familiare ad un cliente già acquisito o futuro cliente e conclude che ci sia l'intento di influenzare indebitamente il comportamento di tale cliente, o ritiene che sia probabile che un terzo ragionevole e informato concluderebbe che tale intento sia presente, deve indicare al familiare o stretto familiare di non offrire l'incentivo.</p> <p>Un altro fattore rilevante è la natura o il grado di prossimità della relazione, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il soggetto abilitato alla revisione e il familiare o stretto familiare; b) il familiare o stretto familiare e

	<p>il cliente già acquisito o futuro cliente;</p> <p>c) il soggetto abilitato alla revisione e il cliente già acquisito o futuro cliente.</p> <p>I fattori rilevanti per valutare il livello dei rischi in queste circostanze comprendono anche la natura o il grado di prossimità delle relazioni.</p>
<p>Soggetti appartenenti alla Rete</p>	<p>I soggetti abilitati alla revisione, al fine di migliorare la loro capacità di fornire servizi professionali, spesso creano delle strutture più ampie insieme ad altri soggetti. Se tali strutture più ampie configurino o meno una rete dipende dagli specifici fatti e circostanze. Non rileva il fatto che i soggetti abilitati alla revisione e gli altri soggetti siano o meno giuridicamente distinti.</p> <p>Il soggetto appartenente ad una rete deve essere indipendente rispetto ai clienti di revisione degli altri soggetti appartenenti a tale rete, come richiesto dal Codice stesso.</p> <p>Il soggetto abilitato alla revisione, quando appartenente a una struttura più ampia comprendente altri soggetti abilitati alla revisione e/o altre entità, deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esercitare il giudizio professionale per valutare se tale struttura più ampia configuri o meno una rete; 2) stabilire se un terzo, ragionevole e informato, concluderebbe, verosimilmente, che gli altri soggetti abilitati alla revisione e

- le altre entità nella struttura più ampia configurino una rete;
- 3) applicare tale giudizio coerentemente all'intera rete.

Al fine di decidere se una struttura più ampia alla quale appartiene il soggetto abilitato alla revisione configuri o meno una rete, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 39/2010, il soggetto abilitato alla revisione deve concludere che una rete esiste quando la struttura più ampia sia finalizzata alla cooperazione e:

- 1) persegua chiaramente la condivisione degli utili o dei costi;
- 2) sia riconducibile ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni;
- 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità o una strategia aziendale comune o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o di una parte significativa delle risorse professionali.

Per stabilire se le risorse professionali condivise sono significative è necessario basarsi sulle circostanze. Per esempio:

- a) le risorse condivise possono essere limitate alle metodologie o ai manuali di revisione, senza alcuno scambio di personale o di informazioni relative ai clienti o al mercato. In tali circostanze, è verosimile che non siano considerate significative. Le stesse

	<p>considerazioni trovano applicazione per corsi e strutture di formazione;</p> <p>b) la condivisione di risorse può prevedere lo scambio di personale professionale o di informazioni, ciò avviene, ad esempio, quando: il personale professionale viene attinto da un gruppo di risorse condiviso tra più entità; o viene costituito un ufficio tecnico comune nell'ambito di una struttura più ampia al fine di fornire supporto e indicazioni per la soluzione di questioni tecniche cui i soggetti abilitati alla revisione e le entità partecipanti si devono attenere. In tali circostanze, un terzo ragionevole e informato verosimilmente potrebbe concludere che le risorse condivise sono significative.</p>
--	---

A completamento dell'analisi del requisito dell'indipendenza il Codice rinvia alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 39/2010, secondo cui il revisore legale o la società di revisione legale **documenta nelle carte di lavoro** tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

CAPITOLO 3

LE ATTIVITÀ DEL REVISORE PER IL MONITORAGGIO DEI DISEQUILIBRI AZIENDALI E DELLO STATO DI CRISI

3.1 Gli obblighi dell'organo di controllo nel nuovo Codice della Crisi di impresa

Con l'avvento del nuovo Codice della Crisi di impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), anche il ruolo dell'organo di controllo, sia inteso come collegio sindacale (o sindaco unico) sia come revisore, si è notevolmente modificato in virtù dei sistemi di segnalazioni preventive dello stato di crisi aziendale.

Senza voler ripercorrere nel presente contributo tutti i passaggi e le modifiche dell'impostazione definita nell'originario decreto istitutivo del Codice della Crisi, è, tuttavia, sicuramente necessario identificare i soggetti preposti al monitoraggio della **crisi aziendale**, definita dall'art. 2 del citato decreto come ***“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”***.

Il primo soggetto interposto a tale riscontro è lo stesso imprenditore (individuale o collettivo) che deve adottare tutte le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere, senza

indugio, le iniziative necessarie a farvi fronte.

Tali **misure idonee** sono, **per l'imprenditore collettivo** (quindi, per tutte le società), realizzate mediante l'istituzione di "***un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 codice civile***" (art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019), i quali dovranno consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i seguenti segnali:
 - l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
 - l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, comma 1.
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare

il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, al comma 2.

Il monitoraggio della presenza di un eventuale stato di crisi è, altresì, affidato, in seconda battuta, all'**organo di controllo**, il cui compito è, ai sensi dell'art. 25-octies del D.Lgs. n. 14/2019, quello di segnalare, "*per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 17*" (nomina dell'esperto indipendente).

Fatta questa brevissima introduzione, il presente contributo metterà in luce alcune indicazioni utili all'organo di controllo e ai revisori per monitorare gli equilibri aziendali, nonché per valutare la sostenibilità dei debiti, in modo da permettere l'adempimento dei nuovi obblighi imposti dal Codice della Crisi di impresa.

3.2 Le modalità di indagine e di monitoraggio dei disequilibri aziendali e dello stato di crisi

La dottrina aziendale ha, da lungo tempo, studiato e approfondito le modalità con cui esaminare gli **equilibri aziendali**, tipicamente riconducibili a:

- **equilibrio economico** che, facendo riferimento a costi, ricavi e reddito, valuta la capacità dell'azienda di remunerare tutti i fattori produttivi, compreso il capitale proprio, senza alterare l'equilibrio finanziario. In tale contesto, l'equilibrio sussiste ogni qualvolta i ricavi siano superiori ai costi, ossia quando si è in presenza di un reddito di esercizio positivo;
- **equilibrio finanziario** che misura la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni

finanziari provenienti dal capitale proprio, dai finanziamenti e dalla gestione reddituale, senza pregiudicare gli altri equilibri. L'equilibrio si verifica a seguito della corretta correlazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi di fonti, anche in termini di durata temporale degli stessi;

- **equilibrio monetario** che, come “sotto-equilibrio” di quello finanziario, valuta l'esistenza di una buona correlazione tra le entrate monetarie (cash inflow) e le uscite monetarie (cash outflow). L'equilibrio è presente quando le entrate monetarie sono superiori alle uscite monetarie, ossia quando sia è in presenza di un cash flow positivo;
- **equilibrio patrimoniale** che indica la capacità dell'azienda di conservare e migliorare il proprio assetto patrimoniale. L'equilibrio sussiste quando le attività sono superiori alle passività ossia quando il patrimonio netto (equity), dato dalla differenza tra i due elementi, è positivo. Ai fini civilistici, si ricorda che questo equilibrio è richiesto anche dal codice civile italiano che non permette alle società di avere un patrimonio netto negativo, come, invece, avviene in altri Paesi.

È importante chiarire, fin da subito, che l'ottimo è da ricercarsi quando tutti gli equilibri sono verificati senza che gli uni pregiudichino gli altri.

La ricerca e lo studio degli equilibri aziendali è effettuata mediante le cosiddette **analisi di bilancio** che si sviluppano secondo i seguenti step:

- 1) **preliminare esame dei documenti di bilancio e delle relative relazioni accompagnatorie.** Dagli schemi di bilancio e dalla nota integrativa è, infatti, possibile già individuare alcuni elementi fondamentali per comprendere gli aspetti chiave della situazione economica, finanziaria e

patrimoniale dell'azienda ma anche per ottenere informazioni di natura qualitativa e non solo quantitativa. Le relazioni accompagnatorie (in primis, la relazione sulla gestione) permettono di analizzare le dinamiche aziendali anche da un punto di vista non solo finanziario ed economico ma anche sociale;

- 2) **riclassificazione degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico** in modo da evidenziare margini parziali e indici di composizione utili alla formulazione di un giudizio intermedio ovvero per la costruzione degli indici e dei margini;
- 3) **costruzione degli indici di bilancio** (e dei margini) e coordinamento degli stessi ai fini della formulazione di un giudizio da parte dell'analista;
- 4) **studio dei flussi finanziari** mediante il rendiconto finanziario.

Alcuni di questi passaggi sono quelli che, tipicamente, il revisore adotta nelle cosiddette **procedure di analisi comparativa** (*substantive analytical procedures*) che prevedono l'analisi dell'andamento dei dati finanziari, patrimoniali ed economici significativi, al fine di individuare eventuali incoerenze o particolari fluttuazioni, specie nella fase finale dell'attività di revisione del bilancio (*final analytical review*).

Oltre alle analisi dei trend aziendali, il revisore utilizza la **ratio analysis** (costruzione di indici o quozienti che mettono in relazione dati economici e finanziari di bilancio) per valutare la coerenza dei dati di bilancio.

Un tipico esempio, per un'azienda commerciale (acquisto e rivendita di beni), potrebbe essere costituito dall'incidenza di consumi di merci

(acquisti +/- variazione rimanenze) sulle vendite nel corso dell'anno, al fine di individuare eventuali periodi "anomali" e poterne approfondire le cause ovvero adeguare i controlli sulle relative componenti al fine di valutare la correttezza delle voci coinvolte.

Nei prossimi paragrafi si analizzeranno sinteticamente gli strumenti dell'analisi di bilancio, utili per la comprensione dello stesso, oltre che finalizzati alla verifica di possibili disequilibri aziendali ovvero della presenza di uno stato di crisi.

3.2.1 Le riclassificazioni del bilancio d'esercizio funzionali all'analisi degli equilibri aziendali

Consapevoli del fatto che gli schemi di bilancio previsti dal nostro codice civile non sono sufficienti per svolgere un'analisi sia di tipo finanziario che di tipo funzionale, è necessario procedere con la riclassificazione delle tavole di bilancio.

Sia per lo stato patrimoniale sia per il conto economico esistono numerose modalità di riclassificazione. La prassi, però, ha circoscritto le riclassificazioni dello stato patrimoniale a due, mentre quelle di conto economico a tre. Anche all'interno della riclassificazione è possibile individuare margini intermedi diversi o ulteriori, anche a seguito di personalizzazioni proprie dell'analista ovvero create in funzione delle specificità dell'azienda oggetto di analisi.

La **riclassificazione dello stato patrimoniale** può essere condotta secondo le seguenti modalità:

- riclassificazione secondo i criteri finanziari;
- riclassificazione secondo i criteri funzionali.

La riclassificazione secondo i criteri finanziari prevede la rielaborazione delle poste dell'attivo (identificate come

“impieghi di fondi”) secondo un criterio di liquidità degli investimenti (attitudine della posta dell’attivo di trasformarsi in denaro contante) decrescente, dal più liquido al meno liquido. Il passivo è riclassificato distinguendo le fonti di finanziamento (capitale proprio e capitale di terzi) in funzione del grado decrescente di esigibilità (attitudine delle poste del passivo a rendersi esigibili e quindi di provocare esborsi di denaro).

Il risultato della riclassificazione è il seguente:

IMPIEGHI DI FONDI		FONTI DI FINANZIAMENTO		
Liquidità immediate	Attivo corrente	Passività correnti	Capitale di terzi	Passività correnti
Liquidità differite				
Disponibilità				
Immobilizzazioni finanziarie	Attivo immobilizzato	Passività consolidate	Capitale proprio	Capitale permanente
Immobilizzazioni materiali				
Immobilizzazioni immateriali				
		Patrimonio netto		

La **riclassificazione secondo il criterio funzionale** si fonda sul concetto che la solvibilità dell’impresa si regge sulla propria capacità di generare le risorse necessarie e sufficienti, per quantità, qualità e tempo, a far fronte ai propri fabbisogni finanziari.

Sinteticamente, una delle rappresentazioni della riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio funzionale è la seguente:

INVESTIMENTI		FONTI DI FINANZIAMENTO	
Capitale fisso netto operativo (CFNO)	Capitale investito netto operativo (CINO)	Patrimonio netto	Capitale acquisito netto
Capitale circolante netto operativo (CCNO)			
Investimenti finanziari che non rientrano nella PFN	Investimenti	Indebitamento finanziario netto (già posizione finanziaria netta PFN)	
	Capitale investito netto (CIN)		

Le voci sopra esposte sono così composte:

- **capitale fisso netto operativo** (CFNO), che comprende le immobilizzazioni materiali e immateriali, al netto delle passività operative di lungo periodo (TFR e fondi per rischi e oneri, se legati all'attività operativa);
- **capitale circolante netto operativo** (CCNO), da non confondere con il capitale circolante netto basato sulla logica finanziaria (attività correnti al netto delle passività correnti), che include le attività operative a breve termine (rimanenze, crediti commerciali, altri crediti non di natura finanziaria), al netto delle passività operative a breve termine (debiti commerciali e altri debiti non di natura finanziaria);
- **posizione finanziaria netta** (PFN), rappresentante l'indebitamento finanziario netto dell'impresa, dato dalla differenza tra i debiti finanziari e la somma tra liquidità, titoli e crediti finanziari;
- **investimenti finanziari che non rientrano nella posizione finanziaria netta**, come partecipazioni e titoli non prontamente liquidabili che non possono essere compensate con altre voci dell'indebitamento.

Il **conto economico** può essere **riclassificato** secondo le tre seguenti modalità:

- **a valore aggiunto**, in cui la classificazione dei costi è effettuata per natura. La configurazione è molto utile per evidenziare la creazione di ricchezza da parte dell'azienda e per collegare gli aspetti economici con quelli finanziari del conto economico.

VALORE DELLA PRODUZIONE
- Costi dei fattori produttivi esterni
VALORE AGGIUNTO
- Costi dei fattori produttivi interni
MARGINE OPERATIVO LORDO
- Costi dei fattori produttivi non monetari
REDDITO OPERATIVO
+/- Risultato della gestione accessoria
+/- Risultato della gestione finanziaria
+/- Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
- Imposte
REDDITO DELL'ESERCIZIO

- **a costo del venduto**, in cui la classificazione dei costi è effettuata per destinazione. La configurazione presuppone la preventiva riaggregazione dei componenti di reddito per destinazione produttiva; pertanto, essa può essere elaborata solo da analisti interni che sono a conoscenza di tale ripartizione dei costi e dei ricavi derivante dalla contabilità gestionale (o analitica o industriale). Il costo del venduto è l'insieme dei costi dei fattori impiegati nell'attività produttiva dell'impresa che hanno permesso di produrre i beni e i servizi offerti sul mercato.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Costo del venduto
MARGINE INDUSTRIALE LORDO
- Costi commerciali e di distribuzione
- Costi amministrativi
- Costi generali e R&D
REDDITO OPERATIVO
+/- Risultato della gestione accessoria
+/- Risultato della gestione finanziaria
+/- Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
- Imposte
REDDITO DELL'ESERCIZIO

- **a costi variabili e fissi.** La configurazione a costi fissi e variabili riclassifica i costi in relazione alla loro variabilità al variare dei volumi di produzione. Tra le varie riclassificazioni è quella che meno si riscontra in sede di analisi di bilancio ma è maggiormente utilizzata nell'ambito del controllo di gestione.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Costi variabili di produzione
MARGINE DI CONTRIBUZIONE INDUSTRIALE
- Costi variabili commerciali
MARGINE DI CONTRIBUZIONE AZIENDALE
- Costi fissi di produzione
- Costi fissi commerciali e amministrativi
REDDITO OPERATIVO
+ /- Risultato della gestione accessoria
+ /- Risultato della gestione finanziaria
+ /- Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
- Imposte
REDDITO DELL'ESERCIZIO

3.2.2 Gli indicatori classici dell'analisi economico-finanziaria e patrimoniale del bilancio


I principali indicatori utilizzati nell'analisi di bilancio, ma che possono diventare molto utili anche all'organo di controllo ovvero al revisore al fine di monitorare possibili scostamenti rilevanti che, in qualche modo, celino delle anomalie da sottoporre a verifica nella fase di revisione, sono i seguenti (raggruppati per area di analisi).

Ambito di analisi	Descrizione	Indici
Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria	Le analisi della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa tendono ad osservare la solidità patrimoniale della stessa, nei seguenti aspetti: - composizione degli impieghi - composizione delle fonti	- indice di elasticità degli investimenti - indice di elasticità del circolante - indice di elasticità del capitale permanente - indice di elasticità del capitale di terzi

	nonché l'equilibrio che intercorre tra le diverse forme di finanziamento (capitale proprio e capitale di terzi).	- indice di solidità del patrimonio - indice di indipendenza finanziaria
Analisi della situazione finanziaria	L'analisi della situazione finanziaria mira ad accertare in che misura la combinazione impieghi - fonti è in grado di produrre, nel breve periodo, flussi monetari equilibrati, cioè tali da consentire di far fronte in ogni momento agli impegni in uscita che la gestione richiede.	- indice di auto-copertura delle immobilizzazioni - indice di copertura delle immobilizzazioni - indice di disponibilità (<i>current ratio</i>) - indice di liquidità (<i>quick ratio</i>) - quoziente di indebitamento (<i>leverage</i>)
Analisi tramite gli indici di rotazione e di durata	Gli indici di rotazione sono volti ad analizzare la rotazione del capitale investito nella gestione tipica aziendale, ottenuto rapportando i valori di bilancio posti nel conto economico con quelli risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale. Gli indici di durata analizzano la durata media delle dilazioni concesse ai clienti e quella ottenuta dai fornitori di beni e servizi durante lo svolgimento della gestione.	- indice di rotazione degli impieghi - indice di rotazione dell'attivo corrente - indice di rotazione del magazzino - indice di durata dei crediti commerciali - indice di durata dei debiti commerciali
Indici di redditività	Gli indici di redditività sono incentrati sul rapporto tra i valori di bilancio posti nel conto economico e quelli posti nello stato patrimoniale (redditività aziendale).	- ROE (<i>return on equity</i>) - ROI (<i>return on investment</i>) - ROS (<i>return on sales</i>) - incidenza della gestione extracaratteristica - ROA (<i>return on assets</i>) - ROD (<i>return on debt</i>)
Indici di produttività	Gli indici di produttività esprimono la quantità di output ottenuto in relazione alle risorse impiegate per ottenerlo. Essi possono essere considerati anche indicatori di efficienza dell'impiego dei fattori produttivi.	- ricavi pro-capite - valore aggiunto pro-capite - costo del lavoro pro-capite - produttività delle immobilizzazioni - tasso di ammortamento delle immobilizzazioni materiali - grado di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

È importante che gli indicatori non vengano analizzati singolarmente o solo all'interno del proprio ambito di analisi ma è necessario che ci sia un coordinamento tra gli stessi.

La figura sottostante esprime, tramite il cosiddetto “**Albero del ROE**”, una via con cui effettuare questo studio.



Nonostante sia possibile creare anche ulteriori indicatori di bilancio, è di fondamentale importanza non esagerare. Infatti, molti indicatori sono tra loro complementari e la proliferazione di indici potrebbe rendere inefficace l'analisi.

3.2.3 Lo studio dei flussi di cassa e le diverse configurazioni

Un aspetto particolarmente delicato nell'analisi economica finanziaria è la quantificazione dei flussi in entrata e in uscita, necessari per la valutazione della sussistenza dell'equilibrio finanziario o, meglio, monetario.

La contrapposizione delle entrate (*cash inflow*) e delle uscite (*cash outflow*) è rappresentata dai flussi di cassa o *cash flow*.

Da un punto classificatorio, i **flussi di cassa** possono

riguardare:

a) la gestione corrente, cioè le entrate e le uscite di natura prettamente commerciale, legate all'attività di vendita di beni o prestazione di servizi, quali, a titolo esemplificativo:

- i) le entrate per vendite di prodotti;
- ii) le entrate per prestazioni di servizi;
- iii) i pagamenti per acquisti di beni e di servizi;
- iv) i pagamenti per locazioni/noleggi/leasing;
- v) i pagamenti legati al personale dipendente (retribuzioni nette, ritenute operate, contributi, indennità di fine rapporto);
- vi) il pagamento delle imposte sul reddito.

b) la gestione non corrente è invece relativa ad entrate ed uscite non direttamente legate al processo produttivo e distributivo dell'azienda, come:

- i) i pagamenti e gli incassi per l'acquisto e la vendita di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- ii) i pagamenti e gli incassi per l'acquisto e la vendita di partecipazioni;
- iii) le erogazioni o i rimborsi di prestiti concessi a terzi;
- iv) le somme ottenute o rimborsate dei finanziamenti ricevuti;
- v) il pagamento degli interessi passivi sui finanziamenti ricevuti;
- vi) le entrate per gli aumenti di capitale e le uscite per il rimborso del capitale e delle riserve o

per la distribuzione di dividendi.

Al flusso della gestione corrente sono, inoltre, strettamente legati la gestione dell'IVA e dei relativi versamenti.

La distinzione dei flussi nelle due categorie descritte agevola l'individuazione e la conformazione di flussi di cassa, anche ai fini delle previsioni future.

Da un punto di vista di reportistica, i flussi di cassa possono essere analizzati a consuntivo tramite il rendiconto finanziario che espone le cause (flussi) che hanno generato una variazione del fondo di riferimento (cassa e altre disponibilità liquide) iniziale rispetto a quello finale.

Nell'ambito delle analisi di bilancio, l'analisi per flussi viene definita anche "dinamica" in quanto esamina le variazioni intervenute in una determinata quantità aziendale particolarmente rilevante (disponibilità liquide, capitale circolante netto, posizione finanziaria netta, ...) in un determinato periodo e non solo il relativo valore ad una data specifica, come avviene, invece, nell'analisi per indici, definita anche "statica".

Come accennato, il **rendiconto finanziario** ha lo scopo di rappresentare i flussi finanziari. Limitandoci all'analisi del rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide (cash flow statement), la struttura potrebbe essere:

- **a sezioni contrapposte**, rilevando in una sezione le entrate e nell'altra le uscite;
- **a sezioni sovrapposte**, in forma scalare, con la quale vengono a crearsi dei flussi di cassa intermedi, particolarmente di interesse per l'analisi finanziaria.

Nella prassi operativa la rappresentazione a sezioni sovrapposte, in forma scalare, è sicuramente quella che maggiormente viene utilizzata. Se consideriamo i flussi in entrata e in uscita distinguendoli rispetto alla gestione corrente e quella non corrente, la rappresentazione potrebbe essere la seguente:

	Importo
A) Saldo di cassa iniziale	
B) Entrate correnti	
Incassi di crediti commerciali	
Incassi da vendite	
...	
<i>Totale B</i>	
C) Uscite correnti	
Pagamenti per acquisti	
Pagamenti per personale	
Pagamenti per spese generali	
...	
<i>Totale C</i>	
D) Saldo di cassa gestione corrente (B) - (C)	
E) Entrate non correnti	
Entrate da finanziamenti	
...	
<i>Totale E</i>	
F) Uscite non correnti	
Pagamenti per acquisti immobilizzazioni	
...	
<i>Totale F</i>	
G) Saldo di cassa gestione non corrente (E) - (F)	
H) Avanzo/disavanzo di cassa progressivo (A + D + G)	
I) Proventi / oneri finanziari	
L) Saldo di cassa finale (H - I)	

Un'altra rappresentazione sicuramente più conosciuta è quella descritta dal **principio contabile nazionale OIC 10 Rendiconto finanziario** ai fini della presentazione dello stesso nell'ambito del bilancio d'esercizio, così come prescritto dal combinato disposto dall'art. 2423 e 2425-ter codice civile.

La struttura del rendiconto finanziario secondo l'OIC 10 espone separatamente i seguenti tre macro-flussi:

- flusso di cassa derivante (o assorbito) dall'attività operativa;
- flusso di cassa derivante (o assorbito) dall'attività

di investimento;

- flusso di cassa derivante (o assorbito) dall'attività di finanziamento.

Con la classificazione dei flussi in funzione dell'attività operativa, di investimento e di finanziamento, le entrate e le uscite della gestione corrente e della gestione non corrente sono raggruppate secondo un criterio di destinazione, appunto, per attività. Il risultato che si ottiene, cioè il flusso di cassa complessivo del periodo, è, ovviamente, il medesimo in entrambe le soluzioni.

La lettura congiunta dei tre “macro” flussi, permette di identificare in che modo e con quali risultati la società sia stata in grado di generare o assorbire flussi di cassa, nonché di verificare la correlazione e gli equilibri gestionali tra gli stessi.

Sicuramente, un flusso positivo dell'attività operativa è la situazione ottimale, in quanto significa che l'attività tipica dell'azienda (produzione e scambio di beni e servizi) è in grado, da sola, di autofinanziarsi, generando, altresì, cassa destinata al pagamento di nuovi investimenti e/o al rimborso dei finanziamenti precedentemente ottenuti. Tuttavia, il flusso positivo potrebbe non essere sufficiente per coprire i flussi negativi delle altre due gestioni oppure non essere sufficientemente congruo per la remunerazione del capitale proprio.

Per un'analisi più approfondita circa la costruzione del rendiconto finanziario, si rimanda ai principi contabili nazionali (e internazionali), nonché a specifici contributi in merito.

Un valido aiuto per effettuare i controlli formali sul rendiconto finanziario in fase di revisione del bilancio è fornito dalla **check list di Assonime**

(“Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio”), aggiornata annualmente dall’associazione.

Di seguito si riporta uno stralcio:

Art. 2425-ter		Rendiconto finanziario			
		Definizioni			
OIC 10.9		Il <i>rendiconto finanziario</i> è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.			
OIC 10.10		I <i>flussi finanziari</i> rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall’attività operativa, dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento.			
OIC 10.11		Le <i>disponibilità liquide</i> sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera (cfr. OIC 14 Disponibilità liquide*).			
OIC 10.12		L’ <i>attività operativa</i> comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento. L’ <i>attività di investimento</i> comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. L’ <i>attività di finanziamento</i> comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.			
OIC 10.13		Le <i>variazioni del capitale circolante netto</i> sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa.			
OIC 10.14		Il bilancio in forma ordinaria è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis CC.			
		Contenuto e struttura del rendiconto finanziario			
95)	Art.2425-ter CC OIC 10.15	Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96)	OIC 10.16	Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono stati presentati distintamente in una delle seguenti categorie, nella sequenza indicata:			

Per condurre in modo più appropriato l’analisi, i flussi sono ulteriormente classificabili in:

- ***free cash flow to the firm (FCFF) o unlevered free cash flow***, cioè il flusso di cassa disponibile

per tutti i fornitori di capitale, azionisti o terzi. Il flusso è determinato come segue: EBIT – imposte sull'EBIT + ammortamenti e svalutazioni +/- variazione capitale circolante netto commerciale +/- variazione TFR e altri fondi – investimenti in immobilizzazioni operative + disinvestimenti in immobilizzazioni;

- **free cash flow to equity (FCFE) o levered free cash flow**, cioè il flusso di cassa disponibile per gli azionisti, determinato come segue: FCFF – interessi passivi netti (al netto dell'effetto paratasse) + nuovi finanziamenti di terzi – rimborso finanziamenti di terzi.

Tali flussi sono particolarmente rilevanti ai fini della valutazione del capitale economico delle imprese attraverso i cosiddetti metodi finanziari.

Attraverso i flussi di cassa è, inoltre, possibile pervenire alla costruzione di **indici** che si basano sui flussi stessi. Ne sono esempio:

- *cash flow* operativo / investimenti;
- *cash flow* operativo / rate di rimborso finanziamenti;
- *cash flow* operativo / distribuzione dividendi.

Il valore informativo di questi indici, e dei flussi finanziari classificati per aree gestionali, è particolarmente rilevante nell'ambito della prevenzione della crisi aziendale.

Tra gli altri elementi citati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019, è, infatti, richiesto che l'imprenditore (ma di conseguenza anche l'organo di controllo) verifichi **“la sostenibilità dei debiti [...] almeno per i dodici mesi successivi”**.

La sostenibilità del debito è misurata tramite un

ulteriore indicatore, denominato Debt Service Coverage Ratio (DSCR), che pone al numeratore il flusso di cassa complessivo, escluse le uscite per il rimborso dei debiti di natura finanziaria, a cui deve essere aggiunta la giacenza di cassa iniziale, e al denominatore l'impegno per il pagamento dei debiti di natura finanziaria, limitatamente alla quota capitale, entrambi riferiti a un orizzonte temporale di 12 mesi:

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Cassa iniziale} + \text{cash flow complessivo} - \text{uscite per debiti finanziari}}{\text{Uscite per debiti finanziari}}$$

La misurazione dell'indicatore impone la presenza, non già di un flusso di cassa storico rilevato a consuntivo, ma di un *cash flow* previsionale quantificato attraverso la costruzione del budget di esercizio e, in particolare, rilevato attraverso il budget di tesoreria.

3.3 Lo stato di crisi e gli effetti sulle valutazioni di bilancio: giudizio sull'esistenza della continuità aziendale

L'individuazione dello stato di crisi aziendale non è solo funzionale alla formulazione delle strategie da parte dell'imprenditore e degli altri stakeholder ma rappresenta un nodo cruciale anche ai fini della corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società nel bilancio d'esercizio. Infatti, affinché il bilancio possa esprimere i dettami richiesti dall'art. 2423, comma 2, del codice civile, ossia che sia *“redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*, è

necessario che vengano rispettati i cosiddetti principi di redazione o postulati di bilancio.

Il postulato di bilancio che maggiormente viene intaccato in caso di presenza di un comprovato stato di crisi aziendale è quello legato alla continuità aziendale. L'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, codice civile, prescrive che **la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività** e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Pertanto, nella preparazione del bilancio, il redattore (gli amministratori) devono effettuare una valutazione prospettica sulla capacità dell'impresa di produrre reddito per un prevedibile arco di tempo futuro, **relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio d'esercizio**.

La nota integrativa fornisce indicazioni circa le valutazioni condotte e i risultati ottenuti, nonché gli eventuali fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate (cfr. OIC 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*).

L'assenza del presupposto della continuità aziendale implica un abbandono dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 codice civile e declinati dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per passare a criteri di liquidazione o di realizzo.

Per opportuni approfondimenti circa il cambiamento dei principi di valutazione, si rinvia all'OIC 5 *Bilanci di liquidazione*.

Il concetto della continuità aziendale è particolarmente sentito dal legislatore, ponendo il

compito della verifica, *in primis*, sull'imprenditore, stabilendo, all'art. 2086 codice civile (così come modificato dall'art. 375 del D.Lgs. n. 14/2019) che *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

Nell'evidente obiettivo di creare una procedura che permetta l'emersione della crisi in modo tempestivo affinché si possa addivenire a una risoluzione preventiva, l'imprenditore (o l'amministratore) è tenuto a monitorare costantemente la sussistenza di questo presupposto e non solo in sede di redazione del bilancio d'esercizio.

In questo processo valutativo di bilancio, il revisore, secondo anche le indicazioni del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 *Continuità aziendale*, ha la responsabilità di:

- a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;
- b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- c) formulare la relazione di revisione in conformità all'ISA Italia 570.**

Tali responsabilità sussistono anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Nello svolgere le procedure di **valutazione del rischio**, come richiesto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e deve giungere ad una conclusione a tale riguardo.

Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Esiste un'incertezza significativa quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informazione appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di:

- a) una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione; ovvero

b) un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità.

L'ISA 570 fornisce alcuni esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere **dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Indicatori finanziari:

- situazione di *deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo*;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano *flussi di cassa negativi*;
- *principali indici economico-finanziari negativi*;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali:

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori:

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa

con massimali insufficienti.

Come si può facilmente notare, negli indicatori di natura finanziaria compaiono, in modo significativo, gli indicatori degli equilibri di bilancio trattati in precedenza, a riprova della loro importanza nell'ambito della valutazione della continuità aziendale quale postulato di bilancio.

È importante notare, tuttavia, che alcuni di questi indicatori possano essere opportunamente mitigati da altri aspetti. Un tipico esempio potrebbe essere rappresentato dalla presenza di un patrimonio netto negativo nel bilancio d'esercizio oggetto di revisione contabile.

È ben noto ai redattori e ai controllori del bilancio che tale situazione fa rientrare la società nella fattispecie prevista dall'art. 2447 (per le società per azioni) e 2482-ter (per le società a responsabilità limitata) codice civile, essendosi, evidentemente, ridotto il capitale sociale sotto il minimo legale. Tale evidenza è una delle cause "automatiche" di scioglimento previste dall'art. 2484 codice civile.

Tuttavia, nel caso in cui, anche successivamente alla data di riferimento del bilancio ma prima della sua approvazione da parte dell'assemblea, i soci abbiano ripristinato il capitale sociale e versato quanto necessario per coprire l'eventuale perdita in corso di formazione nell'esercizio successivo a quello in chiusura, è possibile, nonostante l'evidente incertezza venutasi a creare, ridimensionare l'evidenza negativa dell'indicatore, fatta salva, ovviamente, la presenza di altri indicatori finanziari o gestionali non altrimenti rimediabili.

Anche **le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate**, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili (versione aggiornata al 12 gennaio 2021), prevedono, al punto 11.1, che il collegio sindacale, nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, è tenuto a monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell'impresa all'invito di porvi rimedio.

Al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sindacale sollecita gli opportuni provvedimenti, finanche l'adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa. A tal fine il collegio sindacale suggerisce all'organo di amministrazione di individuare, e se del caso, di adottare tempestivamente lo strumento maggiormente idoneo.

CAPITOLO 4

L'UTILIZZO DEI PIANI PLURIENNALI E DEL BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO DA PARTE DEL SINDACO-REVISORE

4.1. Le attività di revisione sui dati previsionali: introduzione

In taluni contesti, è possibile che al revisore, da intendersi sia nella veste di organo incaricato della sola revisione legale dei conti sia in qualità di sindaco-revisore, venga richiesto di esaminare ed emettere una relazione su un'informativa finanziaria prospettica, sia con valenza esterna sia per finalità interne all'azienda, oppure che sia chiamato ad esprimersi sulla correttezza di talune valutazioni che richiedano, alla base, dei dati previsionali.

Per “**informativa finanziaria prospettica**” si intende l'informativa redatta sulla base di assunzioni circa gli eventi che possono verificarsi in futuro e le azioni che l'impresa può intraprendere. Essa ha una natura altamente soggettiva e la sua redazione richiede un notevole ricorso alle valutazioni.

L'informativa finanziaria prospettica può assumere la forma di una previsione, di una previsione ipotetica o di una combinazione di entrambe, come, ad esempio, una previsione di un anno più una previsione ipotetica dei successivi cinque anni.

Gli utilizzi dell'informativa prospettica possono essere, a livello gestionale, i seguenti:

- presentazione agli investitori attuali o potenziali;
- supporto all'erogazione di finanziamenti bancari;
- valutazione di possibili investimenti;
- supporto per talune valutazioni di bilancio.

Nei successivi paragrafi sarà dapprima esaminato il processo di costruzione del piano pluriennale e del budget, necessario per comprendere le dinamiche e le correlazioni tra i prospetti fondamentali in essi contenuti, le procedure di revisione che il revisore dovrà applicare al fine del rilascio della relazione sull'informativa finanziaria prospettica e, infine, alcune considerazioni circa gli utilizzi delle previsioni economiche e finanziarie per finalità differenti da quelle gestionali.

4.2 Il processo di costruzione del piano pluriennale e del budget di esercizio

Lo strumento, o meglio, la metodologia su cui si basa la pianificazione aziendale è il piano. Tale documento rappresenta l'output formale di tutto il processo di pianificazione.

I piani pluriennali nella loro analiticità possono costituire uno strumento per comunicare le intenzioni strategiche, i valori aziendali e le aspirazioni del management, quindi l'orientamento strategico di fondo, e, contestualmente, la sequenza delle azioni e pietre miliari da conseguire, le risorse da impegnare in termini di personale, fattori produttivi e disponibilità finanziarie.

La caratteristica principale del piano è quella di avere

una dimensione temporale di medio-lungo termine, generalmente di tre o cinque anni.

Diversamente, **il budget** (chiamato anche programma o piano operativo) è il risultato di un secondo momento della pianificazione: infatti, una volta stabilite quelle che sono le scelte di fondo, le strategie, le risorse e le disponibilità finanziarie, esposte su un arco temporale sufficientemente ampio da permetterne il soddisfacimento degli obiettivi aziendali, si passa ad un programma operativo che si realizza appunto con il budget.

Difficilmente, infatti, una strategia potrebbe vedere la sua realizzazione nell'arco del breve periodo. Da ciò emerge che il budget costituisce l'“approfondimento” e l'implementazione di uno specifico anno del piano pluriennale.

I piani aziendali sono molteplici, ciascuno legato ad una specifica funzione o dimensione aziendale. È per questo motivo che generalmente si parla di sistema di piani.

I piani sono destinati ad orientare la vita probabile dell'azienda negli intervalli di tempo corrispondenti al futuro prevedibile, quindi ad indirizzare il comportamento dei soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende aziendali. Avendo un fine comune, ossia quello di portare l'azienda al raggiungimento degli obiettivi strategici di fondo, i piani devono essere tra di loro collegati e coordinati. Ne discende dunque la sistematicità dei piani: ognuno di essi è imprescindibile dall'altro.

Normalmente, il piano pluriennale si compone di diversi documenti, molti dei quali di natura extra-contabile (si pensi, ad esempio, alla dimensione descrittiva del piano in cui vengono evidenziate le fondamentali *assumption* di costruzione, la struttura

del mercato, gli sviluppi previsti e potenziali, nonché le azioni da intraprendere per la relativa realizzazione).

I documenti fondamentali di natura contabile sono:

- **il piano degli affari** che traduce, in termini quantitativi, quanto già esposto nella dimensione descrittiva del piano. Infatti, esso formalizza l'idea di business attraverso la sintetica raffigurazione, nell'orizzonte pluriennale, degli elementi fondamentali che qualificano lo sviluppo dell'impresa: la formula di prodotto e il posizionamento di mercato;
- **il piano economico**, in cui sono esposti i ricavi/proventi e i costi/oneri futuri, nonché il risultato, positivo o negativo, prospettico;
- **il piano degli investimenti** che raccoglie tutti gli impieghi durevoli di capitale (acquisti di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, nonché concessione di finanziamenti a terzi a medio-lungo termine) che le singole aree strategiche d'affari e le funzioni aziendali prevedono di effettuare per raggiungere i loro obiettivi durante il periodo del piano pluriennale;
- **il piano finanziario** in cui si evidenzia il fabbisogno finanziario prospettico e le relative modalità di copertura;
- **il piano patrimoniale**, che rappresenta l'elemento di congiunzione tra un anno di piano e l'altro, in cui sono esposte le attività, le passività e il patrimonio netto futuri.

Una volta terminata la redazione, la direzione generale deve, prima di renderlo esecutivo, procedere ad approvare il piano pluriennale. Se l'alta direzione non approvasse il piano globalmente o in parte, sarà

necessario revisionarlo e procedere ad una nuova formulazione del medesimo.

Se, invece, il piano trova il consenso della direzione generale, esso viene approvato e quindi diventa esecutivo e viene realizzato per mezzo dei **piani di funzione**: solo se ogni funzione raggiunge i propri specifici obiettivi tutta l'azienda può raggiungere il programmato obiettivo generale.

L'esecuzione del piano viene poi operata annualmente mediante l'elaborazione di programmi operativi che, di norma, sono redatti per ogni primo anno del processo di pianificazione.

Per quanto, sicuramente, più articolata nella sua formazione, la costruzione del budget dell'esercizio segue le medesime logiche previste per il piano pluriennale, avendo, però, numerose tabelle di supporto volte a meglio analizzare e descrivere le operazioni di gestione, dando un peso rilevante al ciclo interno-produttivo.

Il budget, inoltre, rappresenta lo strumento fondamentale per il controllo di gestione a preventivo o ex-ante e, come noto, la base per il successivo confronto con i risultati ottenuti a consuntivo.

Per entrambi i documenti è importante che ci sia una stretta coerenza tra le assumption e i risultati esposti nel piano pluriennale o nel budget, dal momento che le operazioni di gestione sono tra loro indissolubilmente correlate dalla seguente relazione:

$$\begin{aligned} & \text{Budget (Piano) patrimoniale}_t = \\ & \text{Budget (Piano) patrimoniale}_{n-1} + \text{Budget (Piano)} \\ & \text{economico}_t - \text{Budget (Piano) finanziario}_t \end{aligned}$$

Su questa relazione si poggia la costruzione del piano pluriennale e del budget di esercizio.

A titolo meramente esemplificativo e dimostrativo, si consideri **il processo di formazione dei ricavi e dei crediti commerciali**. I ricavi derivanti dalla vendita di beni ovvero dalla prestazione di servizi sono qualificabili come “ricavo monetario” che, potenzialmente, è espressione delle entrate di cassa derivanti dalle operazioni attive di gestione. Tuttavia, per effetto delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti, è possibile che i due valori, ricavi ed entrate, non corrispondano.

È noto che i ricavi dell'esercizio che non hanno generato una corrispondente entrata monetaria siano rappresentati dai crediti commerciali di fine periodo. Inoltre, in caso di analisi di un esercizio successivo a quello in cui è stata avviata l'attività e sono stati conseguiti i primi ricavi, è possibile che gli incassi includano anche i ricavi di precedenti esercizi che non avevano generato, a suo tempo, le corrispondenti entrate (rappresentati dai crediti commerciali di inizio periodo).

Partendo dalla relazione sopra esposta applicata ai ricavi, il risultato è il seguente:

$$\text{Crediti commerciali}_t = \text{Crediti commerciali}_{t-1} + \text{Ricavi}_t + \text{IVA} - \text{Incassi da clienti}_t$$

Di conseguenza, tramite la rielaborazione della formula sopra esposta, le entrate (aspetto monetario/finanziario della gestione) saranno quantificate come differenza tra i ricavi dell'esercizio (aspetto economico) e la variazione dei crediti commerciali (aspetto patrimoniale):

$$\text{Incassi da clienti}_t = \text{Ricavi}_t + \text{IVA} - (\text{Crediti commerciali}_t - \text{Crediti commerciali}_{t-1})$$

Considerazioni del tutto simili a quella appena descritta possono essere riproposte per tutte le altre

operazioni di gestione aziendale.

4.3 Le procedure di revisione applicate alle informazioni finanziarie prospettiche

I principi di revisione internazionali forniscono una guida per lo svolgimento degli incarichi che prevedano l'emissione di una relazione su informazioni finanziarie prospettiche tramite l'ISAE 3400 - *L'esame dell'informativa finanziaria prospettica (The examination of prospective financial information)*.

L'ISAE 3400 non si applica all'esame dell'informativa finanziaria prospettica espressa in termini generici o descrittivi, che rimangono sotto la responsabilità della direzione aziendale.

Nell'ambito di un incarico avente ad oggetto l'esame dell'informativa finanziaria prospettica, il revisore deve acquisire evidenze sufficienti ed appropriate in merito ai seguenti aspetti:

- a) se le assunzioni basate sulle migliori stime della direzione, sulla base delle quali è stata redatta l'informativa finanziaria prospettica, non siano irragionevoli e, nel caso di assunzioni ipotetiche, se queste siano coerenti con la finalità della suddetta informativa;
- b) se l'informativa finanziaria prospettica sia redatta correttamente sulla base delle assunzioni;
- c) se l'informativa finanziaria prospettica sia presentata correttamente e tutte le assunzioni significative siano oggetto di adeguata informativa, compresa una chiara indicazione in merito al fatto se si tratti di assunzioni basate sulle migliori stime o di assunzioni ipotetiche;

d) se l'informativa finanziaria prospettica sia redatta in modo coerente con l'informativa finanziaria storica, utilizzando principi contabili appropriati.

La funzione fondamentale della relazione emessa a seguito delle verifiche condotte sull'informativa finanziaria prospettica è sicuramente quella di accrescerne la sua credibilità, specialmente nei rapporti con soggetti terzi, esterni all'azienda.

Il problema fondamentale che il revisore dovrà affrontare è che l'informativa finanziaria prospettica è riferita ad eventi ed azioni che non si sono ancora verificati e che potrebbero non verificarsi. Sebbene possano essere disponibili evidenze a supporto delle assunzioni su cui è basata l'informativa finanziaria prospettica, tali evidenze sono esse stesse in genere di natura previsionale e, quindi, incerta, a differenza degli elementi probativi solitamente disponibili nella revisione contabile dell'informativa finanziaria storica.

Pertanto, il revisore non è nella posizione di poter esprimere un giudizio in merito al fatto se i risultati illustrati nell'informativa finanziaria prospettica saranno raggiunti. Inoltre, potrebbe essere difficile per il revisore acquisire un livello di convincimento sufficiente per esprimere un giudizio in forma positiva sul fatto che le assunzioni non contengano errori significativi.

Il revisore dovrà quindi verificare che le assunzioni non siano chiaramente irrealistiche o che l'informativa finanziaria prospettica non sia appropriata in relazione all'utilizzo previsto. Tali situazioni potrebbero non permettere l'accettazione dell'incarico ovvero il recesso dallo stesso.

Per poter esprimere il giudizio, è, inoltre, necessario che il revisore acquisisca un livello sufficiente di

conoscenza dell'attività al fine di poter valutare se siano state identificate tutte le assunzioni significative necessarie per la redazione dell'informativa finanziaria prospettica. È, inoltre, necessario che il revisore acquisisca una conoscenza dei processi adottati dall'impresa per la redazione dell'informativa finanziaria prospettica, anche considerando, inoltre, l'affidamento dell'informativa finanziaria storica dell'impresa, su cui è possibile che si valuti l'andamento previsionale.

Nel determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di esame, le considerazioni del revisore devono includere:

- a) la probabilità di errori significativi;
- b) le conoscenze acquisite nel corso di eventuali incarichi precedenti;
- c) la competenza della direzione in merito alla redazione dell'informativa finanziaria prospettica;
- d) la misura in cui l'informativa finanziaria prospettica è influenzata dalle valutazioni della direzione;
- e) l'adeguatezza e l'attendibilità dei dati sottostanti.

Il revisore valuta la fonte e l'attendibilità delle evidenze a supporto delle assunzioni basate sulle migliori stime della direzione. A supporto di tali assunzioni sono acquisite evidenze sufficienti ed appropriate da fonti interne ed esterne, considerando le assunzioni alla luce dell'informativa storica e valutando se tali assunzioni siano basate su piani coerenti con le capacità dell'impresa.

È necessario che il revisore si formi il convincimento che l'informativa finanziaria prospettica è redatta correttamente in base alle assunzioni della

direzione effettuando, ad esempio, delle verifiche di accuratezza, come i ricalcoli, e di coerenza interna, ovvero verificando che le azioni che la direzione intende intraprendere siano tra loro compatibili e che non vi siano incoerenze nella determinazione degli importi basati su variabili comuni, come i tassi d'interesse.

Inoltre, dovrà focalizzare la propria attenzione sulla misura in cui le aree particolarmente sensibili a variazioni hanno un effetto significativo sui risultati illustrati nell'informativa finanziaria prospettica. Ciò influisce sulla misura in cui il revisore cerca evidenze appropriate, nonché sulla sua valutazione in merito all'appropriatezza e all'adeguatezza dell'informativa.

Le procedure utilizzate dal revisore, nella prassi, vanno ad esaminare i **principali indicatori aziendali**, sia su base storica sia applicati all'informativa finanziaria prospettica, quali la redditività, i flussi di cassa e l'indebitamento finanziario netto.

È, inoltre, necessaria la comparazione tra le *assumption* di piano (o di budget) e le previsioni del quadro macroeconomico e dell'informativa di settore, in modo da testarne l'adeguatezza.

Un passaggio fondamentale è rappresentato anche dalla solidità del piano stesso, testata attraverso la cosiddetta *sensitivity analysis (o what if analysis)*. Questa analisi consiste nel valutare gli effetti sui risultati forniti da un modello (ossia dalla funzione che lo descrive analiticamente) indotti da modifiche nei valori delle variabili di ingresso.

Essendo un processo, la pianificazione e la programmazione hanno degli input e degli output. I primi sono descritti dalle ipotesi, dalle simulazioni e dalla traduzione delle strategie realizzate dal management (ad esempio, il tasso di crescita del

fatturato, l'incidenza dei costi per acquisti, tasso di remunerazione del capitale di terzi, etc.). L'output è il piano pluriennale (o il budget).

Con l'analisi della sensitività si parla in genere di analisi per scenari futuri, laddove uno scenario rappresenta una tra le possibili combinazioni di valori assunti dalle variabili indipendenti, in quanto si valutano gli effetti prodotti in caso di cambiamento dei valori assunti dai parametri decisionali.

L'analisi della sensitività mira, in primo luogo, a migliorare il processo decisionale, soprattutto attraverso una valutazione della robustezza della decisione presa e, pertanto, permette al revisore di giudicare gli effetti che ne possono derivare, anche ai fini dell'espressione del suo giudizio.

Il modo standard di svolgere un'analisi della sensitività è quello di far variare una variabile alla volta mantenendo le altre variabili costanti.

In pratica, esprimendo un determinato valore aziendale fondamentale (reddito, patrimonio netto, *cash flow*) come funzione delle variabili di ingresso ($x_1, \dots, x_i, \dots, x_n$), ossia $VA = VA_{(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}$, la misura della sensitività del valore aziendale alle variazioni di una variabile x_i è rappresentata da:

$$\Delta VA = VA_{(x_1, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n)} - VA_{(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}$$

ossia si ottiene applicando alla sola variabile oggetto di analisi x_i lo scostamento Δx_i (lasciando inalterati i valori delle altre variabili), e valutando l'effetto sulla funzione VA.

La relazione sull'esame dell'informativa finanziaria prospettica dovrà includere, secondo quanto previsto dal par. 27 dell'ISAE 3400, quanto segue:

a) il titolo;

- b) il destinatario;
- c) l'identificazione dell'informativa finanziaria prospettica;
- d) un riferimento al principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (ISAE) o ai principi o alle prassi nazionali pertinenti, applicabili all'esame dell'informativa finanziaria prospettica;
- e) una dichiarazione circa la responsabilità della direzione per l'informativa finanziaria prospettica, incluse le assunzioni su cui è basata;
- f) ove applicabile, un riferimento alla finalità e/o alle limitazioni alla distribuzione dell'informativa finanziaria prospettica;
- g) una dichiarazione di *assurance* espressa in forma negativa in merito al fatto se le assunzioni forniscono una base ragionevole per l'informativa finanziaria prospettica;
- h) un giudizio in merito al fatto se l'informativa finanziaria prospettica sia redatta correttamente sulla base delle assunzioni e sia presentata in conformità al quadro normativo di riferimento sull'informazione finanziaria;
- i) opportuni avvertimenti in merito alla possibilità che i risultati illustrati nell'informativa finanziaria prospettica vengano effettivamente raggiunti;
- j) la data della relazione, che deve coincidere con quella in cui le procedure sono state completate;
- k) la sede del revisore;
- l) la firma.

In tale relazione, il revisore:

- **dichiara** se, sulla base dell'esame delle evidenze

a supporto delle assunzioni, siano pervenuti alla sua attenzione elementi che gli facciano ritenere che le assunzioni non forniscono una base ragionevole per l'informativa finanziaria prospettica;

- **esprime un giudizio** in merito al fatto se l'informativa finanziaria prospettica sia redatta correttamente sulla base delle assunzioni e sia presentata in conformità al quadro normativo di riferimento sull'informazione finanziaria;
- **dichiara** che:
 - è probabile che i risultati effettivi differiscano dall'informativa finanziaria prospettica in quanto spesso gli eventi previsti non si verificano come ci si attendeva e gli scostamenti possono essere significativi. Allo stesso modo, qualora l'informativa finanziaria prospettica sia espressa in termini di intervallo, il revisore dichiara che non vi può essere la sicurezza che i risultati effettivi ricadano all'interno di detto intervallo;
 - nel caso di una previsione ipotetica, l'informativa finanziaria prospettica è stata redatta per (dichiararne la finalità), utilizzando un insieme di assunzioni comprensivo di assunzioni ipotetiche circa eventi futuri e azioni della direzione da intraprendere che non necessariamente ci si attende si verificheranno. Di conseguenza, i lettori sono avvertiti che l'informativa finanziaria prospettica non deve essere utilizzata per finalità diverse da quelle indicate.

4.4 L'utilizzo dei piani pluriennali e del budget e i risvolti sulla revisione legale

I piani pluriennali e il budget sono indispensabili non solo nell'ambito del controllo di gestione o come supporto nell'ambito delle operazioni di investimento e di finanziamento, ma hanno importanti risvolti anche in sede di formazione del bilancio o come base numerica per la quantificazione del valore economico dell'azienda.

In queste occasioni, il revisore legale potrebbe essere chiamato ad esprimersi sui valori prospettici utilizzati per la formulazione del valore oggetto di controllo.

Nei prossimi paragrafi verranno esposte, sinteticamente, alcune di queste situazioni, ponendo in evidenza il rapporto tra il revisore e il dato previsione oggetto di verifica:

- *l'impairment* test sulle attività materiali e immateriali;
- la valutazione dell'iscrizione delle attività per imposte anticipate;
- le procedure di ammissione alla quotazione in borsa;
- i valori prospettici per la determinazione del capitale economico delle aziende nelle principali operazioni straordinarie.

4.4.1 *L'impairment* test sulle attività materiali e immateriali

Il principio fondamentale di valutazione delle attività di bilancio prevede che il loro valore di iscrizione non possa essere superiore rispetto al relativo valore recuperabile. Il codice civile, meglio declinato

nell'applicazione pratica dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità, prevede per ogni posta dell'attivo i termini entro cui procedere con l'identificazione di indicatori che segnalino la presenza di una possibile perdita di valore, nonché le modalità applicative di quantificazione del valore recuperabile e, conseguentemente, della svalutazione per perdita di valore.

Limitandoci all'analisi dell'*impairment* test delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l'OIC 9 - *Svalutazioni per perdite di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali* - prevede i seguenti passaggi:

- **verifica della presenza di indicatori di potenziali perdite di valore.** (Tali indicatori possono essere interni o esterni, sia di natura economica-finanziaria sia di natura tecnica);
- **determinazione del valore recuperabile**, come maggiore tra il *fair value* e il valore d'uso;
- **rilevazione della perdita di valore o ripristino del costo** (in presenza di perdite rilevate in esercizi precedenti).

I piani pluriennali e il budget sono gli strumenti necessari per la determinazione dei flussi finanziari futuri che sono alla base della quantificazione del valore d'uso. Infatti, il valore d'uso è calcolato come somma del valore attuale dei flussi finanziari attesi da un'attività (o da un insieme di attività – cosiddetta unità generatrice dei flussi di cassa o *cash generating unit CGU*) lungo la sua vita utile.

Nell'effettuazione del calcolo del valore d'uso, così come descritto dai par. 22 e 23 dell'OIC 9, devono essere ricompresi:

- **le proiezioni dei flussi finanziari in entrata**

derivanti dall'uso continuativo dell'attività;

- **le proiezioni dei flussi finanziari in uscita** che si verificano necessariamente per generare i flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati in base a un criterio ragionevole e coerente;
- **i flussi finanziari netti**, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività al termine della sua vita utile, valutati al fair value.

Non sono, invece, inclusi i flussi derivanti dall'attività di investimento, derivanti dal pagamento o dal rimborso di imposte (il tasso di attualizzazione è al lordo delle imposte) e quelli dell'attività di investimento per le quali la società non si sia già obbligata.

I flussi finanziari previsionali in entrata o in uscita sono derivati dai piani pluriennali (l'OIC 9 sconsiglia l'utilizzo di piani con un orizzonte temporale superiore a 5 anni, per evidenti criticità legati alla ragionevolezza delle proiezioni) approvati dall'organo amministrativo.

In caso di necessità di copertura di un periodo superiore a quello di piano, è possibile stimare i flussi prospettici mediante l'applicazione di tassi di crescita (meglio stabile – se incrementale dovrà essere adeguatamente supportato da opportune evidenze) o di decrescita estrapolati dal piano pluriennale.

In questo contesto, l'attività del revisore è volta, *in primis*, alla verifica della corretta applicazione del principio contabile sia in termini procedurali sia in termini sostanziali.

La check list di Assonime (“Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio”) propone come controlli strettamente legati alla determinazione del valore d’uso quanto segue:

			Si	No	N/A
		Determinazione del valore d’uso			
	OIC 9.22	Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività. Il calcolo del valore d’uso comprende le seguenti fasi: a. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale, e b. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.			
7)	OIC 9.23	Nelle stime dei flussi finanziari futuri la società ha incluso: - le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall’uso continuativo dell’attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 9.23	La società ha utilizzato i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari e, in linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di cinque anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 9.23	Per stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti piani o previsioni, la società ha estrapolato le proiezioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 9.24	Le stime dei flussi finanziari futuri non includono: - i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento; - i pagamenti o rimborsi fiscali; - gli investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 9.25	I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti, vale a dire che le stime dei flussi finanziari futuri non includono flussi stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da: una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, o il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 9.26	Il(i) tasso(i) di sconto usato(i) ai fini del calcolo del valore attuale è(sono) il(i) tasso(i) al lordo delle imposte che rifletta(ano) le valutazioni correnti del mercato:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	- del valore temporale del denaro, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la società si aspetta che derivino dall'immobilizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OIC 9.26	- tale tasso non riflette i rischi per i quali le stime di flussi finanziari sono state rettificate, per evitare duplicazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nello specifico, inoltre, il revisore dovrà eseguire, tra le altre, le seguenti **procedure di validità**:

- verificare la ragionevolezza delle stime degli amministratori con riferimento all'individuazione dei flussi finanziari futuri, eventualmente coinvolgendo anche un esperto in materia di valutazione. Tale processo include:
 - la verifica della validità teorica e matematica del modello di valutazione utilizzato;
 - la verifica della coerenza tra gli input del modello e la prassi di mercato;
 - la verifica della sostenibilità delle *assumption* utilizzate per la costruzione del piano e la loro coerenza, anche rispetto al mercato in cui opera l'azienda;
 - la valutazione della capacità dell'azienda di intraprendere le azioni descritte nel piano;
 - ...
- verificare la corretta allocazione dei flussi finanziari all'attività in senso stretto o intesa come CGU;
- verificare la corretta individuazione dei valori contabili delle CGU;
- verificare la corretta allocazione della perdita di valore alle diverse componenti della CGU, sulla

base dell'ordine prestabilito dall'OIC 9.

Tali verifiche sono condotte anche quando, negli esercizi successivi a quello in cui è stata rilevata la svalutazione per perdita di valore, si è in presenza di un ripristino del costo, ossia quando sono *venuti meno i motivi della rettifica effettuata* (art. 2426, comma 1, n. 3, codice civile).

4.4.2 La valutazione dell'iscrizione delle attività per imposte anticipate

Sempre connesso ai controlli circa la recuperabilità del valore delle attività, i piani pluriennali sono utili ai fini della cosiddetta “**pianificazione fiscale**” necessaria per verificare il rispetto del principio di prudenza nell'iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate.

Come per tutti gli altri componenti di reddito di esercizio, anche le imposte devono essere rilevate in ossequio al principio di competenza economica, a prescindere dalle tempistiche con cui la normativa fiscale in tema di imposte sul reddito e IRAP riconosce e ammette a tassazione o in deduzione i componenti positivi o i componenti negativi di reddito.

Infatti, le disposizioni relative alla determinazione dell'IRES e dell'IRAP, molto spesso, prevedono un disallineamento temporale tra l'importazione del componente di reddito in bilancio e il suo riconoscimento ai fini fiscali: si tratta delle cosiddette “differenze temporanee” (da distinguere dalle “differenze permanenti” che sono invece relative alla differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico ante imposte che non sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi).

Le medesime considerazioni possono replicarsi anche con riferimento ai valori delle attività e delle passività

rispetto al relativo valore riconosciuto ai fini fiscali.

L'OIC 25 - *Imposte sul reddito* - richiede che le imposte rappresentino l'effettivo ammontare di competenza, secondo il tradizionale principio di correlazione economica dei costi e dei ricavi. Pertanto, l'ammontare imputato a conto economico sarà costituito dalla somma (algebrica) delle seguenti componenti:

- **imposte correnti**, ossia quelle emergenti dalla dichiarazione dei redditi e riferibili al reddito imponibile calcolato secondo la logica fiscale;
- **imposte differite** (attive e passive), ossia le maggiori imposte (imposte differite passive) o le minori imposte (imposte differite attive o imposte anticipate) di competenza rispetto a quelle correnti che gravano sul conto economico per effetto delle differenze temporanee, rispettivamente imponibili o deducibili, venutesi a creare nell'esercizio.

Mentre non sussistono particolari problematiche connesse alla rilevazione delle imposte differite passive che, nel rispetto del principio di prudenza, accolgono oneri di competenza dell'esercizio che verranno pagati negli esercizi futuri, le imposte differite attive richiedono delle condizioni di iscrizione in bilancio più stringenti in quanto il loro beneficio (provento) potrebbe non essere ragionevolmente realizzabile in un definito orizzonte temporale.

L'OIC 25, infatti, prevede che le attività per imposte anticipate siano rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, *solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero*. La semplice identificazione di una differenza temporanea deducibile, che fa sorgere maggiori imposte correnti (dovute e pagabili all'Amministrazione Finanziaria) nell'esercizio ma

che permetterà, in presenza di un reddito capiente che ne consenta il recupero, l'emersione di minori imposte correnti nel futuro, non è sufficiente a garantire l'iscrizione della fiscalità differita attiva.

La **ragionevole certezza** è comprovata, invece, quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi siano sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

La medesima procedura prevista per le differenze temporanee deducibili è applicabile anche al **riporto a nuovo delle perdite fiscali**, che potranno essere scomutate dai redditi imponibili futuri secondo le indicazioni previste dall'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - Tuir).

In entrambe le situazioni, il beneficio connesso all'annullamento delle differenze temporanee deducibili ovvero allo scomputo delle perdite fiscali riportabili non può assumere la natura di "credito" nei confronti dell'Erario, non rappresentando un *diritto ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente da clienti o da altri soggetti*. Si tratterebbe, invece, di un beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che, per poterlo utilizzare, è necessaria l'esistenza di redditi futuri imponibili

capienti.

Il piano pluriennale, quindi, costituisce una solida base di partenza per la gestione della pianificazione finanziaria futura. Infatti, una volta individuato le variazioni fiscali da apportare alla base imponibile prospettica, è possibile ricostruire i redditi imponibili (o le perdite fiscali) futuri e valutare la recuperabilità delle differenze temporanee deducibili, nonché delle perdite fiscali esistenti al momento della valutazione.

Nella fase di *audit*, il revisore dovrà ottenere evidenza delle valutazioni condotte dagli amministratori in merito alla **ragionevole certezza sulla possibilità di recupero futuro**. Le procedure adottate dal revisore sono, tra le altre:

- **analisi delle differenze temporanee deducibili e imponibili**, nonché le loro tempistiche di annullamento;
- **analisi dei piani pluriennali e della pianificazione fiscale**, con verifica delle assumption utilizzate dagli amministratori per la relativa predisposizione;
- **verificare la presenza di eventuali incertezze** che potrebbero avere un importante effetto sui piani pluriennali e, conseguentemente, sulla pianificazione fiscale futura.

La check list di Assonime (“Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio”) propone come controlli quanto segue:

		Si	No	N/A
	Rilevazione della fiscalità differita su operazioni che hanno effetto sul conto economico			
OIC 25.38	Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità			

	OIC 25.39	Le attività per imposte anticipate e la passività per imposte differite non sono rilevate in bilancio in presenza di una differenza permanente.			
	OIC 25.40	La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguenti fasi: - l'individuazione delle differenze temporanee alla fine dell'esercizio; - la determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo; - l'analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite; - il calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio; - l'analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio.			
14)	OIC 25.41	Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.41	La ragionevole certezza è comprovata quando: - esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o - negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.			

			Si	No	N/A
		Perdite fiscali			
	OIC 25.47 OIC 25.48	Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. Una perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie.			
21)	OIC 25.50	Il beneficio connesso a una perdita fiscale è stato rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter "imposte anticipate" solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.50	L'esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti. La ragionevole certezza è comprovata quando: - esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o - vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.			

22)	OIC 25.51	Un'attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, non contabilizzata in esercizi precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII5-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 25.52	In caso di adesione al consolidato fiscale la ragionevole certezza circa la recuperabilità delle perdite fiscali è valutata con riferimento alle proiezioni dei risultati fiscali (pianificazione fiscale) di ciascuna società aderente al consolidato fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.4.3 I valori prospettici per la determinazione del capitale economico delle aziende nelle principali operazioni straordinarie

In talune situazioni, il revisore potrebbe essere chiamato ad esprimersi sulle valutazioni effettuate in sede di operazioni straordinarie che richiedano, alla base, la quantificazione dei valori economici, finanziari e patrimoniali prospettici.

Un caso emblematico è rappresentato dall'attestazione ex art. 2501-bis- *Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*. Si tratta di una fusione in cui partecipano, normalmente, tre soggetti:

- l'acquirente;
- il soggetto target, costituito dalla società oggetto di acquisizione;
- il soggetto finanziatore.

Quest'ultimo, principale destinatario dell'attestazione richiesta dal comma 4 dell'art. 2501-bis codice civile. Infatti, con la fusione per indebitamento, detta anche **leverage buy-out**, si ha la fusione, tipicamente per incorporazione (diretta o inversa), della società acquirente e della società target, quest'ultima acquisita dalla prima mediante contrazione di debiti finanziari. Il patrimonio netto della target diventa pertanto una garanzia generica o una fonte di

rimborso dei debiti contratti dall'acquirente.

Il progetto di fusione (art. 2501-ter codice civile) e la relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies codice civile) devono illustrare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione, nonché le ragioni che giustificano l'operazione. È, inoltre, necessario che gli amministratori predispongano un piano economico e finanziario che indichi le fonti delle risorse finanziarie atte a tale scopo.

L'esperto, scelto tra i soggetti di cui all'art. 2409-bis codice civile (cioè, un revisore legale o una società di revisione – quest'ultima obbligatoria nel caso di società quotate), deve attestare **la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione**.

Alla base dei controlli del revisore, in questa specifica situazione, si hanno i seguenti:

- valutazione delle *assumption* utilizzate per la costruzione del piano economico-finanziario;
- le ipotesi di costruzione devono essere "realistiche";
- deve essere valutata la capacità e la concreta intenzione del management di portare avanti le azioni descritte nel piano.

Nell'attività del revisore volta fornire l'attestazione richiesta dall'art. 2501-bis codice civile, il revisore dovrà procedere sia con l'analisi degli indicatori aziendali storici, al fine di valutare la sostenibilità e la ripetibilità nel futuro delle azioni indicate dagli amministratori nel piano, sia con la cosiddetta *sensitivity analysis*, il cui obiettivo è di verificare gli impatti che si generano sul piano economico e finanziario alla variazione di una o più variabili fondamentali.

Da un punto di vista formale, le verifiche dovranno essere condotte anche al fine di verificare l'accuratezza e l'affidabilità dell'informativa prodotta dagli amministratori, nonché sulla coerenza dei dati previsionali rispetto alla *assumption*.

CAPITOLO 5

LE PROCEDURE DI REVISIONE DI FINE ANNO

5.1 Introduzione

Lo svolgimento di un processo di esecuzione della revisione contabile comporta la definizione di un piano di attività di verifica (di seguito lo definiremo “*audit plan*”) che comprende una serie “combinata” di procedure cui il revisore è chiamato a dover applicare in funzione della preliminare analisi del rischio di revisione (“*audit risk*”), ossia il rischio di emettere un giudizio professionale non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato.

Il revisore pianifica e svolge le proprie attività al fine di ridurre il rischio di revisione a un livello accettabilmente basso e coerente con gli obiettivi della propria attività professionale.

Per limitare (non eliminare) tale rischio, il revisore valuta la circostanza che il bilancio contenga un errore significativo (ossia la presenza di rischio di errori significativo) e conseguentemente deve determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle verifiche sui saldi di bilancio proprio al fine di limitare il rischio di poter non individuare un errore (o più errori) eventualmente contenuti nel bilancio (rischio di individuazione) e di impatto significativo, per cui tali da condizionare l'informativa che il bilancio medesimo esprime.

I principi di revisione indicano che una informazione di bilancio è ritenuta significativa se la sua mancanza o imprecisa rappresentazione è in grado di influenzare

le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio possono prendere sulla base della lettura dello stesso.

Il revisore, con l'applicazione di idonee procedure di verifica già in fase di analisi preliminare (cosiddetta di "*interim*") del bilancio soggetto a revisione, agisce per ridurre al minimo il rischio che il bilancio possa contenere errori "significativi", applicando quelle procedure di conformità e di validità che in aderenza alla metodologia disciplinata dai Principi di revisione Internazionale (ISA Italia), gli consentiranno di identificare la presenza di rischi e di valutarne la significatività e rilevanza oltre alle azioni da adottare per mitigarli, favorendo la corretta e veritiera rappresentazione del bilancio di esercizio oggetto di incarico.

La strategia di revisione più opportuna culminerà in un piano di verifiche (di revisione), non standard e certamente flessibile in funzione degli accadimenti e dell'andamento della società, da seguire durante la cosiddetta fase di "*final*" (fase di esecuzione dell'attività di verifica) per raccogliere quelle evidenze e tutti gli elementi probativi che il revisore ritiene necessari e sufficienti per poter esprimere il proprio giudizio professionale, rappresentato dalla relazione di revisione al bilancio ("*opinion*"). Prima di addentrarci nel dettaglio delle procedure tipiche di revisione che il soggetto preposto all'attività di *audit* ritiene di dover adottare, preme richiamare un concetto fondamentale e centrale per la revisione legale che viene esercitata in applicazione ai Principi di revisione Internazionale (ISA Italia).

La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 39/2010 attribuisce particolare importanza al tema della qualità dell'attività professionale, che costituisce un adeguato processo formativo. Ciò implica che sotto

il profilo metodologico, l'analisi di un approccio di *audit* deve esaltare la complementarità tra la conoscenza dei metodi e delle tecniche di verifica, da un lato, e la capacità di applicazione dei metodi decisionali fondati sui principi *risk-based* e su logiche di significatività dall'altro. Infatti, elementi fondanti il processo di revisione sono la definizione del rischio di revisione e l'approccio di revisione scelto, entrambi fortemente correlati alla corretta e puntuale identificazione e valutazione dei rischi aziendali.

I principi di revisione internazionale ricorrono al concetto di rischio quale base per la “costruzione” del modello di revisione da adottare e seguire per quella specifica realtà; modello che il revisore adotta solo dopo aver appreso le caratteristiche e i relativi rischi dell'azienda oggetto di esame, al fine di meglio orientare le procedure di verifica utilizzando un processo di revisione più efficace ed efficiente.

5.2 L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione del contesto in cui opera l'impresa - ISA Italia n. 315

“L'obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio o di singole asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte di rischi identificati e valutati di errori significativi”.

In riferimento a quanto espresso dal Principio ISA Italia 315 e relativamente a quello che viene rappresentato

come l'obiettivo del revisore, il soggetto incaricato all'attività di revisione legale è chiamato innanzitutto a **individuare e valutare i rischi intrinseci e di controllo** che possono gravare su ciascun conto significativo di bilancio, dove per significatività si intende un concetto circoscritto sia a specifiche aree di bilancio (es. ricavi, attivo, patrimonio netto, risultato di esercizio), sia rispetto alle caratteristiche del cliente cui il bilancio si riferisce.

L'Isa Italia 315 evidenzia altresì che il revisore è tenuto a dover valutare anche l'eventuale esistenza di rischi che debbano richiedere una speciale considerazione nella revisione; il riferimento è a rischi riconducibili a frodi, a cambiamenti nei principi contabili, alla registrazione di operazione giudicate complesse anche con parti correlate, al grado di soggettività nella misurazione e rilevazione delle informazioni economiche-finanziarie; alla presenza di operazioni significative e/o inusuali al di fuori del normale corso degli affari di impresa.

L'identificazione e la valutazione dei rischi intrinseci, di controllo e specifici derivanti da errori significativi presenti in bilancio (che il revisore rintraccia applicando idonee procedure di revisione), consentirà al revisore di tener conto di quella che riterrà la più ragionevole ed efficace ed adeguata risposta al rischio, ossia quell'insieme di procedure di revisione che secondo il giudizio professionale del revisore vengono ritenute appropriate per il raggiungimento dello scopo di **ridurre a un livello accettabile il rischio di errori significativi**.

Il principio in narrazione, in riferimento alle procedure di valutazione del rischio e alle attività correlate, esplicita: *“il revisore deve svolgere le procedure di valutazione del rischio per conseguire una base per l'identificazione e la valutazione dei*

rischi significativi a livello di bilancio e di asserzioni. Le procedure di valutazione del rischio non forniscono di per sé elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio di revisione”. In merito alle attività circoscritte all’applicazione delle procedure di valutazione del rischio, l’ISA Italia 315, identifica:

- a) **indagini presso la direzione ed altri soggetti all’interno dell’impresa** che a giudizio del revisore possono essere in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo ad identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. (Nel merito si osserva l’importanza che assume una efficace comunicazione tra il revisore ed i responsabili dell’attività di governance consentendo di poter acquisire informazioni anche rilevanti ai fini della determinazione del programma di revisione);
- b) **procedure di analisi comparativa.** L’applicazione di queste procedure (es. *analytical review*) favorisce l’identificazione di quelle aree di bilancio a rischio potenzialmente più elevato; in tal senso, l’analisi degli scostamenti di due situazioni, ad esempio, economiche riferite ad uno stesso periodo (es. 31 dicembre con 31 dicembre n-1) consentirà di indentificare voci che il a) revisore potrebbe ritenere di approfondire per una serie di motivazioni; altresì il confronto di periodo tra andamento previsionale (budget di esercizio ragguagliato al periodo oggetto di verifica) ed una situazione consuntiva di periodo, ecc.;
- c) **osservazioni** (ad esempio, osservazione delle procedure di controllo interno e loro analisi, verifiche documentali e esame dei riscontri) ed **ispezioni** (es. verifiche mirate in azienda,

inventari, ecc.);

Identificare specifiche procedure di revisione da applicare in sede di esecuzione dell'attività di revisione deve basarsi sulla **comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera**, incluso il suo controllo interno, acquisendo una comprensione di quanto segue:

- a) **settore di attività, regolamentazione ed altri fattori esterni rilevanti**, incluso il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (dei principi contabili adottati dall'impresa e delle ragioni di eventuali cambiamenti);
- b) **la natura dell'impresa**, che include: le attività operative, l'assetto proprietario e la struttura di *governance*, le tipologie degli investimenti in essere e quelli pianificati per il futuro, inclusi gli investimenti in imprese a destinazione speciale, il modo in cui l'impresa è strutturata e finanziata. La conoscenza degli elementi qui esposta consentirà al revisore di comprendere le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa che ci si attende siano presenti nel bilancio. (Ad esempio, la rappresentazione di un investimento duraturo concretizzatosi nel corso dell'esercizio oggetto di *audit* deve lasciar presumere al revisore che in bilancio si troverà una posta tra le immobilizzazioni e i relativi riflessi sia patrimoniali che economici, nonché riflessi relativi in Nota Integrativa anche relativamente all'eventuale impatto in termini di eventuali finanziamenti correlati all'investimento (o anche crediti di imposta, se applicabili)). In un tale scenario, il revisore che ha acquisito contezza tramite procedure circoscritte alla conoscenza dell'impresa ed al contesto in cui opera - che

solitamente applica in fase di revisione preliminare (*interim*) - considererà nel suo programma di revisione - da applicare nella fase di esecuzione della revisione (*final*) - di disporre mirate verifiche per comprendere la corretta contabilizzazione di quanto associato all'investimento duraturo disposto dalla società (imputazione contabile, classificazione, verifica ammortamenti e piano ammortamento, mutuo/finanziamento associato se applicabile, informativa in Nota Integrativa e anche in Relazione sulla gestione se applicabile, ecc.).

- c) **la scelta e l'applicazione dei principi contabili da parte dell'impresa**, incluse le ragioni per una loro eventuale modifica. Il revisore a tal proposito deve valutare se i principi contabili dell'impresa siano appropriati per l'attività svolta dalla medesima e coerenti con il quadro normativo sull'informativa finanziaria e con i principi contabili utilizzati nello specifico settore di attività;
- d) **gli obiettivi e le strategie dell'impresa ed i relativi rischi connessi all'attività svolta**, che possono comportare rischi di errori significativi (valutazione della localizzazione dei clienti e/o fornitori, di commesse in atto per possibile presenza di un rischio Paese, ecc.);
- e) **la misurazione e l'esame della performance economico-finanziaria dell'impresa**. Aspetto fondamentale che il revisore, alla luce anche delle novità introdotte in materia di Crisi di Impresa, è tenuto a dover riscontrare anche in corso d'anno rispetto a situazioni infrannuali e parimenti in ambito prospettico, tramite l'analisi approfondita di budget/piani industriali).

- f) la presenza di un **management** che rivela una forte propensione per il conseguimento di determinati obiettivi di utile d'esercizio, pur in presenza di un elevato rischio operativo, rappresenta una condizione interna in grado di influenzare anche notevolmente i valori di bilancio.

Un ulteriore aspetto rilevante ai fini della valutazione del rischio da considerare, in affiancamento alla conoscenza dell'impresa e del contesto in cui opera, è rappresentato dal controllo interno dell'impresa cui il revisore è tenuto a prenderne evidenza istituendo procedure di verifica finalizzate a comprendere il grado di affidabilità. Infatti, il revisore deve acquisire una **comprensione dell'ambiente di controllo** e a tal fine deve valutare se:

- **la direzione**, con la supervisione dei responsabili dell'attività di *governance*, abbia instaurato e mantenuto una cultura aziendale ispirata al valore dell'onestà ed ai componenti eticamente corretti;
- **i punti di forza** negli elementi dell'ambiente di controllo forniscano nel loro insieme un fondamento appropriato per le altre componenti del controllo interno, e se tali altri componenti non siano compromesse dalle carenze nell'ambiente di controllo.

Pertanto, anche propedeutico alla definizione dell'approccio di revisione da adottare e alla redazione del programma di revisione, è fondamentale che il revisore comprenda se l'impresa disponga di un processo finalizzato a:

- a) **identificare i rischi connessi all'attività** rilevanti per gli obiettivi di informativa finanziaria;
- b) stimare la **significatività** dei rischi;

- c) verificare la **probabilità che si verifichino** tali rischi;
- d) decidere le **azioni da intraprendere** per fronteggiare tali rischi.

Pertanto, la conoscenza dell'impresa e del contesto in cui opera la stessa e la valutazione dell'affidabilità del sistema di controllo interno dell'impresa oggetto di revisione assumono un'assoluta centralità nell'ambito della richiamata valutazione del rischio di revisione, perché le rispettive analisi e valutazione congiunta di quanto emerso devono consentire al revisore di decidere quali azioni intraprendere (verifiche da predisporre), insieme alla definizione della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle verifiche da disporre sui saldi di bilancio, ovviamente dandone evidenza nelle proprie carte di lavoro.

In merito alla valutazione del sistema di controllo interno è opportuno precisare che alcune imprese - incluse le imprese meno complesse ed in particolare quelle gestite dal proprietario-amministratore (le cosiddette nano-imprese ad esempio) - possono non avere istituito processi e sistemi strutturati (ad esempio, un processo per la valutazione del rischio o un processo per monitorare il sistema di controllo interno) ovvero possono avere istituito processi e sistemi con una documentazione limitata o con modalità di attuazione non uniformi.

Quando tali sistemi e processi non sono formalizzati, il revisore può comunque essere in grado di svolgere le procedure di valutazione del rischio mediante l'osservazione e lo svolgimento di indagini e programmare attività di verifica tipiche delle procedure di sostanza (estensione dei campioni relativi alle voci da assoggettare a circolarizzazione (procedura conferma saldi), *analytical review*,

verifiche di dettaglio su saldi e operazioni contabili, ecc.).

In ogni caso ed in aderenza alla metodologia espressa dai principi di revisione Internazionale, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa soggetta a revisione, il revisore deve **identificare i rischi di errori significativi** e stabilire se essi sussistono:

- **a livello di bilancio**, stabilendo se tali rischi influenzino la valutazione dei rischi a livello di asserzioni e valutando la natura e l'estensione della loro pervasività sul bilancio;
- **a livello di asserzioni** per classi di operazioni, saldi contabili e informativa, valutando il rischio intrinseco e di controllo.

Ovviamente il revisore definirà il proprio *audit program*, e quindi l'estensione e la natura nonché l'ampiezza delle verifiche da disporre in funzione della tipologia dell'impresa ed anche delle sue dimensioni, ma in ogni caso dopo aver gestito la valutazione del rischio di revisione per quell'entità.

5.2.1 Le asserzioni nel processo di revisione

Nella revisione contabile con il termine asserzione ci si riferisce al concetto di rischio di errore nel bilancio. Infatti il revisore, che deve ridurre ad un livello accettabilmente basso la probabilità che ci siano errori non individuati nel bilancio, valuta (soprattutto nella fase di pianificazione che si gestisce in *interim*), per quale/i asserzione/i si presentano rischi di errori significativi presenti in bilancio.

Il principio di revisione Isa Italia 315 individua le seguenti tipologie di asserzioni:

a) asserzioni relative a classi di operazioni ed

eventi del periodo amministrativo sottoposto a revisione contabile (riflesse nel conto economico dell'esercizio):

- i) manifestazione* – le operazioni e gli eventi che sono stati registrati, si sono verificati, e riguardano l'impresa;
- ii) completezza* – tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati;
- iii) accuratezza* – gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi registrati sono stati registrati in modo appropriato;
- iv) competenza* – le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel corretto periodo amministrativo;
- v) classificazione* – le operazioni e gli eventi sono stati registrati nei conti appropriati;

b) asserzioni relative ai saldi contabili di fine periodo amministrativo (riflesse nello stato patrimoniale dell'esercizio):

- i) esistenza* – le attività, le passività ed il patrimonio netto esistono;
- ii) diritti ed obblighi* – l'impresa possiede, o controlla, i diritti sulle attività mentre le passività sono effettivamente obbligazioni dell'impresa;
- iii) completezza* – tutte le attività, le passività ed il patrimonio netto che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati;
- iv) valutazione e classificazione* – le attività, le passività ed il patrimonio netto sono esposti in

bilancio per un importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione o di classificazione è stata registrata correttamente;

c) asserzioni relative alla presentazione e all'informativa di bilancio:

i) manifestazione, diritti e obblighi - gli eventi, le operazioni e gli altri aspetti rappresentati si sono verificati e riguardano l'impresa;

ii) completezza - tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere incluse nel bilancio vi sono state effettivamente incluse;

iii) classificazione e comprensibilità - le informazioni finanziarie sono presentate e descritte in modo adeguato e l'informativa è espressa con chiarezza;

iv) accuratezza e valutazione - le informazioni finanziarie e le altre informazioni sono presentate correttamente per il loro ammontare.

Il revisore, una volta definite le asserzioni, deve illustrare il loro concreto utilizzo nella pianificazione e svolgimento delle procedure di revisione.

Di seguito si forniscono alcuni esempi relativamente alla verifica del rispetto delle asserzioni relative ai saldi contabili di fine periodo amministrativo.

- **Fatture da ricevere.** L'adeguata verifica rispetto alla procedura della rilevazione dei costi per competenza e completezza richiede di pianificare un'attività di controllo incisiva in sede di *final*, ad esempio tramite la selezione di un campione significativo per la gestione della circolarizzazione. Il revisore può ritenere anche di estendere, per

maggior affidabilità, la selezione delle operazioni da verificare tramite il test della verifica degli stanziamenti di fine anno (detta anche *Search for unrecorded liabilities*, test consistente nella individuazione della competenza delle fatture passive e delle note di credito emesse, registrate nei primi mesi dell'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio, e riscontro della registrazione delle voci selezionate - ad esempio dal registro IVA acquisti relativo ai primi mesi dell'esercizio successivo oggetto di revisione - tra gli stanziamenti per fatture da ricevere); dispone con attenzione il test di *cut-off* di fine esercizio se applicabile; procede alla ricerca di eventuali passività non registrate relative a servizi ricevuti e non fatturati dal fornitore tramite specifici approfondimenti a seguito di colloqui con responsabili dell'attività di *governance* con cui è opportuno si intrattengano frequenti incontri anche in corso d'anno, ecc..

- **Fatture da emettere.** Parimenti per la verifica dei ricavi e in presenza di stanziamenti per fatture da emettere, il revisore dovrà accertare siano registrati in maniera completa e per competenza. Il revisore svolgerà un esame critico del conto "fatture da emettere" verificando preliminarmente l'eventuale chiusura degli stanziamenti registrati l'esercizio precedente eventualmente ancora in essere, cercando di comprenderne le motivazioni e valutando di conseguenza le azioni da disporre. Il test di *cut-off* delle vendite supporta tale verifica. Per le operazioni che riterrà di verificare (campione o, se poche, anche tutte purché significative), ottiene evidenze documentali a giustificazione degli stanziamenti disposti (ad esempio, se il credito emerge da contratti o ordine il revisore ne acquisirà evidenza per gli opportuni

riscontri), verificando l'effettiva competenza del ricavo e l'eventuale emissione successiva della fattura nonché il relativo incasso disposto dal cliente. Eventuali approfondimenti ritenuti necessari potranno anche essere disposti tramite indagini presso la Direzione. Non ultima, la verifica delle note di credito emesse dalla società nei mesi iniziali successivi all'esercizio soggetto a revisione.

- **Fondo svalutazione crediti.** La verifica dell'adeguata stima del Fondo svalutazione crediti richiede, come del resto la valutazione e l'adeguatezza delle poste di bilancio soggette a stime, un elevato livello di scetticismo professionale oltre all'adozione di una serie di tecniche, da pianificare già in sede preliminare che possono essere: analisi delle risposte dei legali circolarizzati in riferimento a eventuali contenziosi con clienti; esame critico del conteggio del fondo svalutazione crediti disposto dalla società; acquisizione ed analisi dello scaduto attribuendo per classi di scaduto eventuali percentuali di svalutazione applicabili; stratificazione delle perdite su crediti registrate negli ultimi anni per avere un'idea della gestione delle posizioni in difficoltà, analisi con la direzione e anche tramite strumenti alternativi per rintracciare eventuali contenziosi o situazioni di impossibilità a soddisfare il credito; procedura alternativa per i clienti che non hanno risposto per la verifica dell'esistenza del credito e comprensione delle motivazioni della eventuale mancata risposta, ecc..
- **Fondi rischi per contenziosi.** La verifica del corretto stanziamento delle passività potenziali e probabili è un'importante attività da considerare nell'ambito della definizione di un programma

di revisione, tenuto conto che le asserzioni che riguardano la voce in oggetto sono anche relative alla presentazione dell'adeguata informativa in nota integrativa che il revisore è chiamato a riscontrare. Obiettivo è accertarsi della congruità dei fondi rischi iscritti o da iscrivere in presenza di elementi probativi che ne richiedano l'iscrizione e, pertanto, il revisore adotta procedure che gli consentono di acquisire elementi sufficienti ed appropriati affinché le stime contabili disposte dalla società risultino ragionevoli, comprendendo il processo messo in atto dalla Società per la definizione del fondo rischi ed eventualmente procedendo con una stima autonoma per confronto. Certamente il riscontro della procedura di circolarizzazione estesa ai legali (procedura obbligatoria) con cui la società intrattiene rapporti è fondamentale; ulteriore attività di verifica è rappresentata dalla lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione intrattenuti nel corso dell'esercizio e anche l'acquisizione, ove applicabile, dalla corrispondenza tra società e legali per comprendere l'eventuale stato di avanzamento di contenziosi in corso. Il revisore deve valutare la probabilità di soccombenza avendo evidenza di tutti i possibili contenziosi che possano generare passività potenziali e valutare, di conseguenza, la necessità o meno di iscrivere un eventuale fondo rischi in relazione anche alla probabilità di accadimento attribuita dalla direzione per ogni contenzioso possibile. Non ultimo, l'acquisizione di attestazioni specifiche da ottenere da parte degli amministratori.

- **Inventario e valorizzazione rimanenze.** Qualora le rimanenze iscritte in bilancio siano significative, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati relativamente

alla esistenza dello stock oggetto di valorizzazione e quindi predisporrà una verifica inventariale per soddisfare appunto l'asserzione dell'esistenza. La valutazione è altresì un'asserzione da considerare per quanto riguarda le rimanenze. L'applicazione del metodo di valorizzazione conforme al dettato del codice civile o a quanto previsto dall'OIC 13, insieme ad una corretta valutazione del valore delle rimanenze che tenga conto di eventuale obsoleto e/o di merce presente in stock ma con basso indice di rotazione, richiedono verifiche specifiche da gestire da parte del revisore.

- **Debiti verso banche.** Insieme alla implementazione e completa gestione della procedura di conferma saldi, da estendere all'universo degli istituti di credito con cui la banca ha rapporti in essere (sia di conto corrente che mutui/finanziamento e altro), una verifica da pianificare in sede di *final* è rappresentata dal *cut-off* finanziario, da gestire nell'ambito della verifica delle riconciliazioni bancarie tenute dalla società. Potrebbe emergere che, ad esempio, la società non registra per competenza oneri finanziari che il revisore invece potrebbe rintracciare proprio con la gestione di questa specifica verifica che, nell'ambito della verifica delle riconciliazioni, consiste nell'acquistare gli estratti conto (ove disponibili, in alternativa i movimenti da *remote banking*) relativi ai giorni successivi alla chiusura dell'esercizio oggetto di *audit* e analizzare i movimenti che potrebbero essere di competenza dell'esercizio precedente accertandosi che, ove di competenza, rientrino nella riconciliazione.


5.3 L'analisi del rischio

È noto che una delle attività del revisore prodromica e propedeutica allo svolgimento delle verifiche sui

bilanci, come già anticipato e che qui si ribadisce, è quella di “identificare e valutare i potenziali rischi di errori significativi nel bilancio, mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno”. Ciò sta ad intendere che la valutazione del rischio è preminente rispetto all’intera attività di organizzazione e predisposizione delle verifiche che culminano poi nella redazione della relazione di revisione.

Il revisore, infatti, deve definire il proprio intervento in modo da **minimizzare il cosiddetto “rischio di revisione”**, ovvero il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto. Come noto, il rischio di revisione delimita l’ampiezza e la misura della significatività e le conseguenti procedure di verifica che il revisore legale andrà ad applicare sia con il metodo del campionamento statistico, nelle società complesse e articolate, sia con il metodo critico e professionale, nella maggior parte delle società di media e grande dimensione non quotate e nelle PMI. Quanto sopra rientra nella strategia di revisione come prevista dal Principio ISA 300.

Le componenti del rischio di revisione sono tre:



Solo dopo aver individuato e valutato i rischi intrinseci, di controllo e di errori significativi il revisore potrà identificare quali possano essere, nello specifico contesto, le risposte al rischio più adeguate a mitigare tali rischi. Infatti, sulla base del profilo di

rischio verrà sviluppato il programma di revisione, con il dettaglio delle verifiche da svolgere, in risposta ai rischi individuati.

Ma come si determina il rischio di revisione, che è propedeutico alla strategia generale di revisione, e quindi alla determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati a livello di bilancio e di asserzioni?

Estremizzando e semplificando, e tralasciando metodologie di calcolo analitiche comunque applicabili, il rischio di errori significativi di una specifica voce di bilancio è costituito da due componenti: il rischio intrinseco e il rischio di controllo.

Il **rischio intrinseco** è il rischio (operativo, finanziario, di mercato, tributario, sociale) che vi sia un errore significativo nella voce di bilancio, considerato singolarmente, o in aggregato con altri errori, indipendentemente dalla presenza e adeguatezza di controlli da parte dell'impresa, o, per meglio dire, indipendentemente dal sistema di controllo interno implementato dalla società (ad esempio, una società che ha commesse aperte in paesi dell'Est Europa influenzati dal conflitto oggi in essere è certamente caratterizzata da un certo livello di rischio intrinseco; l'introduzione in azienda di un nuovo prodotto, evento che porta con sé l'inserimento di stime e di congetture nel bilancio di esercizio in rilevanti condizioni di incertezza, induce a valutare il livello di rischio intrinseco nel bilancio per possibili condizionamenti relativamente allo svolgimento dei futuri processi produttivi; un *management* particolarmente avvezzo ad adottare un elevato livello di soggettività nella valutazione delle stime, potrebbe indurre a considerare la presenza di

un elevato rischio intrinseco per la possibile presenza di rischio di frode. ecc.).

Il revisore analizza tale rischio partendo dalla conoscenza dell'impresa e del contesto in cui opera e identifica, all'esito dell'analisi, un certo livello di rischio intrinseco (esempio: basso, medio, alto) e le procedure di verifica che ritiene idonee per la gestione (o mitigazione) degli eventuali rilievi emersi. Negli esempi qui riportati, la presenza di attività in essere in aree geografiche rischiose dovrà indurlo a considerare possibili svalutazioni di clienti o di commesse in essere nei confronti di tali aree se riscontra elementi probatori che li giustificano; nuovi progetti o cambiamenti di *business* importanti dovranno indurre a valutare se, ad esempio, è il caso di considerare l'iscrizione di possibili fondi di garanzia prodotti; una situazione finanziaria di stress richiede accorgimenti e maggiori verifiche circoscritte alla capacità prospettica dell'impresa di generare flussi di cassa positivi; la presenza di assetti organizzativi e/o contabili non adeguati dovrà altresì indurre il revisore a comprendere se ciò possa avere dei riflessi sull'ordinario funzionamento dell'impresa nel breve periodo e pertanto adottare una adeguata risposta a tale tipologia di rischio con comunicazioni con l'organo amministrativo, incontri con il collegio sindacale se presente e, se non ha già rilevato un possibile rischio in tal senso, acquisizione e lettura dei verbali societari, ecc..

Diversamente dal rischio intrinseco, **il rischio di controllo** è il rischio che un errore significativo in una voce di bilancio non sia pervenuto, individuato e corretto tempestivamente dal sistema di controllo interno. È pertanto un rischio strettamente correlato al sistema di controllo interno e relativo funzionamento adottato dalla società.

La valutazione del rischio di controllo (che convenzionalmente il revisore potrebbe assumere come basso, medio, alto in valutazione degli eventuali rilievi emersi), è il risultato dell'attività di conoscenza ed esame del sistema di controllo interno dell'impresa e della sua effettiva applicazione, svolta dal revisore attraverso la realizzazione di specifiche procedure di revisione: le procedure di conformità.

L'applicazione di **procedure di conformità** (solitamente durante la gestione della fase preliminare dell'*audit*) serve al revisore per valutare se e in che misura fare affidamento sul sistema di controllo interno della società (ad esempio con l'analisi per cicli operativi) al fine di ridurre il rischio combinato di errore significativo.

Tali verifiche si basano sull'osservazione, sull'indagine, sull'ispezione e sulla riesecuzione per accertare se i controlli della società, che il revisore ha individuato, operano così come sono stati configurati e pertanto consentono al revisore di determinare un grado di affidabilità della struttura del sistema di controllo interno in essere. La verifica è svolta dal revisore per cicli operativi.

Dalla ponderazione del rischio intrinseco e di controllo (che desume in base alla propria sensibilità professionale), il revisore determina il (rischio) livello di individuazione e di conseguenza il **rischio di revisione** e decide quale approccio (di sostanza o conformità) adottare; valuterà quanto debbano essere incisive le ulteriori attività di verifica in funzione di un possibile rischio di mancata individuazione di possibili errori presenti in bilancio non rintracciabili con le sole procedure utilizzate per la verifica del rischio intrinseco e di controllo.

L'esecuzione di appropriate procedure di revisione

consente al revisore di gestire il **rischio di individuazione** ossia il rischio che le procedure di revisione applicate alle singole voci di bilancio e alle relative asserzioni non riescano ad individuare un errore significativo contenute nello stesso. Tali appropriate procedure di revisione prendono il nome di procedure di validità o di sostanza e si possono suddividere in due categorie: analisi comparative e verifiche di dettaglio.

Il rischio di individuazione non può essere eliminato perché il revisore non può esaminare tutte le transazioni che compongono una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa di bilancio e pertanto si effettuano controlli su un campione di essi. Per cui, insieme al concetto di rischio in revisione assume rilevanza anche il concetto di **significatività**.

Il rischio di revisione determina l'ampiezza e la misura della significatività stessa e le conseguenti procedure che il revisore andrà ad applicare proprio con il metodo del campionamento. In sostanza, per poter definire e redigere un programma di verifiche, è fondamentale determinare anche già in fase preliminare il limite di significatività cui il revisore ritiene di dover assumere durante lo svolgimento dell'attività di *audit*, ciò al fine di ben focalizzarsi sui rischi aziendali che possano comportare il rischio di un errore in bilancio. Infatti, nella pianificazione della revisione, la significatività deve essere definita sia a livello di bilancio, sia a livello delle singole voci.

Premesso che i principi di revisione in generale ed il principio di revisione Isa Italia 320 non forniscono indicazioni specifiche in merito alla determinazione della soglia di significatività, nella pratica professionale ogni revisore legale deve stabilire tramite criteri professionali la determinazione della significatività come pure i metodi per calcolarla.

5.4 La definizione del piano di revisione e l'approccio di *audit*

La definizione dei programmi di verifica deve seguire l'attenta valutazione del rischio intrinseco e di controllo. Nella considerazione della ampiezza e natura nonché estensione delle verifiche da porre in essere, tanto più alto è il rischio che il bilancio contenga un errore significativo, maggiore sarà la quantità e la qualità di procedure di verifica che il revisore dovrà effettuare al fine di ottenere adeguate evidenze di revisione per mantenere il rischio di revisione ad un livello accettabile nel suo complesso.

In una tale circostanza, il revisore adotterà un approccio di sostanza definendo un programma di revisione che tiene conto di un maggior numero di azioni di verifica sui saldi e asserzioni di bilancio attraverso procedure di validità che si caratterizzano per procedure di analisi comparativa (*analytical review* anche con *forecast e budget* e non solo su dati consuntivi e storici, oltre che su indici), e verifiche di dettaglio che ritiene di adottare sui saldi e sulle singole operazioni (ad esempio selezionando delle voci di bilancio, acquisendo la scheda contabile relativa alle voci ritenute significative o comunque meritorie di approfondimento e acquisendo la documentazione delle operazioni oggetto di selezione, per quel conto, per le opportune verifiche di inerenza, competenza, completezza, ecc.) o anche ampliando i campioni oggetto di verifica, come ad esempio giustificando l'estensione delle selezioni relative ai clienti e ai fornitori quale maggiore ampiezza del controllo circoscritto all'esistenza, nell'ambito della procedura cosiddetta di circolarizzazione.

Il revisore, con tale approccio, si pone come obiettivo quello di acquisire elementi probativi

tanto più persuasivi tanto più è alta la valutazione del rischio di revisione.

Le **procedure di validità** svolte dal revisore devono sempre includere:

- **l'esame delle scritture contabili** e delle altre rettifiche significative effettuate in fase di redazione del bilancio;
- **il controllo della corrispondenza del bilancio con le registrazioni contabili** sottostanti.

Le tipiche procedure di validità sono svolte su un saldo contabile o su un campione rappresentativo di operazioni al fine di:

- verificare la correttezza mediante il ricalcolo degli importi registrati in contabilità;
- confermare l'esistenza dei saldi;
- verificare che le operazioni siano state registrate nell'esercizio di competenza (test di *cut-off* ad esempio)
- analizzare scostamenti tramite l'applicazione di analisi comparative;
- verificare la documentazione inerente le operazioni selezionate all'interno di saldi contabili (sia patrimoniali che economici);
- disporre verifiche finalizzate alla osservazione dell'esistenza fisica di beni e attività registrate (inventario fisico di magazzino, inventario cespiti, ecc.);
- riesaminare l'adeguatezza e valutare la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione.

Anche se in applicazione di procedure (cosiddette

di conformità) per la determinazione del rischio intrinseco e di controllo emerge un rischio basso di possibile presenza di errori significativi, residua comunque un ulteriore rischio di poter riscontrare errori significativi (**rischio di individuazione**); l'applicazione di procedure di dettaglio e di sostanza e quindi di validità, poco sopra dettagliate, supporteranno ulteriormente il revisore che dovrà implementarle ma le estenderà in misura minore in considerazione di risposte ritenute adeguate dall'applicazione delle procedure di conformità.

Presupposto fondamentale per far leva su tali **procedure di conformità** è che sia presente un processo aziendale, un sistema disegnato dei controlli insieme ad un presidio di uno o più rischi di errori significativi identificati dal revisore (monitoraggio); da qui l'attribuzione di "test procedurali" ai sondaggi di conformità.

Nell'ambito della più prudente programmazione, il revisore deve in ogni caso valutare ragionevolmente la migliore combinazione di verifiche da adottare consapevole dell'obiettivo ridurre a un livello accettabile il rischio di errori significativi.

Nelle imprese di più piccola dimensione, come già accennato, la strategia generale di revisione dovrà essere caratterizzata da un'estensione delle verifiche di validità. L'adozione di verifiche di conformità in realtà dove l'architettura dei controlli è di difficile rilevazione (quando, ad esempio, in capo all'imprenditore/amministratore sono accentrate varie e numerose attività interne), rispondono difficilmente a riscontri di attendibilità.

In conclusione, il revisore dopo aver individuato e valutato i rischi intrinseci, di controllo e di errori significativi, potrà identificare quali possano essere

nello specifico contesto le risposte al rischio più adeguate a mitigare i citati rischi.

Le risposte del revisore ai rischi sono declinate su due livelli:

- risposte **generali** ai rischi di revisione valutati a livello di bilancio;
- risposte ai rischi di revisione valutati a livello di bilancio.

In conclusione, si rappresentano alcuni esempi di redazione di programma di revisione definiti all'esito delle preliminari verifiche disposte dal revisore. La definizione di un programma di revisione non sottostà ad uno schema rigido, ma è fondamentale che faccia emergere gli esiti delle procedure e quindi delle verifiche adottate dal revisore per la comprensione dell'impresa e del suo contesto e per la valutazione dell'affidabilità del controllo interno.

È solo tramite queste attività, associate a livello di significatività definito, che un **Audit Plan** può rappresentare la ragionevole risposta al rischio identificato e valutato per quell'impresa soggetta a revisione legale.

Il revisore formalizza il programma di revisione nelle proprie **carte di lavoro**.

Conoscenza attività del cliente /Valutazione del rischio	Tipologia di Rischio	Entità Rischio valutata	Risposte di Audit
La crescente attenzione degli istituti di credito ai risultati della società potrebbe spingere la stessa ad una rappresentazione non veritiera e corretta di alcuni fatti di gestione.	Rischio frode	Medio	Applicazione dello scetticismo professionale nello svolgimento delle procedure di revisione sulla frode; estensione campioni per le verifiche.
Gli impegni che la società ha assunto nell'ambito di una possibile transazione fiscale per debiti tributari e previdenziali pregressi e di cessione di una quota del	Rischio frode - Rischio continuità aziendale	Medio - Alto	Verifica approfondita voci: ricavi, disponibilità liquide, debiti verso banche, rimanenze. Possibile alterazione Ebitda/indici. Acquisizione versione

capitale sociale potrebbero comportare un maggior rischio di frode nella rappresentazione dei fatti di gestione.			definitiva del piano di ristrutturazione dei debiti e analisi relative.
La società ha in essere un contratto annuale di sponsorizzazione con la Parte Correlata XXXX (Società del Socio Pippo Gialli) con la quale le transazioni sembrano realizzate a valori "fuori mercato".	Rischio con parti correlate	Medio - Alto	Impatto su imposte di esercizio e informativa in Nota Integrativa. Verifica della congruità e inerenza dei rapporti con parti correlate.
Elevata esposizione finanziaria a fonte di impegni non correlati. Entità rilevante debiti finanziari.	Rischio continuità	Medio - Alto	Comprensione origine natura finanziamenti ed entità debito finanziario e piani ammortamento per ripartizione quote mutui/ finanziamento entro e oltre esercizio. Acquisizione budget economico e finanziario per analisi flussi di cassa prospettici.
Immobilizzazioni materiali - Possibile perdita durevole di valore non riflessa nel valore del fabbricato presso la sede sociale a causa di recenti perizie assicurative che indicano un valore di mercato inferiore al valore contabile.	Rischio area bilancio: B.II.1) Terreni e fabbricati B10 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.	Basso - Medio	Verifica di esistenza di eventuali perdite durevoli di valore (applicazione OIC 9). Necessaria perizia valutativa terzo esperto indipendente.
Valorizzazione codici di magazzino - Rischio sottostima del fondo svalutazione magazzino dato in parte dalle metodologie di determinazione degli indici di rotazione e in parte perché storicamente ritenuto non necessario appostare un fondo svalutazione rimanenze per tematiche di lenta movimentazione.	A2) Variazione rimanenze di semilavorati e prodotti finiti; B11) Variazione delle rimanenze di materie prime; C.I.1) Rimanenze di materie prime; C.I.2) Rimanenze di semilavorati.	Medio	Esistente già precedente esercizio. Verifica determinazione fondo svalutazione crediti - gestione automatizzata analisi <i>slow moving</i> - fondo svalutazione rimanenze. Ricalcolo fondo svalutazione rimanenze.
Derivati - La società ha in essere alcuni contratti derivati che non sono riflessi in bilancio.	III.4) SFD attivi; B.4) SFD passivi; VII) Riserva per copertura SFD; D18d) Rivalutazione SFD; D19d) Svalutazione SFD.	Medio - Alto	Verifica del corretto trattamento contabile dei derivati e del relativo impatto a Patrimonio Netto dell'imputazione corretta secondo la prassi e le procedure contabili applicabili. Verifica della relativa informativa.

<p>La società ha un ammontare significativo di debiti previdenziali (INPS), e tributari (IRPEF), scaduti che sono oggetto di rateazione.</p>	<p>B4) Altri fondi rischi; D12) Debiti tributari.</p>	<p>Medio - Alto</p>	<p>Verifica del completo stanziamento di interessi e sanzioni per mancato versamento. Verifica della corretta separazione delle quote entro/oltre l'esercizio e della corretta valutazione. Verifica corretta rappresentazione in Nota Integrativa.</p>
<p>Costo ammortizzato - La società dichiara di non applicare il criterio del costo ammortizzato nella rilevazione dei crediti, tuttavia vi sono crediti significativi verso controllate che generalmente sono incassati a lunga scadenza. Vi è un rischio di errata valutazione degli stessi.</p>	<p>C.II.2) Crediti verso controllate; C17) Oneri finanziari.</p>	<p>Basso - Medio</p>	<p>Verifica degli eventuali impatti dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato.</p>

CAPITOLO 6

LE CARTE DI LAVORO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE E DEL CONTROLLO DI QUALITÀ

6.1 Introduzione: la formalizzazione delle attività di revisione

Il D.Lgs. n. 39/2010 e i principi di revisione internazionale (ISA Italia) richiamano con enfasi l'importanza delle carte di lavoro (*working papers*) e della loro conservazione.

Le carte di lavoro sono costituite da tutta la documentazione redatta e/o ottenuta dal revisore (inteso come società di revisione e revisore legale) a dimostrazione delle informazioni utilizzate, delle procedure di revisione svolte e delle conclusioni raggiunte con il processo di revisione. La cosiddetta formalizzazione del lavoro avviene proprio tramite le carte di lavoro del revisore che documentano il processo logico seguito sino all'espressione del proprio giudizio professionale.

L'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 evidenzia l'importanza della formalizzazione delle carte di lavoro trattando della “*Modalità di svolgimento della revisione legale*”, mentre il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230 intitolato “*La documentazione della revisione contabile*” fornisce le linee guida in riferimento alla predisposizione e alla archiviazione delle carte di lavoro relativamente alla gestione di un incarico di revisione legale.

Ulteriori principi di revisione internazionale richiamano ed enfatizzano l'importanza di una ampia ed efficace gestione nonché tenuta delle carte di lavoro; si richiama il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 "*Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia)*", che assume in modo altrettanto importante rispetto agli obiettivi della revisione, la corretta e adeguata gestione delle carte di lavoro, rappresentazione del processo di revisione. La capacità illustrativa del revisore è espressa proprio tramite le carte di lavoro, la cui forma e contenuto sono l'insieme di elementi ed evidenze che giustificano la tipologia e quantità di verifiche adottate rispetto alla natura del cliente.

Il revisore predispone le proprie carte di lavoro affinché ci sia:

- **evidenza documentale degli elementi a supporto della relazione di revisione;**
- evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta **in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di leggi e regolamenti.**

Le carte di lavoro costituiscono i cosiddetti elementi probativi e supportano il lavoro di revisione svolto in conformità ai principi di revisione. La corretta **organizzazione delle carte di lavoro** deve consentire di poter ripercorrere il processo logico che ha determinato le conclusioni raggiunte dal revisore nel proprio lavoro e, conseguentemente, le motivazioni che hanno indotto alla espressione del giudizio sul bilancio oggetto di controllo.

La corretta organizzazione, infatti, è tale quando un terzo, esperto della materia e che abbia alcuna

cognizione dell'incarico di riferimento, sia in grado di poter verificare e comprendere le attività realizzate ed i relativi contenuti. In ottica attività in team, inoltre, la stessa organizzazione delle carte di lavoro, in aderenza a metodologie e prassi condivise, consente ad ogni membro del team di poter consultare, elaborare ed archiviare le carte di lavoro in modo tendenzialmente “univoco” così da poter favorire una efficace ed efficiente review delle stesse al membro del team dedicato e/o all'eventuale soggetto terzo incaricato del controllo qualità.

Le carte di lavoro del revisore, a differenza delle carte di lavoro dei sindaci, sono documenti che non sono destinati agli organi sociali. Sono documenti di proprietà del revisore ma che potrebbero essere oggetto di richiesta per consultazione dal revisore entrante ad esempio, o in altri casi e per varie motivazioni, anche dall'autorità giudiziaria, o in ambito controllo qualità a favore del soggetto investito del controllo.

Le carte di lavoro **devono essere conservate e archiviate nel “fascicolo di revisione”** (detto anche *audit file*) a cura del revisore per **10 anni** dalla data di redazione della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

La forma di archiviazione delle carte di lavoro può essere cartacea ma anche elettronica. Il paragrafo A3 del principio ISA Italia n. 230 stabilisce infatti che “la documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo”.

6.2 Obiettivi del revisore ed elementi probativi

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 al paragrafo 4 stabilisce che “l'obiettivo del

revisore è quello di definire e svolgere procedure di revisione che gli consentono di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio”. Ciò, letto in modo esteso ed ampio, lascia chiaramente intendere che la revisione legale è un processo logico che deve consentire al soggetto incaricato di “raccolgere” una serie di evidenze che il revisore ritiene ragionevoli e significative in base agli obiettivi che lo stesso ha definito per quell’incarico.

Il principio ISA Italia n. 500 descrive gli elementi probativi come “le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alla conclusione su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni”.

La raccolta di adeguate evidenze in un processo di revisione, finalizzate ad esprimere un giudizio consapevole in merito alle diverse aree di bilancio che compongono il bilancio sottoposto ad , è senza dubbio una delle attività più critiche nel processo di revisione.

Il revisore, acquisita consapevolezza rispetto all’organizzazione e al funzionamento del sistema informativo dell’azienda, non deve preoccuparsi esclusivamente di pianificare ed effettuare il suo intervento, ma deve concentrare l’attenzione e la gestione della propria attività nella raccolta delle evidenze in riferimento all’attività svolta e che sta svolgendo e valutare la quantità e la qualità delle informazioni ottenute durante tutte le fasi della revisione, ossia le fasi su cui si articola il lavoro (dalla fase di accettazione e mantenimento dell’incarico alla fase di emissione del giudizio professionale, di

cui si dirà in seguito).

Il revisore raccoglie evidenze (e ne dà rappresentazione nelle proprie carte di lavoro) adeguate rispetto al giudizio espresso e tali da soddisfare i requisiti di sufficienza, pertinenza e affidabilità, in un contesto in cui la gestione dei controlli è disposta su base campionaria ed entro limiti di tempo ragionevoli.

Gli elementi probativi devono essere sufficienti ed appropriati e tali da:

- **supportare il revisore legale nello svolgimento del suo lavoro** e in particolare fornirgli la dimostrazione che i principi di revisione sono stati correttamente applicati;
- **fornire la prova dell'effettiva esecuzione del lavoro di revisione** e delle conclusioni in base alle quali egli è giunto alla formazione e alla espressione del giudizio professionale sul bilancio esaminato;
- **rendere possibile il controllo del lavoro svolto** in modo da permettere a una persona competente di verificare le conclusioni raggiunte in base alla sola documentazione predisposta dal revisore contabile indipendente.

Partendo da questi tre presupposti basilari e funzionali rispetto alla rappresentazione delle evidenze di revisione, appare subito chiaro che l'attività di verifica deve essere svolta da un soggetto che abbia capacità tecniche e competenze specifiche, il quale deve aver compreso il sistema informativo e il contesto dell'impresa per poter motivare natura, ampiezza e tempistica delle verifiche e formalizzare il tutto in modo da consentire il riesame del lavoro allo stesso soggetto o anche ad un terzo collegato

anche indirettamente alla struttura, in modo da ottemperare già al presupposto della qualità del lavoro di revisione disposto in ottemperanza alla metodologia rappresentata dai principi di revisione internazionale.

Le carte di lavoro devono esprimere quanto sopra. Le carte di lavoro infatti fanno riferimento agli elementi probativi basilari per permettere al revisore legale di esprimere il giudizio professionale sul bilancio oggetto di verifica e comprendono sia le informazioni contenute nei dati contabili alla base della predisposizione del bilancio di esercizio sia informazioni di altra natura.

Nel dettaglio, gli **elementi probativi** devono essere:

- **appropriati**: le caratteristiche di **quantità e qualità delle evidenze** da raccogliere in un intervento di *audit* devono essere tali da consentire al revisore di raggiungere un ragionevole grado di convincimento in merito all'attendibilità sostanziale del bilancio oggetto dell'incarico, compatibilmente con i vincoli di economicità del lavoro. Ad esempio, un'evidenza rappresentata da quanto emerso da un inventario fisico per quanto riguarda le esistenze in magazzino, oggetto poi di valorizzazione, è certamente più attendibile delle quantità espresse da un tabulato prodotto internamente all'impresa relativo allo stock in essere a quella data. Ancora, il revisore per esprimere il giudizio in merito alla valutazione dei crediti non potrà basarsi sul solo esito della procedura di conferma saldi disposta; questa fornirà dei riscontri in merito all'esistenza. Una rappresentazione di un rischio espressa da un legale tramite la risposta alla procedura di circolarizzazione è certamente più attendibile della rappresentazione fornita, per il medesimo

rischio, da parte di un soggetto interno all'impresa oggetto di verifica.

- **sufficienti:** l'evidenza deve possedere sostanzialmente il **carattere della persuasività**; la quantità necessaria delle evidenze è influenzata dalla valutazione effettuata dal revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità delle evidenze stesse. Il revisore deve tener conto della dimensione quantitativa rispetto alle scelte in materia di campionamento e determinazione del rischio di revisione. Ad esempio, se il revisore ritiene di non poter fare affidamento su procedure di conformità in un'impresa in cui la funzione decisionale e gestionale nonché operativa è accentrata in pochissime persone (tipico delle piccole imprese), deve valutare l'ampiezza e l'estensione delle verifiche di validità per ridurre al minimo la presenza di errori significativi nelle voci di bilancio. Ad esempio, adotterà in maniera più ampia le verifiche di dettaglio sulle voci e sui saldi di bilancio all'esito anche di utilizzo di verifiche di analisi comparata (ISA Italia n. 520: principio che tratta anche delle responsabilità del revisore per lo svolgimento di procedure di analisi comparativa in prossimità del completamento della revisione contabile che aiutino il revisore nella formazione di una conclusione complessiva sul bilancio).

Durante l'intero processo di revisione, ma particolarmente in sede di definizione del **programma di lavoro** (*audit program*) il revisore valuta attentamente i sopra menzionati fattori relativi all'attendibilità e alla sufficienza delle informazioni funzionali all'espressione del giudizio, al fine di poter assumere le decisioni più opportune in merito alla raccolta di evidenze nel corso della

verifica.

Le decisioni tipicamente assunte dal revisore nella fase di programmazione del lavoro, che hanno un diretto impatto sull'evidenza a supporto degli obiettivi di attendibilità, riguardano essenzialmente i seguenti aspetti:

- **Procedure di verifica** (*audit procedure*);
- **Tempistica di esecuzione** (*timing*);
- **Dimensione del campione** (*sample size*);
- **Criterio di selezione del campione** (*items to select*).

In merito a questo ultimo punto, si osserva che la scelta inerente alla dimensione dei campioni che il revisore ritiene di definire è aspetto centrale in riferimento alla gestione delle attività di verifica disposte dal revisore in modo ragionevole e soggettivo.

La dimensione del campione di verifiche da effettuare è influenzata dall'entità delle variabili del modello del rischio di revisione (il rischio di controllo per i test di controllo e il rischio di individuazione per i test di dettaglio) e dall'ampiezza dei limiti di significatività allocati alle classi di valore (errore massimo tollerabile).

Il criterio adottato dal per revisore per l'estrazione delle operazioni che costituiscono il campione oggetto deve tener conto di vari aspetti e va documentato nelle carte di lavoro. Ad esempio, il revisore potrà motivare la modalità di determinazione della selezione delle posizioni dei clienti da assoggettare a revisione, scelta da un paritario a una certa data, evidenziando di aver scelto una parte del campione in base a criteri di significatività ed una

parte in base a criteri random/statistici dandone rappresentazione nelle carte di lavoro della tecnica utilizzata, evidenziando altresì che quel numero di posizioni corrispondenti a quell'entità in termine di valore sia assoluto che percentuale (rispetto al valore dei crediti iscritti in bilancio a quella data), rappresenta un campione significativo rispetto alle valutazioni sin a quel momento disposte.

6.3 Carte di lavoro: forma, organizzazione e strumenti

Il lavoro di revisione si basa su metodologie e tecniche che sono praticamente simili in tutto il mondo. Infatti, l'adozione dei principi di revisione internazionali rende le metodologie applicate pressoché standardizzate, consentendo così ad un revisore la possibilità di verificare, a parità di condizione (es. conoscenza della lingua, dei principi contabili di riferimento adottati, ecc.), il lavoro di un altro collega anche se gestito in un differente paese.

La gestione delle carte di lavoro, secondo la metodologia degli ISA, è rappresentata (e deve essere rappresentata) come se fosse un linguaggio comune. Prospetti, memo e memorandum, lettere, schede contabili e documentazione giustificativa di saldi e operazioni selezionate e verificate, checklist, tabulati ecc., rappresentano la forma della documentazione dell'attività di revisione. Alcuni esempi di carte di lavoro sono:

- **Programmi di lavoro** (*Audit program*);
- **Memorandum e fogli di lavoro di documentazione** di riepilogo del lavoro svolto e delle conclusioni raggiunte che il revisore può redigere per specifica area di lavoro o anche per fase di lavoro gestita (ad esempio: memo

crediti verso clienti e per altre aree di bilancio gestite; memorandum dell'attività di Interim; memorandum conclusivo dell'Audit (*Audit Summary memorandum*));

- **Lettere di conferma di informazioni di terzi** (il revisore ha cura di conservare evidenza anche della gestione degli invii);
- **Corrispondenza intrattenuta con responsabili attività e di governance, membri del team** o comunque che possa essere riferita ad aspetti significativi per quel bilancio oggetto di revisione;
- **Copia della documentazione acquisita dall'impresa**, come ad esempio bilanci di verifica, partitari clienti e fornitori, scadenziari, registri contabili, tabulati (rimanenze, dettaglio fatture da ricevere, ecc.), schede contabili e registrazioni di primanota, fatture e documentazione di supporto per la verifica di operazioni oggetto di indagine (contratti, ordini, fatture, bolle e documenti di giustificazione della movimentazione della merce, evidenza di servizi erogati, copia di contabili bancarie, ecc.);
- **Evidenza delle ispezioni disposte** (ad esempio la documentazione inerente alla gestione delle verifiche fisiche);
- **Conteggi per la ricostruzione di saldi** e la verifica di valutazioni disposte dall'impresa, riconciliazioni bancarie, ecc.;
- **Attestazioni della direzione.**

Il revisore regolerà la quantità della documentazione da produrre ad evidenza degli elementi probativi raccolti (ampiezza) in funzione della valutazione del rischio e del programma di lavoro definito.

Imprese di minori dimensioni richiederanno una concentrazione di attività e conseguentemente una raccolta di documentazione funzionale all'obiettivo dell'incarico. Forma e contenuto delle carte di lavoro, infatti, dipendono da diversi elementi, quali la natura dell'incarico, la natura e complessità del settore e dell'attività svolta dal cliente, le caratteristiche del sistema contabile e del sistema di controllo interno, le specificità delle metodologie e delle tecnologie utilizzate nel corso del lavoro. La gestione di un incarico di revisione di una società in liquidazione richiede un approccio e una rappresentazione della situazione contabile considerando principi e riferimenti diversi rispetto ad una società in continuità aziendale e viceversa.

Il revisore, al fine di attribuire una corretta organizzazione alla carte di lavoro, in particolare in sede di esecuzione delle verifiche (*Final*), come consuetudine adotta un **indice di riepilogo delle carte di lavoro**, in base al quale, ad ogni singola area di bilancio, il revisore associa, ad esempio, una lettera/nome (cosiddetto "*reference*") così da poter favorire l'incrocio delle verifiche e l'immediato richiamo, nell'ambito della verifica, delle corrispondenze tra aree di bilancio e documentazione a supporto della verifica, agevolando lo scambio di informazione tra i vari documenti.

Tramite questa tecnica, detta di "*cross reference*", il revisore permette ad un terzo, ad esempio nell'ambito del controllo qualità, di poter ripercorrere con immediatezza il percorso logico seguito in riferimento a quella specifica verifica nell'ambito dell'ampia prospettiva di architettura dei controlli dallo stessa programmata e gestita.

Il sistema dei *cross reference* opera, in modo strettamente tecnico, nel modo seguente: definito

un indice di carte da lavoro (da mantenere possibilmente inalterato durante il periodo di incarico), quando si intende indicare la carta di lavoro in cui sono riportate informazioni più analitiche riferite a un particolare valore a cui rinviare, l'indice è apposto immediatamente sopra o/a sinistra del valore in oggetto; quando invece si desidera indicare la *working paper* riferita alla composizione dell'aggregato in cui influisce un particolare valore, l'indice della carta di lavoro a cui rinviare è apposto immediatamente sotto o a destra del valore in oggetto.

Invero, tale sistema, riferito all'uso di documentazione in forma cartacea, sta attualmente perdendo di importanza, a favore di tecniche di revisione assistite dal computer (*CAAT - Computer Aided Audit Tools*).

La *cross reference* si definiscono interni se utilizzati per richiamare numeri e/o informazioni presenti nella stessa carta di lavoro, esterni se riferiti a collegamenti di numeri e/o informazioni contenuti in differenti carte di lavoro.

Il revisore, per motivare una certa tipologia di riscontro a sintesi di quanto verificato, utilizza dei simboli, cosiddetti "*tick marks*", che si esprimono con spunte e simboli vari, cui il revisore attribuisce univocamente un significato ed utilizza tendenzialmente per velocizzare la formalizzazione del lavoro. Ad esempio, l'utilizzo della spunta (✓) in corrispondenza di un saldo può far intendere che trattasi di un importo in accordo con la documentazione di supporto (come ad esempio, ordine, fattura, ddt, ecc.); l'utilizzo di un simbolo come una piccola freccia rivolta a sinistra (◄) può lasciar intendere che trattasi di una quantità prelevata da magazzino (scarico) verificata con

ddt, ecc., piuttosto che con un quadratino (■) per identificare l'andata a buon fine di una operazione, ecc.

Generalmente, nella pratica, la raccolta delle carte di lavoro avviene per il tramite di archivi. In particolare:

- **l'archivio permanente** (conosciuto anche come “*permanent file*”) raccoglie informazioni (durante l'intero triennio/periodo dell'incarico) inerenti la “storia” della società, ossia tutti quei documenti che includono informazioni della società assoggetta a revisione **aventi un utilizzo pluriennale** (detti anche “*carryforward documents*”), quali, ad esempio, lo statuto e l'atto costitutivo, gli eventuali patti parasociali, la visura camerale, i contratti a medio-lungo termine (finanziamenti, mutui, leasing, ecc.), i contratti contenenti impegni pluriennali con clienti, fornitori o con parti correlate, i contratti di lavoro, l'organigramma, i bilanci e le dichiarazioni fiscali riferite a precedenti esercizi, ecc. Opportuno che il “*Permanent File*” raccolga anche la lettera di incarico (“*Engagement Letter*”);
- **l'archivio imposte** (conosciuto anche come “*Tax File*”), che può essere ricompreso nell'archivio permanente, **raccoglie i documenti di natura fiscale** come le dichiarazioni e le comunicazioni (IVA, imposte dirette, ecc.) disposte dalla società, oltre a eventuale altra documentazione di natura fiscale che possa fornire informazioni utili sull'andamento della società e su eventuali implicazioni che gli effetti fiscali possano avere sulla conduzione della revisione (ad esempio, cartelle/avvisi ricevuti dall'Amministrazione finanziaria, ecc.);

- **l'archivio delle procedure**, che può anche essere compreso nell'archivio generale (di cui al successivo punto), in cui il revisore documenta le verifiche di natura procedurale svolte tramite interviste e testi di controllo delle procedure operative, solitamente strutturate per cicli operativi, oltre alla rappresentazione di *flow-chart* e questionari di controllo interno. L'archivio delle procedure è un archivio che si completa di memorandum che il revisore redige a conclusione dell'analisi procedura (**generale e per cicli**) che ha disposto e testato, evidenziando una prima chiara visione degli eventuali problemi ed implicazioni che dovrà svolgere, all'esito dell'analisi dell'affidabilità del sistema di controllo interno presente in impresa;
- **l'archivio generale** (conosciuto anche come "*general file*") raccoglie tutti quei documenti che hanno una **valenza generale**, quali il bilancio, il bilancio di verifica e la relazione di revisione, il fascicolo del precedente esercizio, memorandum che possono avere carattere generale e non specifico per area di bilancio; ad esempio, l'elenco delle selezioni della circolarizzazione e il prospetto di controllo dell'andamento delle risposte, ecc. Tale raggruppamento accoglie anche tutte quelle evidenze documentali che non fanno parte né dei "*permanent file*" né degli "*analysis file*" che di seguito si rappresenta. Nell'archivio generale, il revisore dà evidenza della formalizzazione della pianificazione del lavoro.
- **l'archivio corrente**, conosciuto anche come "*analysis file*" o "*current file*"), raccoglie le informazioni di **rilevanza specifica per la revisione dell'esercizio corrente** e consiste nella raccolta di ogni altra carta di lavoro riferita alle aree di bilancio strutturate per "*lead schedule*"

(capo schede) ad ognuna delle quali sono associate, per il tramite di “*cross reference*”, ulteriori carte di lavoro relative alle verifiche disposte per area di bilancio e strutturata secondo lo schema di bilancio (Stato Patrimoniale Attivo, Passivo, Conto Economico).

In merito alle **caratteristiche formali delle carte di lavoro**, si distinguono:

- Identificazione dell'azienda oggetto dell'incarico;
- Indicazione della data di riferimento del bilancio oggetto di verifica;
- Titolo della carta di lavoro;
- Data e firma del membro del team che ha svolto il lavoro e compilato la carta;
- Data e firma del componente del team (es. manager/supervisor), che ha rivisto il lavoro;
- Numerazione secondo codici alfa-numeriche prestabiliti (*reference* da indice carte di lavoro);
- Reference (*cross reference*);
- Segni di spunta (*tick marks*);
- Eventuale indicazione della sigla “P.b.c.” (*product by client*) per identificare che la carta di lavoro è stata prodotta dal cliente.


In merito alla **conservazione e tenuta delle carte di lavoro**, si osserva che queste sono di proprietà del revisore, compresi i documenti predisposti dal cliente su istruzioni del revisore. Salvo casi particolari, come ad esempio inchieste della magistratura, le carte di lavoro non possono essere mostrate senza il consenso del cliente.

In caso di avvicendamento tra revisori, per la

gestione della **procedura della visibilità delle carte di lavoro** da rendere disponibili al revisore entrante a seguito di formale richiesta estesa da quest'ultimo, (scambio di informazioni tra revisore "entrante" e revisore "uscente"), si rimanda ai documenti in vigore pubblicati da ASSIREVI, evidenziando l'importanza del rilascio di specifiche dichiarazioni di non diffusione delle informazioni contenute nelle carte di lavoro rese disponibili dal revisore uscente (**manleva**) da ottenere con sottoscrizione del legale rappresentante da parte della società cliente che ne deve avere contezza e da parte del revisore (società di revisione) entrante.

6.4 La documentazione delle fasi del processo di revisione

Le fasi tipiche di un processo di revisione possono essere così rappresentate:



La gestione delle varie fasi della revisione secondo i principi di revisione Internazionale (ISA Italia) consentirà al revisore di acquisire gli elementi probativi necessari per poter valutare la correttezza sostanziale del bilancio (da intendersi anche in riferimento ai presupposti su cui si basa l'espressione del giudizio professionale: continuità aziendale, eventi successivi, ecc.).

Pertanto, il revisore dovrà documentare le verifiche adottate e formalizzarle opportunamente **in riferimento ad ogni singola fase del processo di revisione**.

Si osserva, e come meglio rappresentato nel

successivo paragrafo, che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 39/2010 attribuisce particolare importanza al tema della qualità dell'attività professionale, che costituisce un adeguato processo formativo cui il revisore/società di revisione è tenuto costantemente a dover considerare. Infatti, la documentazione del lavoro svolto assolve a importanti funzioni riferite sia al periodo di svolgimento dell'incarico sia a quello successivo in cui il revisore potrebbe essere chiamato a rendere conto del proprio operato (ad esempio a seguito di una verifica in ottica controllo qualità (sia interno che esterno)).

Le carte di lavoro assistono e comprovano la fase di accettazione e mantenimento dell'incarico (ad esempio la verifica e la dichiarazione dell'esistenza di condizioni di indipendenza sia in fase di acquisizione dell'incarico che di gestione nel tempo dello stesso, ecc.), la pianificazione e programmazione dell'incarico, lo svolgimento e la supervisione oltre al riesame del lavoro stesso, costituendo gli elementi probativi a sostegno della corretta applicazione dei principi di revisione e dell'adeguatezza del giudizio espresso.

Di seguito si rappresenta una sintesi del contenuto delle fasi e delle possibili corrispondenti attività cui si articola il processo di revisione. **Per ognuna delle seguenti fasi, il revisore documenta le attività svolte.**

1	Accettazione - Mantenimento dell'incarico	Verifica delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro	Analisi preliminare di accettazione dell'incarico	- Proposta di incarico - Lettera di incarico
		Verifica del requisito di indipendenza		
		Valutazione preliminare della continuità aziendale del potenziale cliente		
		Delimitazione dei termini dell'incarico		

2	Pianificazione	Pre-pianificazione dell'audit	Analisi del settore e dell'azienda - verifiche di coerenza (<i>Analytical review</i>) preliminari	- Memorandum della pianificazione	
		Ottenimento di informazioni generali sull'azienda e sul settore (analisi economico - aziendale, analisi di bilancio preliminare)			
		Ottenimento di informazioni in merito a obbligazioni legali e contenziosi del cliente			
		Comprensione generale (valutazione preliminare) del sistema di controllo interno	Comprensione preliminare del sistema di controllo interno		
		Definizione preliminare dei livelli di significatività, valutazione del rischio accettabile di revisione e del rischio inerente.	Definizione della strategia di revisione in via preliminare		
		Strategia di revisione	Pianificazione dei rischi e della significatività		
3	Programmazione e verifiche di Interim Audit	Test sull'efficacia dei controlli interni e valutazione di affidabilità del sistema di controllo interno	Analisi delle procedure - Rilevazione con interviste per cicli operativi	- Programma di lavoro - Lettera alla direzione sul sistema di controllo interno (<i>management letter</i>)	
		Analisi di bilancio disaggregata	Esecuzione dei test di controllo		
		Rilevazione dei cicli			
		Test di dettaglio sulle transazioni (<i>interim audit</i>)	Esecuzione dei test di dettaglio sulle transazioni		
		Valutazione del rischio di errori nel bilancio di esercizio	Predisposizione dell' <i>audit program</i> per il <i>final audit</i>		
4	Esecuzione delle verifiche di final audit	Verifiche di coerenza	<i>Analytical review</i>	- Rettifiche e riclassifiche da proporre alla direzione	
			Inventari e altre conte fisiche		
		(Test di dettaglio sui <i>key item</i> all'interno dei saldi	Test di dettaglio documentali sui saldi		Richiesta di conferme - circolarizzazione

5	Valutazione degli errori e discussione degli aggiustamenti proposti	Verifica delle passività potenziali	Verifica delle passività potenziali	- Memorandum delle conclusioni
		Verifica degli eventi successivi	Verifica degli eventi successivi	
		Riepilogo dell'evidenza ottenuta	Valutazione dei risultati e dell'evidenza ottenuta	
		Valutazione dei risultati e della significatività dei rilievi		
		Discussione con il cliente dei rilievi proposti	Discussione con il management degli aggiustamenti proposti	
6	Emissione del giudizio professionale	Giudizio positivo	Emissione del giudizio professionale	- Lettera di attestazione - Relazione del revisore
		Giudizio con rilievi		
		Giudizio avverso		
		Impossibilità di esprimere il giudizio		

Ad esempio, la documentazione relativa alla **fase di accettazione** (e di mantenimento dell'incarico che in genere dispone a partire dal secondo anno di incarico, ad esempio per la verifica della persistenza delle condizioni di indipendenza professionale), dovrà evidenziare che quanto finalizzato con la lettera di incarico di revisione è supportato da una serie di verifiche preliminari (ad esempio, fascicolo bilancio esercizio precedente, visura camerale, modalità di determinazione del compenso, verifica requisiti indipendenza, verifica antiriciclaggio, ecc.) che il revisore archiverà nel file permanente insieme alla stessa lettera di incarico.

In riferimento alla gestione temporale delle fasi, la **fase di pianificazione e di programmazione** sono tendenzialmente svolte nel periodo cosiddetto di *interim* e si articolano nella pianificazione del lavoro, lo studio e la valutazione del sistema di controllo interno, comprendendo quindi le attività a supporto della identificazione e valutazione del rischio che poi consentono allo stesso di poter giungere alla definizione del processo di revisione.

In tale fase, la gestione delle verifiche del revisore è indirizzata verso lo studio delle condizioni economiche generali, del settore in cui opera

l'impresa, dell'attività e dell'organizzazione dell'impresa, dell'analisi preliminare del bilancio e contestualmente verso lo studio e la valutazione del sistema di controllo interno e della sua affidabilità.

In un incarico di revisione legale svolto in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia), **assume assoluta centralità la fase di pianificazione di programmazione del lavoro di revisione**. Le risorse temporali e cognitive che il revisore impiega in tale fase sono funzionali rispetto alle scelte che lo stesso assumerà in termini di verifiche da svolgere nella fase successiva, quella propedeutica all'emissione del giudizio professionale, e quindi tali da indirizzare la revisione stessa di quel bilancio.

La documentazione delle attività svolte sarà tanto più efficace ed efficiente quanto più è organizzato il revisore dal punto di vista dell'archiviazione delle carte di lavoro insieme alla capacità dello stesso di rappresentare secondo opportuna forma e contenuti le azioni di verifica adottate.

Il revisore raccoglie e analizza la documentazione e le informazioni circoscritte al rischio inerente, implementando anche specifiche verifiche di analisi comparativa e le documenta nel file di interim, con l'obiettivo di definire la cosiddetta **strategia di revisione** che comprenderà una preliminare rappresentazione dei fattori che il revisore riterrà significativi, propedeutici all'*Audit Program*.

A tal proposito, si osserva che la significatività viene calcolata dal revisore in fase di pianificazione e in fase di *final*. Le carte di lavoro ne danno per entrambi i casi evidenza del criterio adottato per la determinazione, insieme ad una descrizione della scelta dello stesso; il *general file* raccoglie tale

documentazione.

L'**archiviazione** delle carte di lavoro circoscritte all'analisi del sistema di controllo interno comprende le procedure operative strutturate per cicli. Ove non formalizzate, queste sono da rilevare con interviste ai responsabili di funzione, rappresentare anche con *flow-chart* con evidenza dei punti di controllo e da testare con test di controllo mirati, gestiti su base campionaria.

La raccolta delle procedure e dei relativi test, nonché del memorandum conclusivo del lavoro, può essere organizzata da un punto di vista documentale in una specifica cartella di sistema o anche archiviata nel file generale; il revisore disporrà e aggiornerà le procedure all'occorrenza con successivi *follow-up*. Potrebbe essere una buona prassi gestire i test di controllo procedurali in modo strutturato durante le verifiche periodiche.

In conclusione, il revisore deve documentare in modo appropriato la propria comprensione dei controlli interni, la valutazione del rischio di errore significativo, le decisioni sulle procedure di revisione e le conclusioni raggiunte in relazione all'efficacia dei controlli interni.

La **fase di esecuzione** della attività di verifica, detta anche fase di *final*, è quella propedeutica al rilascio del giudizio professionale rispetto al bilancio oggetto di revisione. Il revisore struttura le aree di bilancio da verificare in base al livello di significatività operativa adottato e non solo, organizzerà le verifiche in modo ordinato denominando le carte di lavoro secondo l'indice scelto (ad esempio, identifica con la lettera B le immobilizzazioni immateriali, C le immobilizzazioni materiali, F i crediti commerciali e così via), e gestisce secondo la tecnica dei *cross*

reference le verifiche sui saldi e voci di bilancio e sulla revisione in generale, che archivia nel file corrente in base a capo schede e carte di lavoro di supporto.

Una chiara formalizzazione delle carte di lavoro per area di bilancio si completa con un **memo dell'attività svolta dal revisore**, in cui evidenzia gli obiettivi della verifica, il lavoro svolto per quell'area, eventuali osservazioni e le conclusioni emerse dalle verifiche disposte e quindi dagli elementi probativi raccolti.

L'insieme degli “errori” che riscontra, il revisore li riepiloga dettagliatamente in una specifica carta di lavoro che rappresenta le **scritture di adjustments e di riclassifica** da proporre all'organo amministrativo per le opportune correzioni. In tale carta di lavoro è evidenziato il livello di significatività generale, l'impatto di tali correzioni sul bilancio oggetto di verifica e da cui sono emersi gli aspetti da sistemare oltre agli impatti di natura fiscale.

La tipologia del giudizio professionale tiene conto della significatività di tali “errori” e della ricezione degli stessi da parte dell'organo amministrativo e quindi della loro sistemazione in bilancio. Il revisore archivia la carta di lavoro riepilogativa degli *adjustments* proposti.

6.5 La redazione delle carte di lavoro in ottica controllo qualità

La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 39/2010 attribuisce particolare importanza al tema della qualità dell'attività professionale, quale adeguato processo formativo.

Sotto il profilo metodologico, l'analisi di un approccio di *audit* deve esaltare la complementarità

tra la conoscenza dei metodi e delle tecniche di verifica, da un lato, e la capacità di applicazione dei metodi decisionali fondati sui principi *risk-based* e su logiche di significatività dall'altro. Aspetti che il revisore esplicita tramite le carte di lavoro.

L'adozione di una metodologia "uniforme ed inequivocabile" di gestione ed organizzazione delle carte di lavoro a supporto di un processo di revisione (in aderenza ai principi ISA) agevola l'attività di controllo svolta da un soggetto terzo nei confronti di quell'incarico. Soffermandoci specificatamente sul controllo della qualità esterna dei lavori, va da subito precisato che il controllo qualità è una peculiarità insita nella storia e nella cultura delle società di revisione e dei revisori legali.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2010 è dedicato interamente alla disciplina del controllo qualità esterno, e prevede che gli iscritti al Registro dei revisori siano sottoposti con cadenza periodica a un controllo della qualità da parte di soggetti terzi (soggetti controllori/ispettori della qualità).

Il comma 1 dell'art 20 specifica che "Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'art. 2409-bis o dell'art. 2477 del Codice civile sono soggetti a controllo della qualità".

La disciplina del controllo qualità a livello normativo trova la sua enfasi nell'obiettivo di perseguire, in ambito comunitario, una elevata e uniforme qualità dell'attività di revisione al fine di garantire l'affidabilità dei conti degli attori del sistema economico. Da un punto di vista pratico, un **controllo della qualità**, può basarsi sull'esame dei documenti di revisione selezionati con valutazione:

- della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
- della quantità e qualità delle risorse impiegate;
- della quantità e della qualità delle risorse investite;
- dei corrispettivi della revisione;
- del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione;
- adeguatezza dei documenti di revisione risultanti dalle carte di lavoro.

Il primo punto che richiama “alla **conformità ai principi di revisione**” è senza dubbio un aspetto che può assumere un carattere tanto generale quanto strettamente specifico. Solo esso lascia intendere l'importanza che assumono conoscenze e formazione per un revisore che, appunto, deve applicare le metodologie sottostanti gli ISA Italia, che, si ricorda, si basano su modelli di *risk approach*.

Parimenti, dimostrare la presenza costante di uno scetticismo professionale adottato durante l'intero incarico è rilevante. Il MEF ha costituito una funzione interna dedicata al controllo qualità dei lavori di revisione e che si sta sviluppando tramite un Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità di revisione istituito proprio dal Ministero nel febbraio 2023.

A prescindere dalla definizione dei criteri di attuazione della disciplina dei controlli di qualità, in base alla normativa di riferimento e ai principi di revisione dedicati, il soggetto incaricato della revisione legale deve gestire le proprie attività ritenendosi sottoposto al controllo qualità.

Con specifico riferimento ai principi di revisione

internazionale, si osserva che con Determina della Ragioneria Generale dello Stato datata 8 agosto 2023, sono stati adottati due nuovi principi sulla gestione della qualità (ISQM 1 e ISQM 2), insieme all'adozione della versione aggiornata del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, gestione della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio. Principi predisposti dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*) e tradotti in lingua italiana e adattati al nostro ordinamento dal Consiglio Nazionale dei commercialisti insieme ad Assirevi, Consob e INRL.

In particolare, il **principio ISQM Italia 1** stabilisce che il soggetto abilitato alla revisione legale deve istituire e mantenere un sistema di controllo interno della qualità tale da consentire che la gestione delle attività sia stata disposta nel rispetto dei principi di revisione (ISA Italia), nonché delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ed adeguato alle circostanze che caratterizzano l'incarico, ossia alla natura e alle caratteristiche organizzative e dimensionali dello stesso. Sostanzialmente, le procedure di controllo interno della qualità adottate (nell'ambito del riesame del lavoro di revisione) devono risultare adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità dell'attività di revisione.

Il **principio ISQM Italia 2**, invece, tratta in modo specifico del riesame della qualità degli incarichi che deve essere disposta da una figura dedicata e realizzata in aderenza ai principi professionali e alle disposizioni di leggi applicabili.

I su richiamati principi andranno a sostituire il principio attualmente in vigore in tema di controllo qualità, l'ISQC 1 Italia.

In particolare, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. Tali principi sono stati predisposti ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l'ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e per l'ISA Italia 220, salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l'entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l'ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e l'ISA Italia 220. (Fonte MEF).

Da un punto di vista operativo si osserva che senza dubbio l'introduzione del principio ISQM Italia 1 riveste un carattere di maggiore importanza. Il livello di responsabilità del revisore sta nella sua capacità di configurare il sistema della qualità e nell'efficacia delle procedure circoscritte al suo riesame.

La gestione del lavoro di revisione legale svolto nel rispetto dei principi Isa Italia deve abbracciare tutte le fasi che caratterizzano il processo di revisione, dalla accettazione (e mantenimento dell'incarico) sino all'emissione del giudizio professionale, insieme a rappresentare costantemente il rispetto dei principi etici professionali applicabili. Aspetti che devono essere espressi dalle carte di lavoro che rappresentano lo strumento della verifica da parte

del terzo incaricato del controllo qualità.

Il riesame del lavoro deve fungere da attività di monitoraggio; con l'implementazione di tale procedura si ripercorre l'intera attività svolta, disponendo le opportune azioni correttive ove necessarie, nell'ottica della qualità del lavoro di revisione. Ciò richiede al revisore di applicare un approccio basato sul rischio, mediante:

- la definizione di **obiettivi della qualità**;
- l'identificazione e **la valutazione dei rischi** per il raggiungimento degli obiettivi della qualità;
- la configurazione e la messa in atto di **risposte per fronteggiare i rischi per la qualità**.

Il revisore da sempre è chiamato ad esprimere le proprie capacità professionali identificando e valutando il rischio che quel bilancio possa essere condizionato da errori significativi; scetticismo professionale e riesame del lavoro svolto devono essere elementi noti al revisore già in fase di accettazione dell'incarico.

La revisione legale è una disciplina che si fonda su norme e principi strettamente dedicati e che richiede un elevato livello di autovalutazione professionale in termini di principi etici, formazione e capacità di adattamento ai cambiamenti. Il controllo qualità è espressione della cultura del controllo ed il revisore ne deve tener conto già preliminarmente alla gestione dell'incarico professionale.

DATEV KOINOS s.r.l.

Corso Garibaldi 86
20121 Milano
www.datevkoinos.it